

PIERO SANTONI

Note sulla documentazione privata
nel territorio del Ducato di Spoleto
(690 - 1115)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

1991

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

DIVISIONE STUDI E PUBBLICAZIONI

Comitato per le pubblicazioni: Renato Grispo, *presidente*, Paola Carucci, Arnaldo d'Adario, Antonio Dentoni Litta, Romualdo Giuffrida, Lucio Lume, Giuseppe Pansini, Claudio Pavone, Luigi Prosdocimi, Leopoldo Puncuh, Isabella Zanni Rosiello, Lucia Moro, *segretaria*.

Cura redazionale: Stefania Ricci Noè.

SOMMARIO

<i>Presentazione</i> di A. PRATESI	p.	7
Opere citate in forma abbreviata	»	9
I - Introduzione	»	15
II - L'ambito geografico	»	17
III - Caratteri generali della documentazione spoletina	»	23
IV - Le <i>chartae donationis</i>	»	37
V - Le <i>chartae ultimae voluntatis e offerisionis</i>	»	49
VI - Le <i>chartae concambiationis</i>	»	61
VII - Le <i>chartae venditionis</i>	»	73
VIII - Le <i>chartae convenientiae</i> , la <i>precaria</i> e il <i>libellum</i>	»	87
IX - Conclusioni	»	109
 <i>Appendice:</i>		
1 - Documenti spoletini editi	»	115
2 - Tavola riepilogativa della documentazione edita	»	137
3 - Rogatari spoletini (690-1115)	»	138

© Ministero per i beni culturali e ambientali
Ufficio centrale per i beni archivistici

ISBN 88-7125-021-4

Vendita: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato
Piazza Verdi, 10 - 00198 Roma

(2219042) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma



E' noto che il documento medievale italiano, almeno fino alla piena emersione del notariato — ma in qualche misura anche dopo — assume caratteristiche diverse secondo i tempi e i luoghi: un quadro complessivo del documento privato per quel che riguarda il territorio italiano non può delinearsi secondo linee di sviluppo omogenee ove non si voglia ricorrere ad una serie continua di distinzioni o, peggio, di presunte eccezioni.

E' quindi non soltanto opportuno, ma necessario che a preparare un futuro lavoro di sintesi si apprestino studi monografici incentrati sulla produzione documentaria di territori circoscritti, secondo un indirizzo di ricerca che, perseguito dalla Commissione per gli studi storici sul notariato, la quale peraltro tiene d'occhio più l'istituzione che non il prodotto documentario, ha già dato ottimi frutti.

Il saggio di Piero Santoni, pur orientato in senso più strettamente diplomatistico, rientra in questa medesima prospettiva e delinea l'evoluzione del documento notarile tra VIII e XII secolo nell'ambito del Ducato di Spoleto, sulla scorta del materiale fin qui edito. Proprio quest'ultima circostanza, in considerazione della mole cospicua di documenti che tuttora attende di essere pubblicata, non consente di pronunciare sull'argomento una parola definitiva; ma le « Note » del Santoni costituiscono senza dubbio una solida base per ogni esame ulteriore.

ALESSANDRO PRATESI

OPERE CITATE IN FORMA ABBREVIATA

FONTI EDITE

- ADF = *Il codice 1030 dell'Archivio diplomatico di Fermo—Liber diversorum copiarum, bullarum, privilegiorum et instrumentorum civitatis et episcopatus Firmi*, a cura di D. Pacini, Milano 1963 (Deputazione di Storia Patria per le Marche. Studi e testi, III).
- BARLETTA = GIUSEPPE BARLETTA, *Le carte del monastero di San Concordio di Spoleto*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », LXXIV (1977), pp. 265-334.
- CACF = *Le carte dell'Abbazia di Chiaravalle di Fiastra*, a cura di E. Ovidi, I, Ancona 1908 (Fonti per la storia delle Marche della R. Deputazione marchigiana di Storia Patria).
- CAFA = *Carte di Fonte Avellana, I (975-1139)*, a cura di C. Pierucci e A. Polverari, Roma 1972 (Thesaurus ecclesiarum Italiae, IX).
- CASCS = *Le carte dell'Abbazia di S. Croce di Sassovivo, I, 1023-1115*, a cura di G. Cencetti, Firenze 1963 (Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma).
- CDL = *Codice diplomatico longobardo*, a cura di L. SCHIAPARELLI e C. BRÜHL, V. *Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento*, a cura di H. ZIELINSKI, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1986 (Fonti per la storia d'Italia, 66).
- CHR. CAS. = *Chronicon Casauriense*, a cura di L.A. Muratori, in *Rerum Italicarum Scriptores*, II, 2, Mediolani 1726, coll. 767-1018.
- CHR. CAS. * = Documenti del *Chronicon Casauriense* editi da A. PRATESI per il corso *Il documento privato nel Ducato spoletino*, tenuto presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari di Roma, nell'anno accademico 1981-1982.
- CHR. VULT. = *Il Chronicon Vulturense*, a cura di V. Federici, Roma 1925 (Fonti per la Storia d'Italia a cura dell'Istituto Storico Italiano, 58-60).

- CI = *Corpus iuris civilis Iustiniani imperatoris*, a cura di T. Mommsen e P. Krüger, Leipzig 1904-1908.
- CRF = *Capitularia Regum Francorum*, A. Boretius ed., in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, sectio II, tomus I, Hannoverae 1883.
- GATTOLA = *Erasmus Gattula, Ad historiam Abbatiae Cassinensis Accessiones*, vol. II, Venetiis 1734.
- LEG. LANG. = *Leges Langobardorum*, F. Bluhme e A. Boretius ed., in *Monumenta Germaniae Historica, Leges*, tomus IV, Hannoverae 1868.
- LIB. LARG. = *Liber Largitorius vel notarii monasterii Pharpensis*, a cura di G. Zucchetti, voll. I, II, Roma 1913, 1932 (*Regesta chartarum Italiae*, II, 17).
- PAOLO
DIACONO = *Pauli Diaconi Historia Langobardorum*, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Langobardorum et Italicorum, saec. VI-IX*, Hannoverae 1878, pp. 42-187.
- MANARESI = CESARE MANARESI, *I placiti del Regnum Italiae*, I, Roma 1955 (Fonti per la storia d'Italia a cura dell'Istituto storico italiano, 92).
- RF = *Il Regesto di Farfa di Gregorio da Catino*, a cura di I. Giorgi e U. Balzani, Roma 1903.

OPERE MONOGRAFICHE E REPERTORI

- AMELOTTI = MARIO AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, Firenze 1966.
- ARANGIO RUIZ = GAETANO ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1976.
- ASTUTI = GUIDO ASTUTI, *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti*, Padova 1968.
- BLOK = D.P. BLOK, *Les formules de droit romain dans les actes privés du haut Moyen Age*, in *Miscellanea Mediaevalia in memoriam Jan Frederik Niermeyer*, Groningen 1967, pp. 17-28.
- BOGNETTI = GIAN PIERO BOGNETTI, *Tradizione longobarda e politica bizantina nelle origini del Ducato di Spoleto*, in *L'età longobarda*, III, Milano 1967, pp. 439-457.
- BRÜHL, *Studien* = CARLRICHARD BRÜHL, *Studien zu den langobardischen Königsurkunden*, Tübingen 1970 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, XXXIII).

- BRÜHL, *Urkunden* = CARLRICHARD BRÜHL, *Urkunden und Kanzlei der Herzoge von Spoleto*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1983, pp. 231-249.
- BRUNTERC'H = JEAN PIERRE BRUNTERC'H, *Les circonscriptions du duché de Spolète du VIII au XII siècle*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1983, pp. 207-230.
- BULLOUGH = DONALD BULLOUGH, *The Writing-office of the Dukes of Spoleto in Eighth century*, in *The study of Medieval Records. Essays in honour of Kathleen Mayor*, Oxford 1971.
- CALASSO = FRANCESCO CALASSO, *Il negozio giuridico*, Milano 1959.
- CHROUST = ANTON CHROUST, *Untersuchungen über die langobardischen Königs- und Herzogsurkunden*, Graz 1888.
- CONTI, *L'Italia bizantina* = PIER MARIA CONTI, *L'Italia bizantina nella « Descriptio orbis romani » di Giorgio Ciprio*, La Spezia 1971.
- CONTI, *L'uso dei titoli* = PIER MARIA CONTI, *L'uso dei titoli onorari ed asilici nel Regno longobardo*, in *Studi storici in onore di Ottorino Bertolini*, Pisa 1972, I, pp. 105-176.
- CONTI, *Il ducato* = PIER MARIA CONTI, *Il ducato di Spoleto e la storia istituzionale dei Longobardi*, Spoleto 1982 (*Quaderni di Spoleto*, 2).
- CONTI, *La sede sovrana* = PIER MARIA CONTI, *La sede sovrana nell'Europa barbarica e l'origine della fortuna di Spoleto*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1983, pp. 49-76.
- DU CANGE = CHARLES DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 6 voll., Niort, 1883-1887.
- FABBI = ANSANO FABBI, *Guida alle antichità di Norcia*, Norcia 1975.
- FATTESCHI = GIAN COLOMBINO FATTESCHI, *Memorie storico diplomatiche riguardanti la serie dei duchi e la topografia dei tempi di mezzo del Ducato di Spoleto*, Camerino 1801.
- GASPARRI, *I duchi* = STEFANO GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1978.
- GASPARRI, *Il ducato* = STEFANO GASPARRI, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1983, pp. 77-122.
- GASPARRINI LEPORACE = TULLIA GASPARRINI LEPORACE, *Cronologia dei duchi di Spoleto (669-1250)*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », XXXV (1938), pp. 5-69.

- KAMINSKY = HANS HEINRICH KAMINSKY, *Neufunde zur Diplomatik der beneventanischen Charta des 8. Jahrhunderts*, in « Archiv für Diplomatik », 19 (1973), pp. 1-28.
- KURZE = WHEILEM KURZE, *Zur Kopiertätigkeit Gregors von Catino*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 53 (1973), pp. 407-456.
- LUZZATTO = GINO LUZZATTO, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, Bari 1966.
- MARTINORI = EDOARDO MARTINORI, *La moneta*, Perugia 1915.
- MEZZANOTTE = FRANCO MEZZANOTTE, *Nuove proposte ed acquisizioni sul ducato longobardo di Spoleto in due recenti studi*, in « Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria », LXXI (1974), pp. 117-126.
- MOR = CARLO GUIDO MOR, *Gli ordinamenti territoriali dell'Umbria altomedioevale*, in *Atti del III Convegno di studi umbri*, Gubbio 1966, pp. 103-125.
- MOSICII = LUCIANA MOSICII, *Le arenghe dei documenti privati pistoiesi (secc. VIII-XII)*, in « Bollettino Storico Pistoiese », s. III, XI (1976), pp. 9-36.
- MÜLLER = HERMANN MÜLLER, *Topographische und genealogische Untersuchungen zur Geschichte des Herzogtums von Spoleto und dem Sabina von 800 bis 1100*, Greifswald 1930.
- NIERMEYER = JAN FREDERIK NIERMEYER, *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, Leiden 1976.
- PRATESI = ALESSANDRO PRATESI, *Lo sviluppo del notariato nel ducato spoletino attraverso la documentazione privata*, in *Atti del IX congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo*, Spoleto 1983, pp. 251-263.
- PIVANO = SILVIO PIVANO, *I contratti agrari in Italia nell'Alto Medioevo*, Torino 1904.
- SARACCO PREVIDI = EMILIA SARACCO PREVIDI, *Lo « sculdahis » nel territorio longobardo di Rieti (secc. VIII e IX). Dall'amministrazione longobarda a quella franca*, in « Studi Medioevali », s. III, XIV (1973), pp. 627-676.
- SCHIAPARELLI = LUIGI SCHIAPARELLI, *Note diplomatiche sulle carte longobarde*, in *Note di diplomatica*, a cura di A. Pratesi, Torino 1972.

- SCHUSTER = ILDEFONSO SCHUSTER, *L'imperiale abbazia di Farfa*, Roma 1921.
- T'AUINO = EMMA T'AUINO, *L'organizzazione territoriale della contea di Fermo nei secoli VIII-X. La persistenza della distrettuazione minore longobarda nel ducato di Spoleto: i gastaldati minori*, in « Studi Medioevali », s. III, XI (1970), pp. 659-710.
- VOLTERRA = EDOARDO VOLTERRA, *Istituzioni di diritto romano*, Roma 1961.
- ZIELINSKI, *Gregor von Catino* = HERBERT ZIELINSKI, *Gregor von Catino und das Regestum Farfense*, in « Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken », 55/56 (1976), pp. 361-404.
- ZIELINSKI, *Studien* = HERBERT ZIELINSKI, *Studien zu den spoletinischen « Privaturkunden » des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense*, Tübingen 1972 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, XXXIX).

INTRODUZIONE

L'idea di studiare l'evoluzione del documento privato spoletino fino alla piena affermazione del notariato è sorta in me per il desiderio di estendere nel tempo e nello spazio le indagini che Herbert Zielinski ha svolto sulle carte del secolo VIII relative alla Sabina contenute nel *Regestum Farfense*. Il suo lavoro, suddiviso in due parti, delinea da un lato la struttura del Regesto, dall'altro esamina minuziosamente i vari tipi di negozi documentati nella Sabina del secolo VIII, i formulari in uso presso i rogatari, nonché il comportamento di questi ultimi. Va detto che l'identificazione dei documenti da prendere in considerazione per una indagine di carattere diplomatistico circoscritta al Ducato spoletino è facilitata, per il secolo VIII, dal costante riferimento a questo o a quel duca nella formula della datazione; viceversa, procedendo nel tempo, questo elemento viene a mancare e se anche è espressa (ma non sempre) la località nella quale il documento è stato redatto, questa non basta a determinare se la carta vada attribuita o meno al ducato, i cui confini non ancora conosciuti nei dettagli ed alquanto fluttuanti non permettono di delinearne con chiarezza l'evoluzione territoriale.

Per quanto riguarda i termini cronologici, si è riusciti a stabilire grosso modo il periodo in cui nell'ambito territoriale prescelto si affermò l'istituto del notariato, periodo collocabile all'incirca tra l'ultimo quarto del secolo XI ed i primi decenni del XII; in base a tale ambito cronologico sono stati fissati i limiti del presente studio, che abbraccia l'arco di tempo compreso tra il 690, anno cui si deve far risalire il documento più antico del *Regestum Farfense*, e il 1115, vale a dire poco prima del passaggio sotto la dominazione normanna della zona sud-orientale del Ducato.

Nell'analisi della documentazione ci si è soffermati in un primo momento sulla partizione più generale (protocollo, testo, escatocollo); in un secondo tempo sono stati considerati gli elementi particolari (*invocatio, datatio, arenga, narratio, dispositio, sanctio, rogatio, completio*). Il lavoro, che ha tra l'altro permesso di delineare secolo per secolo un quadro — sia pur limitato alla documentazione

Desidero ringraziare Arnaldo D'Addario, Attilio De Luca ed Alessandro Pratesi per la cortese attenzione con la quale hanno seguito ed incoraggiato il lavoro, aiutandomi con suggerimenti e consigli preziosi. Non posso poi far a meno di ricordare gli amici che hanno collaborato alla messa a punto della stesura definitiva: Isabella Chirurghi, Stefania Glori, Leonardo e Luisa Musci, Simona Rubini, Nicoletta Valente e Marco Venditelli. Un ringraziamento va infine a Stefania Ricci che ha curato la revisione editoriale e la predisposizione del lavoro per la stampa.

edita — della natura delle carte, ha messo altresì in grado di trarre interessanti considerazioni circa l'evolversi degli usi cronologici, la presenza dell'arenga, la formula iniziale del testo, l'eventuale rapporto tra *confinatio* e formule di pertinenza, i vari tipi di clausole penali con particolare riguardo a quelle spirituali, le sottoscrizioni testimoniali, infine il comportamento del rogatario, evidenziandone in particolare i titoli e la formula di *completio* eventualmente usata, con un tentativo di individuarne anche la zona di attività ed il numero di documenti redatti. Tutto questo anche se non sempre la quantità delle carte disponibili è sufficiente per trarre conclusioni sicure per le singole zone del Ducato.

La maggior parte della documentazione spoletina edita, relativa all'Alto Medioevo, proviene dagli archivi monastici dell'Italia centro-meridionale, Farfa, San Vincenzo al Volturno, San Clemente a Casauria, Montecassino, e nella quasi totalità ci è pervenuta attraverso cartulari e cronache, poiché fino al secolo X inoltrato non possediamo originali.

I documenti spoletini del secolo VIII si trovano quasi interamente nel Regesto di Farfa, con la sola eccezione di una carta contenuta nel *Chronicon Vulturense*¹ e di una del *Chronicon Casauriense*, edita dallo Zielinski². Dal secolo IX queste fonti si fanno più cospicue, anche se è da tener presente che del *Chronicon Casauriense* possediamo soltanto edizioni parziali, la più estesa delle quali a cura del Muratori nei *Rerum Italicarum Scriptores* (ora controllabile attraverso la riproduzione del codice parigino che tramanda l'originale del *Chronicon*) riporta un numero assai esiguo di documenti privati. Con il secolo X si ha una prevalenza della documentazione relativa alla parte orientale del Ducato, e se in un primo tempo tale prevalenza è limitata alle zone abruzzesi, con la metà del secolo si cominciano a trovare anche carte relative ai territori marchigiani, tramandateci, oltre che dal *Regestum Farfense*, dagli archivi di altri monasteri destinati, in prosieguo di tempo, ad acquisire un'importanza notevole, come Fonte Avellana e Chiaravalle di Fiastra; a questi documenti vanno aggiunti quelli trascritti nel codice 1030 dell'Archivio Diplomatico di Fermo. Il secolo XI è il periodo d'oro per la documentazione del Ducato spoletino, essendo l'unico momento in cui possediamo un notevole quantitativo di carte per tutte le singole zone del Ducato; alle fonti sopraddette si aggiungono infatti il ricchissimo archivio del monastero di S. Croce di Sassovivo, che ci consente di studiare le caratteristiche del documento notarile nelle zone di Foligno e Bevagna, alcune carte dell'archivio di Montecassino e del *Registrum Petri Diaconi* edito dal Gattola, ed il più antico documento dell'archivio di San Concordio di Spoleto, oggi presso l'Archivio capitolare di questa città.

¹ CHR. VULT., doc. 24.

² CDL, doc. 97. Si è seguita l'edizione dello Zielinski anche per le datazioni di alcuni documenti del Regesto di Farfa, ritenute più attendibili di quelle proposte da Giorgi e Balzani. Per ragioni di chiarezza si è anche mantenuta la distinzione tra rogatari omonimi, operata mediante aggiunta dell'ordinale al nome, in ZIELINSKI, *Studien*.

II

L'AMBITO GEOGRAFICO

Non conosciamo con certezza l'anno a cui risale la fondazione del Ducato spoletino poiché l'unica fonte longobarda che tratti in modo relativamente esauriente il periodo più antico, l'*Historia Langobardorum* di Paolo Diacono, è del secolo VIII, e fornisce in proposito dati piuttosto ambigui: « fama est enim tunc eundem regem (Alboino?), per Spoletium Beneventum pervenisse eandemque regionem cepisse »¹. La storiografia moderna è propensa ad accogliere la tesi di Giampiero Bognetti, secondo cui all'origine della dominazione longobarda nell'Italia centrale non vi sarebbe stata una regolare discesa di truppe guidate dal re, bensì l'azione disordinata di gruppi di guerrieri ex-federati dei Bizantini, fatto questo che spiegherebbe anche la relativa autonomia di Spoleto dal potere centrale². Alla luce di questa tesi si possono comprendere le vicende che, secondo il Bognetti, portarono alla nascita del Ducato. Il primo duca, Faroaldo I, fu uno dei capi longobardi federati ai Bizantini agli ordini del curopalate Baduario, ma in seguito al fallito pronunciamento antilongobardo organizzato da quest'ultimo nel 575, Faroaldo, ribellatosi ai Bizantini, occupò in un primo tempo Classe, passando poi con le sue truppe — che per forza di cose dovevano essere ingenti — nell'Italia centrale, ove, presumibilmente nel 576, fondò il Ducato³.

La scelta di Spoleto come sede sovrana può ricollegarsi da un lato alla natura del luogo, che offriva a Faroaldo un baluardo difensivo contro eventuali attacchi da parte dei bizantini; dall'altro, alla tendenza, da parte dei capi longobardi, ad evitare di prendere stanza nelle antiche sedi metropolitane, in modo da spezzare qualsiasi legame politico con il passato⁴.

Per ciò che riguarda l'estensione territoriale, possiamo supporre che all'inizio il Ducato di Spoleto non fosse più ampio degli altri ducati longobardi

¹ Paolo Diacono, III, cap. 32. Vedi anche GASPARRINI LEPORACE, p. 7.

² Cfr. GASPARRI, *Il ducato*, pp. 78-79, e più in generale GASPARRI, *I duchi*.

³ Cfr. BOGNETTI, ed anche CONTI, *Il ducato*.

⁴ Cfr. CONTI, *La sede sovrana*, p. 62; CONTI, *Il ducato*, p. 30.

della Tuscia⁵. Non possediamo in effetti dati precisi prima del secolo VIII, quando ormai il Ducato aveva raggiunto la massima espansione territoriale in età longobarda. A quell'epoca erano soggette alla dominazione ducale la Sabina, Fermo, Camerino, i gastaldati pontano e narnatino, nonché la zona della Marsica.

Con l'avvento della dominazione franca e in particolare dal momento della incoronazione imperiale di Carlo Magno, diviene più difficile seguire l'evoluzione dei confini poiché, come si è detto, scompare dalle carte ogni accenno al duca, menzionato d'ora in avanti solo in via del tutto eccezionale. Nonostante ciò si sono potuti acquisire elementi significativi grazie anche all'ausilio dei diplomi imperiali. Sappiamo ad esempio che dopo l'801 furono annessi al Ducato i territori di Amiterno, Forcone, Valva, Teramo, Chieti, Ascoli, Foligno, Nocera Umbra ed Assisi⁶; ancora, in tre placiti dell'imperatore Ludovico II tenuti a Casauria il 3, 4 e 6 dicembre 873, troviamo documentata quella che è forse la massima espansione territoriale raggiunta dal Ducato di Spoleto, che comprendeva all'epoca i territori di « Balba, Reate, Marsi, Furcone atque Amiterno, et Spoleti, Nursia, nec non et Cicoli, Turre, Interocrum, Noberium, Narnate, Asculum. Aprutiumque simul et Terame, Ascisium, Fulgineas, Nucerie, Camerinum, Firmo, Teate »⁷, cui è da aggiungere anche la zona di Penne⁸.

Se le variazioni territoriali nel corso dell'alto medioevo fanno pensare ad un progressivo rafforzamento del Ducato, in realtà all'interno l'assetto politico subì modifiche tali da ridurre il territorio ad un agglomerato di gastaldati e comitati, privi oltretutto di stabilità, dimodoché il potere centrale esisteva soltanto di nome.

Tra il 920 ed il 935 la parte meridionale della Sabina si staccò dal Ducato passando sotto il dominio del Pontefice, che vi insediò due suoi rappresentanti; sempre per il secolo X, più precisamente negli anni tra il 984 e il 989, sono da prendere in considerazione anche due documenti riportati nel *Chronicon Vultur-nense*, che pur risultando redatti entrambi nella zona di Capua (territorio del tutto al di fuori dell'orbita spoletina), presentano però caratteristiche diplomatiche che richiamano la documentazione del Ducato⁹. Né peraltro siamo in grado di fornire altra spiegazione di questa anomalia se non quella, sin troppo ovvia, di un errore di lettura della data topica da parte del compilatore della cronaca.

Con il secolo XII l'integrità territoriale del Ducato cominciò poco a poco a venir meno. Nel 1115 si staccarono da Spoleto i territori marchigiani, primo fra tutti Camerino che proprio in quell'anno si eresse a libero comune; quindici anni più tardi i Normanni conquistarono i territori abruzzesi e li unirono al

⁵ Cfr. in generale CONTI, *L'Italia bizantina*.

⁶ Cfr. BRUNTERC'H, p. 212.

⁷ MANARESI, pp. 270 e sgg., nn. 274-276.

⁸ Cfr. BRUNTERC'H, *Les circonscriptions*, p. 211.

⁹ Cfr. CHR. VULT., docc. 173, 177.

Regno di Sicilia. In tal modo, quando nel 1198 Innocenzo III affermò la sua sovranità sul Ducato, questo era ormai ristretto alla zona di Rieti con Farfa, ed ai comitati di Foligno, Spello, Bevagna, Montefalco, oltre ai territori di Cascia e Norcia.

La storiografia ha tentato più di una volta di ricostruire la carta storica del Ducato spoletino cercando di individuare, nel modo più preciso possibile, le aree territoriali che lo componevano; allo stato attuale delle indagini, se non si è riusciti ad identificare tutto il complesso dei toponimi che compaiono nelle fonti, siamo peraltro in grado di tracciare, in linea di massima, una mappa delle principali « circoscrizioni », grazie soprattutto ai contributi apportati dagli studi di Hermann Müller, di Emilia Saracco Previdi, di Emma Taurino e da ultimo, ma di non minore importanza, di Jean Pierre Brunterc'h¹⁰.

Se la Saracco Previdi e la Taurino hanno studiato alcune zone delimitate — rispettivamente la Sabina e la contea di Fermo — il Müller ed il Brunterc'h hanno preso in esame l'intero ducato offrendoci un quadro presumibilmente abbastanza vicino a quella che dovette essere la situazione reale nei secoli VIII-XII.

I territori facenti parte dell'odierna Umbria erano inclusi nei gastaldati pontano e narnatino. Il primo comprendeva i territori di Visso, Norcia e Cascia, sino al confine con il secondo, in cui si trovavano, oltre alla zona di Narnate, i territori a sud di Leonessa¹¹. Nel secolo XI, più precisamente tra il 1022 e il 1024, nei documenti del *Regestum Farfense* comincia ad esser menzionato il gastaldato equano, probabilmente un gastaldato minore¹², che comprendeva tuttavia un territorio abbastanza vasto: oltre ad incorporare tutto quello che era stato il gastaldato narnatino, includeva infatti l'odierno casciano fino a Savelli che in passato era stata una « curtis » ducale.

Per quel che riguarda il reatino, questo gastaldato, secondo la Saracco Previdi, si può dividere in otto circoscrizioni, compresa la zona di Amiterno, che dovrebbe essere considerata in realtà nell'ambito dei territori abruzzesi e di cui parleremo oltre. Ci limiteremo in questa sede ad una descrizione sommaria delle altre sette zone, così come formulata dalla Previdi nel suo lavoro, cui si rinvia per un'analisi più approfondita:

1. *Rieti e circondario reatino* — Comprende il territorio intorno alla città. La circoscrizione, fa notare la Previdi, doveva rivestire una importanza determinante poiché costituiva da un lato il centro politico del gastaldato, dall'altro il punto d'incrocio di grossi nodi stradali e fluviali.

¹⁰ Cfr. per la citazione di questi studi, *Opere citate in forma abbreviata*, pp. 11-13.

¹¹ Cfr. FABBI, p. 16, nonché BRUNTERC'H, pp. 218-219.

¹² I gastaldati minori o *ministeria* erano circoscrizioni territoriali comprese nell'interno di un altro gastaldato, alle quali era preposto un gastaldo-conte; cfr. TAURINO, p. 662.

2. *Gastaldato narnatino* – Anche Narnate fu probabilmente il centro di una zona politica determinante, specie nel IX secolo. Il territorio comprendeva, oltre alle zone dell'odierna Umbria, la parte settentrionale della valle del Velino e parte dei monti Suburbi. Dalle carte del *Regestum Farfense* si desume che la rete viaria della zona doveva aver raggiunto un forte grado di sviluppo, anche in considerazione del fatto che il territorio era prevalentemente montuoso. In particolare, due documenti parlano di una « via publica » e di una « via antiqua »¹³; da quegli stessi documenti si deduce che, attorno al 953, Narnate fu ridotta a gastaldato minore.

3. *Terrae Flagrinensis o Falagrine* – Il toponimo è oggi proprio di una valle nei pressi di Cittareale, poco distante da Rieti. La circoscrizione comprendeva presumibilmente una fascia di territorio tra Narnate ed Interocro (Antrodoco). Anche in questo caso ci troviamo in presenza di una zona prevalentemente montuosa, ma ben collegata attraverso l'arteria della via Salaria. Nell'XI secolo la circoscrizione divenne sede di gastaldato minore¹⁴.

4. *Interocro* (Antrodoco) – Secondo il Müller, Interocro nel corso dell'VIII secolo costituiva una *curtis* ducale, con una estensione territoriale comprendente la parte orientale della zona circostante Rieti, sulla destra del Velino, oltre alle località di Arriano, Costa San Quirico, Castello di Corno, Rascino, la *massa Sextunum*, la *curtis Vallante*, parte dei monti Suburbi ed il monte Cinno¹⁵. Da alcuni documenti del *Liber Largitorius* e del *Regestum Farfense* si desume che la zona divenne sede di gastaldato minore a partire dal 969¹⁶, ed in tale condizione rimase fino alla fine del secolo XI.¹⁷

5. *Eiculis* – Secondo le argomentazioni del Fatteschi¹⁸, recepite poi dal Müller¹⁹, il gastaldato cicolano sarebbe stato sinonimo di quello equano, ed in proposito l'erudito umbro ricorda alcuni documenti in cui sono nominati tra l'altro luoghi « infra castaldatum Equanum et infra territorium Narnatinum », fra i quali Chiavano. È da notare peraltro che le carte cui il Fatteschi fa riferimento sono assai tarde (sec. XI), ed oltretutto nel secolo VIII *Eiculis* non viene mai ricordata come sede di gastaldato. Sulla base di queste argomentazioni e considerando che il gastaldato Equano compare, come si è visto, solo a partire dal

¹³ RF, docc. 537, 564, nonché SARACCO PREVIDI, p. 670.

¹⁴ Cfr. RF, doc. 581: « in castaldatu Falagrēnsi in loco qui nominatur Bacunius »; ed anche SARACCO PREVIDI, p. 662, n. 277.

¹⁵ Cfr. BRUNTERC'H, pp. 223–224.

¹⁶ Cfr. LIB. LARG. doc. 324; RF, docc. 461, 554, 1082; infine SARACCO PREVIDI, p. 662, n. 275.

¹⁷ Cfr. BRUNTERC'H, p. 223.

¹⁸ FATTESCHI, p. 245, n. XXVIII.

¹⁹ MÜLLER, p. 42.

1022–1024, si può concludere che si trattava di due diverse zone ben distinte tra loro²⁰; tale interpretazione della Saracco Previdi è stata successivamente rafforzata dal Luzzatto, il quale ha affermato che i territori di Valva, Cicoli ed Amiterno erano confinanti tra loro²¹. L'ubicazione geografica della circoscrizione era nella zona sud-orientale del reatino, più precisamente lungo il corso dei fiumi Salto ed Imele²². Le carte del *Regestum Farfense* menzionano molti toponimi di questo territorio, ma di nessuno è rimasta purtroppo traccia alcuna.

6. *Tore e Massa Torana* – Questi due toponimi ricorrono nei documenti del *Regestum Farfense* soltanto dal secolo IX, ma molto di frequente. La *massa* Torana, situata ad una ventina di chilometri a sud di Rieti, era bagnata dal fiume Turano e si spingeva fino all'odierno Vivaro Romano. A partire dal 941 figura come sede di gastaldato comprendente i territori sul fiume Turano con Castel di Tora, Paganico Sabino, Pozzaglia Sabina e Vivaro Romano²³.

7. *Farfa e Sabina* – È la zona più direttamente influenzata dal monastero di Santa Maria di Farfa; l'ubicazione geografica faceva sì che il territorio fungesse da cuscinetto tra il Ducato di Spoleto ed il *Patrimonium Sancti Petri*: non ci soffermeremo in questa sede sulla topografia della regione, rinviando per l'argomento ai più volte citati lavori del Müller e della Saracco Previdi; si ricorderà soltanto che la Sabina fu la prima zona a staccarsi dal Ducato.

I territori marchigiani cominciano a comparire nei documenti soltanto con il secolo X, sebbene annessi al Ducato sin dalla fine del secolo VI. In un livello del 947 viene menzionata per la prima volta la città di Ascoli²⁴; Camerino appare in una vendita del dicembre 975²⁵ che costituisce, in ordine cronologico, il primo originale edito per questo territorio; poco più tardi abbiamo la prima menzione di Fermo in una *convenientia* riportata in un codice appartenente all'archivio diplomatico del Comune, conservato nella locale sezione di Archivio di Stato²⁶.

La zona di Foligno appare per la prima volta in un documento del secolo X, più precisamente una *charta donationis* del 12 marzo 928²⁷; occorre tuttavia arrivare alla fine del secolo successivo per trovare un grande quantitativo di originali che ci consente di effettuare considerazioni anche per quest'area.

²⁰ Cfr. SARACCO PREVIDI, p. 671, n. 350.

²¹ LUZZATTO, p. 39.

²² Cfr. SARACCO PREVIDI, p. 671.

²³ Cfr. BRUNTERC'H, p. 222.

²⁴ Cfr. RF, doc. 354.

²⁵ Cfr. CAFA, doc. 1.

²⁶ Cfr. ADF, doc. 1.

²⁷ Cfr. RF, doc. 341.

Per ciò che concerne i territori abruzzesi si può osservare che dell'epoca anteriore al secolo IX possediamo soltanto tre documenti, uno relativo alla Marsica, in data gennaio 761²⁸, un altro, posteriore di circa venti anni (luglio 782), redatto nella *curtis* di San Pietro in Trita²⁹ ed infine un terzo del territorio di Penne³⁰. Nel secolo IX si fanno più numerose le carte rogate negli altri centri, Amiterno, Forcone, Chieti, Penne, Valva. Circa l'estensione territoriale, possiamo far affidamento soltanto sui pochi dati forniti dal Fatteschi, dal Müller, dalla Saracco Previdi e dal Brunterc'h per Amiterno. Il Fatteschi definisce la zona come l'ultimo confine della Sabina³¹; Amiterno era infatti confinante ad ovest con il gastaldato di Interocro e a nord con la Valle Donica, mentre rimane più difficile stabilire il confine orientale; sappiamo tuttavia che la linea perimetrale della circoscrizione correva lungo Cresta di Rotigliano, il corso dell'Aterno, il corso del Raio, « Foruli », San Silvestro, Vigliano, Rocca di Corno, Amiterno, Castello di Corno. Nel secolo VIII, ai tempi del duca Teodicio, la zona costituiva una *curtis* ducale³²; dall'898 compare come *castaldatus*³³, alla pari degli altri comitati abruzzesi; in particolare Valva e Marsi secondo il Müller sarebbero stati sede addirittura di gastaldati maggiori³⁴, ed a tal proposito è sorto il dubbio circa la dipendenza di Amiterno da Rieti o da Valva, nel senso che è verosimile che la zona sia a volte sfuggita al controllo di Rieti ed abbia risentito dell'influenza della parte meridionale del Ducato, se è vero che alcuni duchi beneventani possedevano beni nella regione³⁵. È per questo motivo, oltre, naturalmente, ai caratteri diplomatici della documentazione, che a nostro parere Amiterno non può aver costituito una « circoscrizione » del gastaldato Reatino, anche se sembra chiaro che nei secoli XI e XII il territorio dipendesse da Rieti.

La coesistenza di tutti questi centri di potere all'interno del Ducato portò inevitabilmente ad un ulteriore indebolimento dell'autorità centrale, già di per sé ostacolata dalle ingerenze dell'imperatore e del pontefice; si può anzi affermare, con Alessandro Pratesi, che dal secolo IX in poi l'espressione Ducato di Spoleto rappresentò soltanto un termine geografico³⁶.

²⁸ Cfr. RF, doc. 43.

²⁹ Cfr. CHR. VULT., doc. 24.

³⁰ Cfr. CDL, doc. 97.

³¹ FATTESCHI, p. 134.

³² Cfr. RF, docc. 53, 86, 108, 143, 152; nonché MÜLLER, p. 38; SARACCO PREVIDI, p. 671.

³³ Cfr. RF, doc. 340.

³⁴ MÜLLER, p. 38.

³⁵ Cfr. BRUNTERC'H, p. 228.

³⁶ PRATESI, p. 262.

III

CARATTERI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE SPOLETINA

Nell'analizzare il complesso della documentazione del secolo VIII si è considerato non soltanto il periodo longobardo, bensì l'arco di tempo che intercorre tra la data della prima carta tramandata dal *Regestum Farfense* e quella della incoronazione imperiale di Carlo Magno. Ciò in quanto il passaggio alla dominazione franca non comportò immediatamente sostanziali variazioni nel ruolo dei notai e della struttura del documento, eccezion fatta per la sostituzione, d'altronde ovvia, della formula « regnante domno Karolo excellentissimo rege Francorum atque Langobardorum » a quella « regnantibus domno Desiderio et Adelchis filio eius piissimis regibus ». In effetti, le innovazioni sostanziali cominciarono a manifestarsi solamente dopo la nascita del Sacro Romano Impero.

Relativamente al secolo VIII il *Regestum Farfense* ci offre una documentazione cospicua soltanto per la zona di Rieti e per la Sabina, né peraltro il *Chronicon Vulturense*, con una sola carta, presenta un quadro sufficientemente chiaro per la zona abruzzese. In questo periodo il tipo di negozio più documentato è la donazione alla quale si accompagna molto spesso l'oblazione, ossia l'offerta, oltre che dei beni, della persona stessa del donatore all'ente ecclesiastico, ai fini della salvezza eterna. Troviamo poi, in ordine numericamente decrescente, carte di vendita, lasciti testamentari, ed infine *convenientiae*. Tale termine si trova nella legislazione longobarda per designare un accordo scritto tra « plures homines »: il legislatore sente la necessità di intervenire nel caso in cui una delle parti dovesse venir meno agli impegni¹. In realtà la *charta convenientiae* non costituiva un vero e proprio negozio reale, ma poteva dare forma a tutta una serie di contratti che comportavano effetti giuridici diversi.

Il documento spoletino del secolo VIII inizia sempre con l'invocazione verbale; non si sa se quella simbolica sia stata omessa dai compilatori del *Rege-*

¹ Cfr. in particolare *Liutprandi leges*, a. 717, II, *De testibus* 8, in LEG. LANG. p. 110.

stum o se realmente non venisse usata nel territorio del Ducato; è da ritenere peraltro molto più probabile la prima ipotesi per il fatto che l'invocazione simbolica viene a mancare in tutte le carte del *Regestum Farfense* e non soltanto in quelle spoletine. D'altronde occorre tener conto del fatto che i compilatori sia del *Regestum*, sia degli altri cartulari monastici, di norma non riproducevano fedelmente il documento, anzi, addirittura tentavano di adattare il latino del secolo VIII a quello della loro epoca, e ciò appare ancor più grave di quanto non possa sembrare in un primo momento, quando si consideri lo stato delle fonti documentarie relative al Ducato di Spoleto.

L'invocazione verbale prevalente è « In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi », ma si trova spesso anche « In nomine Domini nostri Iesu Christi »; per sei volte compare « In Dei nomine »; una volta « In nomine domini Dei nostri » (potrebbe però trattarsi di un errore del copista); una volta « In nomine Dei salvatoris nostri Iesu Christi »; una volta « In nomine Domini »; una volta « In Christi Dei omnipotentis nomine », formula quest'ultima ripresa probabilmente da quella in uso nella cancelleria regia longobarda².

La data cronica si trova generalmente nel protocollo, secondo i dettami giustiniani che avevano invertito l'uso precedente di considerare il documento alla stregua di una lettera; vi sono peraltro alcune eccezioni in cui la *datatio* si trova nell'escatocollo, prima delle sottoscrizioni testimoniali³, a riprova della persistenza dell'uso di presentare negozi giuridici diversi sotto una forma legata a modelli antichi. La formula consta generalmente dell'indicazione dell'anno di governo del duca — limitatamente alle carte redatte nel territorio sabinense si trova anche l'anno di governo del gastaldo di Rieti —, del mese e dell'indizione. Per quest'ultima, il computo in uso in tutto il secolo VIII è quello bizantino.

Nel periodo del duca Lupo (745–751), nei documenti in cui non è menzionato il gastaldo di Rieti, compare all'interno della *datatio* la formula di devozione « temporibus domni Luponis... anno in Dei nomine ». In un primo tempo nella formula di datazione compare soltanto il nome del duca; dal 764 in poi, con il duca Teodicio, viene inserito anche il nome del re (« regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchis filio eius »)⁴, menzionato precedentemente soltanto negli anni dal 752 al 757, in un momento in cui il trono ducale era vacante e la sovranità su Spoleto era esercitata probabilmente dallo stesso re Astolfo per mezzo di suoi gastaldi. In ogni caso, nei documenti di questo periodo, il sovrano è menzionato sempre come tale, e mai come duca di Spoleto (« Regnante domno nostro Haistulfo viro excellentissimo rege »).

La titolatura usata per Desiderio è quella già ricordata « piissimus rex », mentre per il duca le carte riportano il titolo « domnus... gloriosus et summus

² Cfr. CHROUST, p. 17, ed anche BRÜHL, *Studien* e BULLOUGH.

³ Cfr. RF, doc. 43.

⁴ RF, doc. 57.

dux », che ha una certa affinità con quello usato nei diplomi ducali di Benevento, dove peraltro il primo aggettivo è al grado superlativo (« vir gloriosissimus N. summus dux gentis Langobardorum »)⁵.

Di recente però il Brühl ha avanzato l'ipotesi di un errore paleografico compiuto da Gregorio di Catino, il quale avrebbe interpretato male un compendio che potrebbe esser stato « glmus » per « gloriosissimus », ragion per cui la titolatura ducale, nelle carte spoletine, potrebbe esser stata in realtà « domnus N. gloriosissimus... dux »⁶, che corrisponde a quella dei documenti privati beneventani. Dal 761, cioè dall'ascesa al trono ducale di Gisulfo, compare la formula « sed et temporibus domni N. gloriosi et summi ducis ducatus spoletani »; manca generalmente la menzione dell'anno di ducato e vi è soltanto il ricordo del mese e dell'indizione.

Il testo inizia di frequente con una arenga le cui formule, nel Ducato di Spoleto, sono nella maggior parte dei casi costruite su citazioni bibliche, anche se non mancano quelle di carattere giuridico; pur tuttavia i concetti sono elaborati in modo tale da esser comprensibili a tutti. Ad eccezione del proemio nel quale è espresso il principio che è bene documentare per iscritto l'azione giuridica (« quotiens aliqua inter partes bono ordine conveniunt oportet testimonio scripturae roborari, ne in posterum, propter longinquitatem dierum aut annorum spatia, oblivione ducta, aliqua nascatur intentio »), e che compare tanto in carte di donazione, che di vendita e permuta,⁷ le altre arenghe sono di norma legate ciascuna ad un determinato tipo di negozio. La contemporanea comparsa di alcune di queste in atti di donazione e di permuta può essere indice dell'esistenza di un formulario non ancora sufficientemente preciso⁸; va peraltro osservato che nelle carte redatte da un medesimo rogatario, ad esempio *Godipertus I*, compare il medesimo concetto anche in documenti di natura diversa, il che potrebbe far pensare ad una tendenza dei redattori all'uso costante di una stessa formula⁹.

In molti documenti del secolo VIII manca la *narratio*, per cui il passaggio dall'arenga alla parte dispositiva avviene tramite espressioni tipo « quapropter » o « qua de re »; quando non c'è arenga, il testo può iniziare con espressioni come « constat me » o « constat nos »; altre volte infine l'inizio del testo esprime concetti che sembrano propri di un'arenga, anche se dal punto di vista diplomatico questi non costituiscono una partizione a sé stante¹⁰. La *dispositio* varia a seconda

⁵ Cfr. KAMINSKY, pp. 8–9.

⁶ Cfr. BRÜHL, *Studien*; ID. *Urkunden*, pp. 231–249.

⁷ RF, docc. 3, 4, 28, 49.

⁸ Cfr. RF, doc. 8 (permuta), 20 (donazione), 38 (donazione), 47 (testamento), 1224 (donazione).

⁹ Cfr. RF, docc. 8, 38.

¹⁰ Cfr. RF, doc. 26 ove il testo inizia: « Hoc testamentum constitutum dicens: laudabilis, misericors, omnipotens Deus qui dedit remedium hoc mundanda peccata. Sicut rogamus extinguit latex sic helimosina purgat peccata. Quamobrem ego ... ».

delle categorie negoziali: tenuto conto della fonte alla quale attingiamo, è di gran lunga prevalente la donazione « pro anima », espressa per lo più con la formula « pro remedio animae meae ».

I verbi dispositivi, di norma *dare, tradere, donare, vendere, concambiare*, sono spesso usati contemporaneamente, sì da indurre a pensare che il rogatario non avesse ben chiaro il senso dell'azione giuridica. È da notare che il verbo è di frequente al passato, dato ancor più interessante se si considera che in tali casi il testo inizia sempre con « constat me »: non si può di certo sostenere, sulla base di questo solo elemento, che il documento redatto in siffatta forma avesse carattere di « notitia »¹¹, pur tuttavia l'ipotesi rimane assai suggestiva.

Svariate sono le formule di pertinenza, il cui uso è costante per tutto il secolo VIII. Ciò che colpisce rispetto ad altre zone è il fatto che nelle carte spoletine non esiste, per le *res accessoriae*, una formula « standard », il che lascia pensare che vi fosse, nell'autore del documento, la volontà di identificare l'oggetto del negozio proprio attraverso le pertinenze, in quanto le *res accessoriae* menzionate erano riferibili soltanto a quell'immobile e non ad altri: questo perché, almeno di norma, il formulario del secolo VIII non prevede la *confinatio* per circoscrivere esattamente il bene alienato¹².

Le clausole penali sono di tre tipi. La *sanctio* spirituale è riscontrabile per lo più nelle *chartae donationis* e nei testamenti, quasi a voler dare un senso di sacralità al negozio in questione. A differenza di quanto osservato per l'arenga, in questo caso esiste, almeno per il secolo VIII, una formula « tipo » che si ritrova nei documenti in modo più o meno elaborato. Relativamente alle donazioni, ad esempio, in una carta del maggio 747 si legge: « si quis contra cartulam istam donationis ire aut vexare voluerit, in iram Dei et beatae sanctaeque Mariae incurrat, et cum Iuda traditore habeat portionem »¹³; in un documento dello stesso anno troviamo: « ...et qui hoc praesumpserit, in iram Dei et sanctae eius genitricis Mariae incurrat et cum Iuda traditore Domini habeat portionem et hoc quod repetit non valeat vindicare »¹⁴; e ancora, in una carta del febbraio 773: « et si aliquis ex meis parentibus vel quaelibet persona hominum suptrahere voluerit, incurrat in iram Dei et beatae Mariae ipsius genitricis et cum Iuda traditore habeat portionem »¹⁵.

Quanto alla formula in uso per i testamenti possiamo far riferimento ad una sola carta del maggio 792, in cui si legge: « qui vero de hoc testamento aliquid minuerit vel subtrahere voluerit, minuat ei Deus dies vitae huius, insuper

¹¹ Sulla distinzione tra *charta* e *notitia*, divenuta classica dopo che ne ebbe trattato HEINRICH BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlin 1880, pp. 8-17, 44 sgg., cfr. ora ASUTTI, pp. 432-445.

¹² Vi sono solo tre eccezioni: RF, docc. 19, 109, 152.

¹³ RF, doc. 19.

¹⁴ RF, doc. 27.

¹⁵ RF, doc. 87.

et subtrahatur a regno eius et in iudicio, ubi libratum Dominus dabit iudicium, cum reprobis in inferiorem inferno demergatur ibique cum impiis et peccatoribus in saecula saeculorum crucietur »¹⁶. Considerando la data del documento viene da pensare che la *sanctio* spirituale sia venuta in uso nei testamenti assai più tardi che nelle donazioni, anche se, come abbiamo visto, il numero delle carte che si è potuto esaminare è piuttosto esiguo.

Nelle carte di vendita e di permuta in sostituzione della *sanctio* spirituale è facile trovare una pena pecuniaria a salvaguardia della stabilità del contratto stipulato; è tuttavia da segnalare una *cartula concambiationis* del novembre 745, in cui si trovano entrambe le formule: « et qui hoc praesumpserit facere, in primis in iram Dei incurrat et anathemati subiaceat a CCCXVIII^{us} patribus, insuper poenam exolvat auri libras duas et cartula ista in sua permaneat stabilitate »¹⁷. Dalla seconda metà del secolo VIII la pena pecuniaria appare espressa in una formula di *sanctio* che prevede la corresponsione, da parte del contravventore al dettato del negozio, di una ammenda pari al doppio del valore dell'oggetto alienato. Tale formula era destinata ad avere successo nei secoli a venire e non solo nel territorio del Ducato, ma in tutta Italia.

Di seguito alle clausole penali si trova di norma la *rogatio*, espressa generalmente con la formula « unde pro stabilitate vestra N. N. scribere rogavimus »; tuttavia, già dalla seconda metà del secolo, il suo uso comincia a farsi meno frequente, lasciando il posto alla dichiarazione del rogatario di aver scritto il documento: « quam vero cartulam istam ego N. N. scripsi ».

Le sottoscrizioni testimoniali oscillano fortemente nel numero, e rappresentano l'elemento su cui poggia, in questo periodo, la credibilità del documento: non è un caso, a tal proposito, che molte volte i testimoni dichiarino le proprie qualifiche. C'è una netta prevalenza di sottoscrizioni che all'apparenza — ossia a tener conto dell'espressione usata « ego N. N. testis subscripsi » — sembrerebbero autografe, ma probabilmente sono per buona parte di mano dei rogatari, poiché è impensabile in quell'epoca un grado di alfabetismo così alto nei ceti sociali coinvolti nella produzione delle carte.

Il notariato spoletino nel secolo VIII è stato recentemente analizzato dallo Zielinski¹⁸, che è arrivato a classificare i rogatari in tre categorie: scrittori occasionali d'ogni specie; scrittori ecclesiastici; scrittori pubblici professionali, categoria quest'ultima comprendente i funzionari della cancelleria ducale che rogavano anche carte private (Dagarario o Dagarino e Landemario notai). Lo stesso Zielinski ha per altro affermato che un confronto tra documenti dovuti a categorie diverse di redattori è possibile soltanto in via generale, data l'uniformità con cui Gregorio da Catino ce li presenta.

¹⁶ RF, doc. 152.

¹⁷ RF, doc. 8.

¹⁸ ZIELINSKI, *Studien*, pp. 209-210.

Il nome dello scrittore compare nella *rogatio* o nella sua dichiarazione di aver redatto il documento, cosa questa più frequente dopo la caduta del regno longobardo. Non è possibile stabilire con precisione, afferma il Pratesi, se ciò sia indice di una presa di coscienza da parte del rogatario della propria funzione¹⁹, anche se tale ipotesi potrebbe trovare un'indiretta conferma nel fatto che la formula della *completio*, che appare per la prima volta in un documento del 16 ottobre 757²⁰, è usata in seguito da scrittori che di norma sembrano esser forniti di una maggiore preparazione, come ad esempio *Stephanus notarius*.

Allo stesso modo dei testimoni, anche i rogatari sono soliti evidenziare i propri titoli; occorre peraltro precisare che non sempre lo scrittore che si qualifica come *notarius* è veramente tale, sia perché non esisteva allora una scuola che preparasse alla professione e che rilasciasse un titolo specifico; sia perché, molto probabilmente, quel titolo era limitato ai soli ufficiali della cancelleria ducale, dai quali gli altri rogatari — ecclesiastici e laici — lo avrebbero ripreso, insieme con la struttura del documento. Sulla base di tali considerazioni il Pratesi conclude che i Longobardi trasmisero ai Franchi soltanto un nome e non una istituzione²¹.

* * *

Con il secolo IX comincia a delinarsi in certo qual modo una differenza tra aree diplomatiche all'interno del Ducato, distinzione che giungerà al suo culmine duecento anni più tardi. Tale fenomeno è da ricollegare ad un lento processo evolutivo della struttura documentaria, i cui elementi più significativi in questo periodo sono costituiti dalla apparizione di alcune tipologie contrattuali nuove, quali il memoratorio e la *precaria*. Diffuso soprattutto nell'Italia meridionale, il memoratorio rappresenta, allo stesso modo della *notitia* nell'Italia centro-settentrionale, il ricordo di una azione giuridica già avvenuta. In principio però, esso si pone come un documento accessorio rispetto a quello principale, la cui ragion d'essere è nel garantire nei suoi diritti chi abbia concluso, per lo più come destinatario, un certo tipo di negozio. Non è pertanto da escludere un richiamo alla *epistula traditionis* dell'età antica, con la quale si integrava l'atto di compravendita²².

Nella funzione di documento accessorio nei confronti di quello principale vanno probabilmente ricercati i motivi della frequente omissione nel memoratorio di alcuni punti salienti della *charta*. Da ciò deriva anche la formula stringata tipica del memoratorio stesso.

¹⁹ PRATESI, p. 225.

²⁰ Cfr. RF, doc. 40.

²¹ PRATESI, p. 260.

²² Sull'*epistula traditionis* cfr. VOLTERRA, pp. 333-339, in particolare p. 338.

Un piccolo gruppo di questi *memoratoria* si trova anche tra le carte spoletine; si tratta di otto documenti, sei dei quali redatti nel secolo IX e probabilmente tutti relativi alla parte occidentale del Ducato; gli altri due sono del secolo XI, uno relativo alla Sabina, l'altro al Folignate²³. Ovviamente saranno presi in considerazione soprattutto quelli del secolo IX, anche perché, essendo questi circoscritti in un arco di tempo di circa trent'anni (dal 19 gennaio 808 al luglio 837), riuscirà più facile rintracciare eventuali elementi comuni.

Il protocollo consta della sola invocazione verbale « in Dei nomine » dopo la quale inizia senz'altro il testo. È interessante a tal proposito osservare le espressioni con cui questo viene generalmente introdotto: « notitia brevis », o « breve recordationis qualiter », poiché da queste possiamo constatare l'avvenuta fusione del concetto di *notitia* con quello di *breve*, equivalente del memoratorio. Il testo inizia dichiarando che all'azione giuridica hanno assistito alcune persone di cui non necessariamente vien fatto il nome, ma che sottoscrivono tutte come testimoni: in un documento del 18 gennaio 817 si legge: « breve recordationis in quorum praesentiam dedit guadium Iohannes filius Teodati de Nola Ansifrido advocato, ut... faceret cartulam in monasterio sanctae Dei genitricis Mariae... »²⁴; in un atto del luglio 837, invece, il testo inizia: « breve memoratorium in praesentia Flodelandi et Teudesindo, Dilli et Odelprandi Adelfusi filii Tacifusi et Tassilonis filii Luponis, Petri filii Guilicisi, Tuscansonis et Romani et Theodori notarii et Iohannis filii Scamperti de Furcona et aliorum plurimorum... »²⁵.

Anche nei memoratori spoletini, come in quelli dell'Italia meridionale, sono omesse alcune parti del documento principale; più precisamente la *narratio*, l'*arenga* e le clausole penali²⁶, dimodoché il testo consta della sola parte dispositiva, in forma più o meno stringata, con verbo espresso al passato. In un documento del gennaio 808 si trovano indicate in modo particolareggiato le *res accessoriae*: « tradidit ei ipsam aecclesiam per singula loca vel vocabula pertinent, casas, vineas, terras, silvas, prata, pascua, ripas, salictas, arbores et poma, cultum vel incultum, omnia et in omnibus et quicquid ad ipsam medietatem de ipso gualdo vel curte et ecclesia Sancti Stephani cum omni dote qui ipsam ecclesiam pertinent »²⁷; nel già ricordato memoratorio del luglio 837 appare la confinazione anche se piuttosto generica: « et optulit ipse Maximus... terram modiorum

²³ D'ora in avanti si parlerà di parte occidentale con riferimento ai territori della Sabina, dell'Umbria meridionale con Spoleto ed alle Marche (anche se il documento di quest'ultima zona oscilla nelle sue caratteristiche tra le diverse aree); di parte orientale relativamente ai comitati abruzzesi e infine di folignate, con riferimento alle zone gravitanti attorno all'Abbazia di Sassovivo nei pressi di Foligno.

²⁴ RF, doc. 229.

²⁵ RF, doc. 281.

²⁶ Fa eccezione il già ricordato documento del 18 gennaio 817, che contiene una *sanctio* materiale: cfr. RF, doc. 229.

²⁷ RF, doc. 186.

quadraginta cum pomis et arboribus suis in fundo Castellione sub via et super via usque in flumine »²⁸.

L'escatocollo è costituito dalla data cronica, calcolata nel secolo IX secondo gli anni dell'imperatore, dalle sottoscrizioni dei testimoni e dalla *completio*; ove questa non compaia, il rogatario si sottoscrive prima dei testimoni. Non abbiamo nei memoratori la tendenza a limitare a tre il numero dei testi al contrario di quanto si comincia a manifestare negli altri tipi di documenti; ciò potrebbe spiegarsi considerando la funzione di garanzia del memoratorio stesso, il quale aveva perciò bisogno di una maggiore credibilità che risiedeva ancora nelle sottoscrizioni dei testimoni.

Relativamente al periodo successivo al secolo IX ci sono pervenuti, come si è detto, soltanto due *memoratoria*, troppo poco per trarre qualsivoglia conclusione; ci limiteremo perciò a rilevare per ognuno gli elementi nuovi e le diversità rispetto al secolo IX. Nel primo documento, del maggio 1045, compare la formula della *rogatio*²⁹, nel secondo, proveniente dall'archivio del monastero di S. Croce di Sassovivo, manca del tutto il protocollo³⁰.

* * *

Anche la *precaria* rappresenta un negozio formale, poiché in essa si configurano diversi tipi di alienazione. Questa circostanza, che non è esclusiva del territorio del Ducato spoletino, è indice di una fase ancora incerta nell'evoluzione delle strutture documentali, in quanto sta ad indicare che non vi era ancora un formulario abbastanza preciso da conferire una propria fisionomia alla documentazione di ciascun tipo di negozio; se ne ha una riprova nel fatto che, nel corso del secolo XI e nei primi anni del XII il numero delle precarie si riduce sensibilmente (per l'area di cui qui ci occupiamo si hanno in tutto tre *precariae* e sette *prestariae* in 115 anni).

Nella *precaria*, come nel memoratorio, il protocollo è costituito dalla sola invocazione verbale, cui si aggiunge a volte la data cronica con riferimento agli anni dell'imperatore; il testo inizia con la *narratio* che si confonde, a volte, con la parte dispositiva, ove l'attestazione del negozio sia fatta con un solo documento di *precaria-prestaria*; vi è sempre una *sanctio* materiale cui segue a volte la *rogatio*, che peraltro diviene sempre più rara. Chiude il testo la data cronica, ove questa non si trovi nel protocollo; l'escatocollo è costituito dalle sottoscrizioni dei testimoni, cui si aggiunge l'eventuale *completio* notarile.

* * *

²⁸ RF, doc. 281.

²⁹ Cfr. RF, doc. 787.

³⁰ Cfr. CASCOS, doc. 110.

Circa le caratteristiche degli altri negozi c'è da osservare che le formule rispecchiano un dettato piuttosto semplice nel territorio sabinense a differenza di quanto avviene nella parte orientale del Ducato, ove l'elaborazione del documento appare più sofferta. Nel reatino si tende a precisare meglio il tipo di negozio e, nei casi in cui il documento specifichi l'oggetto o gli oggetti del negozio stesso, compare di norma il riferimento alla cessione delle carte comprovanti il possesso dei beni in questione. Ma al di là di ogni considerazione d'ordine generale, è necessario soffermarsi attentamente su alcuni aspetti particolari, per poter ben comprendere le modifiche verificatesi nella documentazione franca ed alla nascita dell'Impero. Proprio dal momento dell'incoronazione imperiale di Carlo Magno scompare dalla *datatio* il riferimento al duca, che d'ora in avanti sarà ricordato solo in via eccezionale; si è ritenuto da parte di qualche studioso che i motivi di questo fenomeno vadano ricercati in un sopravvenuto disinteresse dei duchi per Farfa³¹, ma è molto più probabile che la ragione sia dovuta all'avvento di una diversa realtà giuridico-istituzionale che avrebbe portato, con l'andar del tempo, alla dissoluzione politica del Ducato. Altro fattore significativo è costituito dalla pressoché costante presenza, nella documentazione del periodo di Carlo Magno, della formula d'invocazione trinitaria « in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti ».

Nel secolo IX si assiste ad un crescendo dell'uso di datare i documenti con l'era cristiana, uso che diverrà costante in prosieguo di tempo; d'altro canto la situazione si fa confusa poiché molto spesso non vi è corrispondenza tra gli elementi cronologici, sicché la datazione diviene assai ardua.

Il testo inizia direttamente con la parte dispositiva, che può essere introdotta da espressioni come « constat me » o « profiteor me »; scompare infatti ogni traccia di *arenga*, come pure non si trova la *sanctio* spirituale, mentre si fa più frequente l'uso della clausola che prevede la corresponsione di una penale pari al doppio della cosa alienata. Molto spesso il verbo dispositivo è al passato, ma non sempre in relazione alla presenza dell'espressione « constat me » all'inizio del testo, fatto questo inspiegabile, anche perché l'uso continua nei secoli successivi, quando il formulario diviene più preciso: l'unica ipotesi realistica è quella di un fossilizzarsi di tale abitudine nella prassi documentaria.

Nelle carte del IX secolo si fa via via più frequente l'uso della *confinatio*, che peraltro non soppianta del tutto quello di specificare le *res accessoriae* — a volte si trovano entrambe le formule — anche se queste ultime vengono espresse in forma sempre meno particolareggiata rispetto a quanto avveniva nel secolo VIII.

Una novità interessante si riscontra nelle permutate stipulate tra laici ed ecclesiastici: a partire dal secolo IX e fin verso la metà dell'XI, nella relativa docu-

³¹ Cfr. MEZZANOTTE, pp. 117-126.

mentazione è presente in modo costante il riferimento ad una ricognizione — effettuata a cura di incaricati delle parti in causa — al fine di stabilire che i beni acquisiti dall'ente ecclesiastico fossero di valore superiore a quelli ceduti, in ottemperanza ad una disposizione di Carlo Magno che vietava a chiese e monasteri di stipulare negozi a vantaggio altrui³².

La credibilità dei documenti riposa ancora sulle sottoscrizioni dei testimoni; vi è però da notare come il loro numero vada, sia pur lentamente, stabilizzandosi, essendo sempre più frequenti i casi in cui se ne contano cinque nella parte occidentale del Ducato, e tre in quella orientale; a questo è da aggiungere che, ad eccezione degli ecclesiastici, i sottoscrittori di norma non dichiarano le proprie qualifiche, al contrario di quanto si è visto per il secolo VIII.

Per ciò che riguarda i rogatari c'è da osservare che, alla situazione confusa in cui questi si trovavano nell'età longobarda, i Franchi cercarono di porre rimedio con l'emanazione di precise norme in materia. Queste, sebbene alquanto farraginose, anche per la confusione terminologica, fecero peraltro in modo che la figura dello scrittore di carte private — insieme a quella dell'estensore di giudicati, contemplata dalla *Lex Ribuarica* — si venisse sempre più precisando, con una prevalenza del titolo di *notarius*, che, essendo ora conferito dall'alto, assumeva un certo carattere di ufficialità. Ciò faceva sì che i notai effettivi divenissero sempre più numerosi, e che anche la *completio* subisse una certa evoluzione, con l'aggiunta tra l'altro della formula *post traditam*, tipica del documento romano, che riemergeva con riferimento alla *traditio chartae*³³. I motivi di tale evoluzione possono forse esser ricercati nell'influenza politica che a quell'epoca il Papato esercitava sul Ducato spoletino, il quale in tal modo sarebbe venuto a contatto con la prassi documentaria di Roma, ove era attribuita un'importanza determinante, quale elemento di prova, alle carte redatte dai tabellioni prima, e dagli scrinari poi³⁴.

* * *

Il secolo X è forse il periodo più complesso dal punto di vista dello studio della documentazione, non essendoci pervenuto per quest'epoca un numero sufficiente di carte dai fondi archivistici degli enti ecclesiastici attivi nei secoli successivi. C'è poi da considerare che il materiale del *Regestum Farfense* è incentrato sulla Sabina, che in gran parte si staccò dal Ducato nella prima metà del secolo. In tale stato di cose non è più possibile continuare ad analizzare il pro-

³² « Si quis praepositus aut ministerialis aliquas res ecclesiae quas praevidere debet per aliquem scriptionis titulum cuiquam concesserit quod damnum ipsius ecclesiae pertineat, pro sacrilegio computetur ». Cfr. CRF, p. 217.

³³ Cfr. SCHIAPARELLI, pp. 248-280.

³⁴ Cfr. PRATESI, p. 261.

cesso evolutivo del documento privato spoletino senza tener conto delle « aree diplomatiche » all'interno del Ducato, individuate da Alessandro Pratesi³⁵. Da una parte abbiamo l'Umbria meridionale, le zone della Sabina rimaste sotto il controllo spoletino, ed i territori di Fermo e Camerino, la cui documentazione, secondo il Pratesi, riflette in gran parte le caratteristiche di quella della Tuscia; dall'altra si pongono il territorio di Teramo ed i comitati di Penne, Chieti e Valva, su cui il documento beneventano esercita un influsso determinante, che trova la sua manifestazione più appariscente nella presenza del giudice, il quale peraltro non dimostra di essere consapevole della sua funzione. Ciò appare evidente dalle formule improprie con cui viene espressa la *completio* (« complevi et inclausi », « complevi et finivi ») che sembrano voler più suffragare la presenza del rogatario durante tutto il processo di redazione del documento, che testimoniare l'importanza avuta dal giudice nel conferire credibilità al documento stesso. Perciò nelle zone abruzzesi, come peraltro nel resto del Ducato, rimane ancora determinante il peso esercitato dalle sottoscrizioni testimoniali, mentre nelle carte della zona occidentale manca la formula della *completio*. È da notare tuttavia come, particolarmente nel reatino, il notaio vada assumendo un peso sempre maggiore nella preparazione del documento, anche se non gli viene riconosciuta ancora credibilità. Tra le due aree sin qui descritte sono da porre i territori di Amiterno e quelli della Marsica, ove la documentazione non presenta caratteristiche particolari, ma tende ad oscillare tra l'una e l'altra delle forme sopra descritte.

In questo periodo si manifesta un brusco calo della donazione e, tra i vari tipi di negozio, vi è una netta prevalenza della permuta. La causa principale di questo fenomeno va probabilmente ricercata nella tendenza in atto, all'interno degli enti ecclesiastici, a cercare di organizzare i possedimenti già acquisiti, in vista di un loro sfruttamento più razionale.

Con i secoli XI e XII il documento spoletino si avvia ad assumere la fisionomia di quello dell'Italia centro-settentrionale, nella parte occidentale del Ducato, mentre nei comitati di Chieti, Penne, Teramo e Valva, cui ormai sono da aggiungere anche le zone di Amiterno e della Marsica, si ha quella che Alessandro Pratesi ha definito come « meridionalità del documento abruzzese », nel senso che questo si va sempre più accostando a quello del Sannio, della Puglia e della Calabria³⁶, ove la presenza del giudice ai contratti rallenta il processo verso il conseguimento della *publica fides* da parte dei notai.

Il fatto nuovo, e determinante ai fini del presente studio, è che a partire dal secolo XI possiamo fare affidamento sul consistente fondo dell'abbazia di Santa Croce di Sassovivo, il quale ci conserva una grande quantità di originali (circa

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibid.*, p. 262.

duecento per il periodo in esame), consentendoci di analizzare le forme del documento notarile — ché come tale si configura ormai il documento privato, anche se si presenta sotto un aspetto assai disordinato — in una zona determinata del Ducato, vale a dire il folignate.

Nelle carte di Sassovivo il protocollo è costituito da un *signum crucis* o da un *signum tabellionatus*, cui seguono l'invocazione verbale e la data cronica riferita sempre all'era cristiana ed all'anno dell'imperatore. In via eccezionale, alcuni rogatari fanno riferimento anche al Duca di Spoleto³⁷ o al Pontefice³⁸. Il testo può iniziare con una *arenga*, che, di norma, è imperniata sul concetto dell'invito a guadagnarsi il premio eterno: « venite benedicti Patris mei, percepite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi », senza che, peraltro, vengano tralasciati i concetti già in uso nel secolo VIII, alcuni dei quali sono ripresi dai rogatari delle carte di Sassovivo.

Ove non vi sia l'*arenga*, il testo inizia con la parte dispositiva il cui verbo può comparire tanto al presente, quanto al passato, mentre la *confinatio* è ormai parte del formulario. Nei negozi di permuta tra laici ed ecclesiastici scompare definitivamente l'accenno alla ricognizione tendente a stabilire che il negozio stesso fosse per questi ultimi conveniente.

Le clausole penali sono quasi sempre materiali, con una prevalenza di quelle che prevedono la corresponsione del doppio del valore della cosa alienata; sono invece piuttosto rari i casi in cui si minacciano sanzioni di carattere spirituale.

Il numero di testimoni si stabilizza a due, e molto spesso di questi si trova soltanto la menzione, poiché il notaio gode ormai di una certa credibilità, comprovata dalla « canonizzazione » della formula di *completio*. È sempre più raro, poi, trovare notai che redigano un solo documento, mentre, all'opposto, vi sono alcuni « grandi rogatari » di cui ci sono rimaste ben 50 carte.

Nella documentazione reatina ed in quella dell'Umbria meridionale si trovano ancora specificate le *res accessoriae*, che peraltro tendono ad essere sempre più generiche; in queste zone compare, a volte, anche la *sanctio* spirituale; anche qui, tuttavia, il processo verso l'acquisizione della *publica fides* da parte del notaio è ormai allo stadio finale.

* * *

Nel corso del secolo XII il formulario subisce un'ennesima evoluzione, man mano che il passaggio dalla *charta* all'*instrumentum* — che peraltro non è un fenomeno esclusivo del Ducato spoletino, ma proprio di tutta l'Italia centro

³⁷ Cfr. CASCs, doc. 209.

³⁸ Cfr. CASCs, docc. 3, 40, 126, 131, 133, 207.

settentrionale — diviene sempre più evidente. Gli aspetti salienti di tale ulteriore evoluzione possono esser riassunti in alcune considerazioni, dalle quali si deduce come sia sempre crescente l'importanza attribuita alla funzione del rogatario. In primo luogo è da sottolineare la comparsa del *signum crucis* che il notaio appone prima della sua sottoscrizione, *signum* che con l'andar del tempo assume una forma sempre più personale e viene posto anche all'inizio del documento, in sostituzione dell'invocazione simbolica.

Altro elemento da evidenziare è che, sebbene vi sia una sostanziale continuità nel dettato, l'esposizione dell'azione giuridica appare con sempre maggior frequenza in terza persona anziché in prima poiché è lo stesso notaio che narra quanto le parti hanno compiuto; in conseguenza di tale preminenza della figura notarile scompaiono le sottoscrizioni dei testimoni, il cui intervento viene semplicemente ricordato nella *notitia testium*; nello stesso tempo, infine, viene sempre più rarefacendosi, fino a scomparire del tutto, la formula della *completio*, sostituita dalla dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento.

IV

LE « CHARTAE DONATIONIS »

Dallo spoglio della documentazione spoletina edita appare evidente come il tipo di negozio prevalente, tranne che per il secolo X, sia la donazione. Del resto le cifre parlano da sole: per il secolo VIII, su un totale di 105 documenti, 50 sono donazioni, tutte relative alla parte occidentale del Ducato; nel secolo IX il rapporto è di 37 su 105 (34 per la parte occidentale e 3 per quella orientale); nel secolo X il numero delle carte pervenuteci cala bruscamente: su 64 documenti, le donazioni attestate sono 3 per la parte occidentale¹ e 2 per quella orientale; con il secolo XI il predominio riprende ed assume proporzioni rilevanti, anche in relazione all'inizio dell'espansione del monastero di Santa Croce di Sassovivo: su un totale di 339 documenti le *chartae donationis* assommano a 224 (125 per la parte occidentale, 45 per quella orientale e 54 per la zona di Foligno). Infine, soltanto per i primi 15 anni del secolo XII, ci sono pervenute 103 carte, e di queste 48 sono di donazione: 9 per la parte occidentale, 2 per i territori abruzzesi e 37 solo per la zona di Foligno. Un così netto predominio delle carte provenienti da Sassovivo si può spiegare considerando che mentre l'abbazia umbra era allora nel periodo di massimo splendore, le altre fondazioni monastiche quali Farfa, S. Vincenzo al Volturno e S. Clemente a Casauria erano in una fase di decadenza politica.

Esaminando la struttura delle *chartae donationis* del secolo VIII ci si rende subito conto di come la loro forma sia estremamente semplice². Il protocollo consta della invocazione verbale, espressa in forma più o meno lunga, e dei riferimenti cronologici. Nel periodo longobardo si trova nella *datatio* il riferimento al duca (nelle carte della Sabina è menzionato anche il gastaldo di Rieti), accompagnato dalla indicazione del mese, senza che peraltro venga specificato l'anno, e dell'indizione, la quale costituisce pertanto l'unico elemento su cui basarsi

¹ È considerata tra i tre documenti della parte occidentale anche una carta farfense redatta in Foligno, il cui dettato è simile a quello di una delle altre due donazioni, cfr. RF 394.

² La prima *charta donationis* a noi nota è del novembre 690 e in essa è presente anche una vendita (RF, doc. 4). Il primo documento di donazione in senso assoluto risale al dicembre 739 (RF, doc. 1220).

per stabilire la data del documento. Un esempio di protocollo siffatto ci viene offerto da una carta del dicembre 739: « In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Temporibus domini Hilderici gloriosi et summi ducis gentis langobardorum seu et viri magnifici Picconis castaldi civitatis Reatine, mense decembris indictione VIII »³.

Dalla seconda metà del secolo VIII, con i duchi Alboino e Gisulfo, appare il riferimento all'anno del ducato, fatto questo che potrebbe spiegarsi come una continuità con i documenti del periodo in cui il Ducato di Spoleto era governato direttamente dal re Astolfo; la stessa motivazione potrebbe forse essere addotta per spiegare la persistenza, anche dopo l'avvento al trono ducale di Alboino, del riferimento diretto all'autorità regia; da allora il duca si trova menzionato dopo la formula « sed et temporibus », e, caso assai importante, è qualificato per la prima volta « duca di Spoleto » e non genericamente « duca »; c'è infine da osservare che, nelle carte della Sabina, il riferimento al gastaldo di Rieti si fa sempre meno regolare. Un esempio del tipo di protocollo usuale all'epoca è quello offertoci da un documento del dicembre 767: « In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Regnantibus domnis nostris Desiderio et Adelchis filio eius piissimis regibus, anno regni eorum Deo propitio XI et VIII. Sed et temporibus domni Theodicii ducis ducatus Spoletani, mense decembris, indictione VI »⁴. Tale schema rimane pressoché invariato anche dopo la conquista franca, fino alla proclamazione del Sacro Romano Impero, come si può vedere ad esempio in una *charta donationis* del gennaio 777: « In nomine domini Dei salvatoris nostri Iesu Christi. Regnante domno nostro Karolo rege Francorum atque Langobardorum, anno regni eius Deo propitio in Italia IV. Sed et temporibus domni Hildeprandi gloriosi ducis ducatus Spoletani et viri magnifici Rimoni castaldii civitatis Reatinae, mense ianuarii indictione XV »⁵.

Il testo inizia molto spesso con arenghe che si ispirano, il più delle volte, a concetti biblici. Il più frequente è quello che riprende il motivo dell'esortazione a rimediare, nella vita terrena, ai propri peccati, per essere ammessi dopo la morte alla beatitudine eterna: « Quisquis suorum facinorum et delictorum pertractans et metum gehennae aeterna incendia pertimescens, aeterni regni beatitudinem concupiscit, oportet eum suae salutis tractare remedium quatenus hic vita perfruatur bona et illic regnet cum Christo ». Tale concetto, usato da *Baroncius notarius* nel dicembre 739⁶, viene ripreso, sia pur con parole diverse, da *Godipertus I*, uno dei rogatari più attivi del secolo VIII: « Quisquis suorum facinorum ac delictorum pertractans aeterni regni beatitudinem et metum gehennae et voracis ignis incendia expavescit, oportet eum suae salutis tractare remedium

³ RF, doc. 1220.

⁴ RF, doc. 72.

⁵ RF, doc. 99.

⁶ RF, doc. 1220.

quatinus hic vita perfrui bona et illic regnet cum Christo »⁷. La formula è adoperata anche da *Landemarius*, notaio presso la cancelleria ducale negli anni 744-750: « Quisquis suorum facinorum et merita delictorum pertractans, aeterni regni beatitudinem desiderat, et voracis ignis incendium expavescit, dum in hoc vita versatur, oportet eum suae salutis tractare remedium qualiter hic perfruatur vita et illic regnet cum Christo »⁸.

Il già ricordato notaio *Godipertus I* ricorre nelle arenghe anche ad un altro concetto, che peraltro rimane nello stesso filone del precedente, in quanto si riferisce al premio eterno che attende colui che nella vita terrena sia stato prodigo verso i luoghi sacri, ossia abbia fatto elargizioni di beni agli enti ecclesiastici: « quisquis venerabilibus locis de suis in aliquo contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc seculo, centuplum accipiet insuper et vitam possidebit aeternam »⁹.

Un caso singolare è quello di una carta di *Godipertus II* del dicembre 767, nella quale i due concetti appaiono fusi tra loro in una sola formula: « quisquis suorum facinorum ac delictorum pertractans profunda, si aeterni regni beatitudinem desiderat et metum gehennae et voracis ignis incendia expavescit, oportet eum suae salutis tractare remedium quatinus hic vita valeat perfrui bona et illic regnet cum Christo quia qui aliquid venerabilibus locis de suis in aliquo contulerit rebus iuxta auctoris vocem in hoc seculo, centuplum accipiet, insuper et vitam possidebit aeternam »¹⁰.

L'unica arenga di contenuto non religioso è quella che esorta a documentare per iscritto l'azione giuridica ed è comune a negozi sia di donazione che di permuta: « quotiens aliqua inter partes bono ordine conveniunt, oportet testimonio scripturae roborari ne in posterum, propter longinquitatem dierum aut annorum spatia, oblivione ducta, aliqua nascatur intentio »¹¹.

All'arenga segue subito la parte dispositiva, introdotta da espressioni come « quapropter » o « qua de re ». Nelle *chartae donationis* è di gran lunga prevalente la formula « pro anima », che si configura in certo senso come un istituto a sé, considerati i risvolti che essa ha nella legislazione longobarda. Liutprando, in particolare, stabilì infatti che nelle donazioni in tale forma ad enti ecclesiastici non si richiedesse il *launegild*¹²: di conseguenza, il ricorso alla donazione « pro

⁷ RF, doc. 38. Lo stesso rogatario riprende il concetto in un documento di permuta, cfr. RF doc. 8.

⁸ RF, doc. 20. Su *Landemarius* notaio della cancelleria ducale cfr. SCHIAPARELLI, p. 195.

⁹ RF, doc. 1224. Il concetto è ripreso anche da *Raganfredus monachus* in un testamento del 25 marzo 761: cfr. RF, doc. 47.

¹⁰ RF doc. 72. Per l'attribuzione a *Godipertus II*, cfr. PRATESI, p. 254.

¹¹ Cfr. quanto osservato in proposito nel capitolo precedente, p. 25. Per l'affinità delle arenghe in uso nel ducato spoletino con quelle di altre zone italiane, cfr. MOSICII, pp. 3-36.

¹² Cfr. *Liutprandi leges*, a. 726, 73, IV: « De donatione quae sine launegild aut sine thingatione facta est menime stare deveat ... excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio pro anima sua aliquit quiscumque donaverit stabile deveat permanere quia in loga sanctorum aut in exeneodochio nec thinx nec launigild impedire devit eo quod pro anima factum est », in LEG. LANG., p. 137.

anima » si verificò con frequenza sempre maggiore, anche quando non era strettamente necessario, e ciò al fine di semplificare la prassi. La formula si trova espressa per lo più con le parole « pro remedio animae meae » o « nostrae », espressione che ricorre diciotto volte nel periodo tra il 745 ed il 786; altre forme in uso sono: « pro mercede et absolute animae meae » o « nostrae » (dieci volte dal 747 al 777); « pro mercede et redemptione »; « pro mercede et remedio »; « pro lumine et remedio », formule queste ultime che ricorrono peraltro una o due volte prima del 745 e che continuano dopo il 786. In particolare, « pro lumine et remedio » merita una considerazione a sé: questa formula si riferisce alla donazione fatta per l'illuminazione della chiesa e di conseguenza la destinazione dell'offerta è per un fatto materiale e non più (o non soltanto, dato anche il « remedio ») ad un fine di ordine prettamente morale.

Fa parte della *dispositio* anche l'espressione esplicativa « sana mente » premezza al verbo dispositivo, che sta ad indicare la piena libertà di spirito con cui avviene la donazione. Di origine tardo antica, la formula appare dapprima nelle *chartae ultimae voluntatis*, ove era richiesta dalla prassi, e solo successivamente il suo uso si estende alle donazioni tra vivi. Anche in questo caso troviamo il concetto espresso sotto diverse forme: « sana mente et bona voluntate »; « sana mente et spontanea voluntate »; « spontanea et bona voluntate »; « spontanea voluntate mea ». Altre formule ricorrenti, ma meno diffuse, sono « sana mente et integro consilio » (sette volte dal 764 al 778); « nullo me cogente et vim faciente sed bona et spontanea voluntate mea »; « prompta et spontanea voluntate »; possiamo poi trovare, infine, la fusione dei due concetti più comuni nella formula « sana mente et spontanea bonaque voluntate mea et integro consilio »¹³.

Il verbo dispositivo è spesse volte al passato; è peraltro interessante osservare come, probabilmente a causa dell'incertezza del formulario, nei documenti più antichi questo si trovi espresso due volte, la prima all'infinito dipendente da un « constat me » (a volte solo sottinteso)¹⁴, la seconda all'indicativo: « donasse et donavi », « tradidisse et tradidi », « dedisse et dedi ».

Un ulteriore indizio della nebulosità del formulario è riscontrabile nel fatto, peraltro già rilevato, che la formula della confinazione stenta parecchio a farsi strada, mentre troviamo una estrema varietà di pertinenze che hanno chiaramente la funzione di identificare l'immobile oggetto della donazione, anche perché, troppo spesso, il toponimo indicato è assai vago. Ad esempio, in un documento del febbraio 773, in cui un tale Landefredo dona al monastero di Santa Maria di Farfa il casale Pantano riservandosene l'usufrutto vitalizio, si legge: « Ideo constat me Landefredum... donasse, tradidisse atque concessisse in monasterio

¹³ RF doc. 72.

¹⁴ Cfr. ad esempio RF, doc. 4.

sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae... ipsum casalem nostrum qui dicitur Pantanula... omnia in integrum, tam casas dominicatas quam massaricias, vineas, prata, hortos, silvas, pascua »¹⁵.

Dopo l'elencazione delle pertinenze si riprende, a volte, il verbo dispositivo per sottolineare che anche queste sono incluse nella donazione; un esempio di questo fenomeno ci è offerto da una *charta donationis* del dicembre 767, ove si legge: « Haec omnia quae superius scripta sunt pro redemptione animae meae offero in suprascripto monasterio sanctae Dei genitricis Mariae »¹⁶.

Nelle carte del periodo longobardo sono presenti molto spesso le clausole penali, che, nella maggior parte dei casi, hanno carattere spirituale. C'è da osservare a tal proposito che qui, al contrario di quanto si è visto per le arenghe, si riscontra un modello base, ricorrente in forme più o meno uguali in tutta la documentazione: « si quis contra hanc cartulam donationis ire aut vexare voluerit, in iram Dei et beatae sanctaeque Mariae incurrat et cum Iuda traditore habeat portionem ».

Alla *sanctio* spirituale può aggiungersi in qualche caso anche una pena materiale, come in un documento del maggio 757 con cui un certo Felice colono dona a Santa Maria di Farfa alcuni coloni e la sua parte del fondo « Lunghezza »: « et qui contra hanc cartulam donationis nostrae ire temptaverit, in iram Dei incurrat et cum Iuda traditore habeat portionem et insuper componat auri solidos centum et quod repetit vindicare non valeat »¹⁷.

La *sanctio* materiale può trovarsi anche senza quella di carattere spirituale, mentre la clausola che prevede la corresponsione di una penale pari al doppio del valore della *res* alienata si trova, nelle *chartae donationis* del secolo VIII, soltanto due volte¹⁸.

Alle clausole penali segue l'annuncio dell'intervento dello scrittore. Nella prima metà del secolo VIII è frequente il riferimento alla *rogatio* assieme all'accenno ad una presentazione dei testimoni, come sembrerebbe indicare la formula: « unde pro stabilitate vestra... scribere rogavimus et testes rogati optulimus qui supter signum sanctae crucis fecerunt ».

Alcuni rogatari, tra cui il già ricordato *Landemarius*, adoperano una formula dichiarativa: « quam vero cartulam donationis atque concessionis ego Landemarius rogatus et petitus a suprascripta donatrice scripsi, et testes ab ipsa rogati supter signum sanctae crucis fecerunt »¹⁹. Con l'avvento, nelle carte spoletine, della *completio* e, in particolare, con l'età franca, il ricordo della *rogatio* si fa via via sempre più raro, fino a scomparire del tutto.

¹⁵ RF, doc. 87.

¹⁶ RF, doc. 72.

¹⁷ RF, doc. 39.

¹⁸ Cfr. RF, docc. 44, 78.

¹⁹ RF, doc. 20.

Si è più volte sottolineato come nel secolo VIII la credibilità del documento riposi sulle sottoscrizioni dei testimoni i quali tendono, forse proprio per questa ragione, ad evidenziare le loro qualifiche. Tale ipotesi, di per sé suggestiva, lo è ancor più ove si consideri che quest'uso verrà meno a partire dalla metà circa del secolo X, proprio nel momento in cui il rogatario inizierà ad acquisire una certa credibilità.

* * *

Nel secolo IX il dettato della *charta donationis* tende a stabilizzarsi rispetto al periodo longobardo. I motivi di tale fenomeno sono probabilmente da ricercare nel fatto che, con la nascita dell'Impero, i notai vengono nominati dal potere centrale, per cui quelli effettivi aumentano considerevolmente e di conseguenza il formulario diviene sempre più omogeneo e preciso²⁰. Un primo indizio di questo processo innovativo si può rintracciare nel protocollo e, più precisamente, nella *datatio*, in cui, accanto ai riferimenti all'anno dell'impero e di regno in Italia, assai spesso controversi, comincia ad apparire quello, più preciso, agli anni dell'era cristiana; col tempo questo tipo di computo prenderà il sopravvento e nei documenti si troveranno, con frequenza sempre maggiore, formule del tipo « in Dei nomine. Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi... imperante domno nostro... », o anche « sub tempore... imperatoris augusti ». In via eccezionale può comparire, con l'era dell'impero o del regno, il riferimento al duca di Spoleto²¹.

Manca nei secoli IX e X ogni traccia di arenga²², sicché dal protocollo si passa direttamente alla parte dispositiva, la cui formula resta sostanzialmente invariata ed introdotta nella maggior parte dei casi dall'espressione « constat me », come si può vedere ad esempio in una carta del febbraio 884: « constat me Sindolfum filium cuiusdam Sinderisi, habitorem in Massa Nautona in loco qui dicitur Busianus, bona voluntate mea et pro mercede et redemptione animae meae, donasse atque concessisse... »²³.

Il mutamento più saliente nella documentazione dal secolo IX in poi resta tuttavia la progressiva diffusione della *confinatio*, che, se in un primo momento si troverà espressa insieme alle *res accessoriae*, in prosieguo di tempo si imporrà sempre più quale mezzo di indicazione delle terre oggetto dei negozi giuridici, mentre le pertinenze avranno carattere sempre più generico.

²⁰ Cfr. in proposito le osservazioni di PRATESI, p. 261.

²¹ Cfr. RF, docc. 210, 213, 214; in RF, docc. 298 e 332, gli elementi cronologici si trovano invece nell'escatocollo, senza riferimento all'era cristiana.

²² Vi sono tre eccezioni, una per il secolo IX (RF, doc. 214) e due per il sec. X (CHR. VULT., doc. 194; RF, doc. 727).

²³ RF, doc. 333.

Un altro sintomo dell'evoluzione della prassi documentaria spoletina può cogliersi, a partire dal secolo IX, nell'uso di cedere, assieme ai beni oggetto della donazione, i documenti che ne comprovano il possesso. In una carta reatina del febbraio 890, dopo la descrizione delle terre oggetto del negozio, si legge: « similiter et dedi in ipso monasterio easdem cartas per quasi ego Iohannes et praedicta Hildetruda tiana mea ipsas res conquisivimus et per quas pars praedicti monasterii ipsas res habeat vel possideat ac defendat »²⁴.

Mancano nei secoli IX e X le clausole penali di carattere spirituale; vi sono due sole eccezioni, costituite da due documenti relativi entrambi al secolo X, redatti uno in Foligno il 12 marzo 928²⁵, l'altro in Penne nel maggio 994²⁶. Salvo poche eccezioni, nel secolo IX non compare neanche la *sanctio*: nei pochi casi in cui le clausole penali sono presenti è sempre indicata una somma di denaro; una sola volta, in una carta del 17 marzo 809, compare la penale del doppio del valore della cosa alienata²⁷.

Nel secolo X, accanto alla clausola suddetta, si trova spesso volte quella che prevede la corresponsione di un indennizzo pari al valore della *res* alienata: in un documento del giugno 968 si legge « et si contra ire voluerimus aut causationem imposuerimus per quaecumque ingenium, ferquidam restituamus in ipso suprascripto casale sub aestimatione et similem rem »²⁸.

Troppo poche sono le *chartae donationis* dei secoli IX e X perché ci si possa rendere conto della distinzione che comincia a delinearci tra le varie zone del Ducato, anche perché la tendenza da parte dei compilatori dei cartulari monastici ad adeguare la lingua — e in parte anche il formulario — all'uso della loro epoca, ha alterato il modo di presentarsi dei documenti. Possiamo soltanto osservare che, nella parte orientale del Ducato, la formula della confinazione appare soltanto verso la fine del IX secolo, ancora per lungo tempo accompagnata dalla specificazione delle *res accessoriae*.

Si arriva così al secolo XI e ci si trova improvvisamente di fronte ad una situazione che ci presenta da un lato la documentazione dei cartulari monastici, pressoché omogenea; dall'altro, quella proveniente dagli *harcivi* degli enti ecclesiastici di nuova fondazione, che ci è pervenuta in forma di originale. Tra questi fermeremo la nostra attenzione particolarmente sul monastero di Santa Croce di Sassovivo che, come si è avuto già occasione di accennare, conserva un fondo ricchissimo, per mezzo del quale possiamo renderci conto del modo di presentarsi della documentazione nella zona intorno a Foligno, comprendente anche la città di Spoleto.

²⁴ RF, doc. 337.

²⁵ Cfr. RF, doc. 341.

²⁶ Cfr. CHR. VULT., doc. 194.

²⁷ Cfr. RF, doc. 194.

²⁸ RF, doc. 394.

Nel secolo XI riprende l'uso di iniziare il testo delle *chartae donationis* con un'arenga; è da osservare peraltro come, rispetto alla varietà di concetti in uso nel secolo VIII, l'arenga dei documenti di donazione nel secolo XI è strutturata sulla base di un'unica formula, sia pure espressa in diversi modi, ma che termina sempre con la frase evangelica: « venite benedicti Patris mei, percepite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi ». Il concetto può trovarsi, in alcuni casi, espresso dopo la parte dispositiva, prima delle clausole penali, come ad esempio in un documento del dicembre 1073: « ipsam suprascriptam petiam de terra dedi pro Dei amore et sanctae virginis Mariae et remedio animae meae et patris ac matris meae et uxoris meae, ut dominus noster Iesus Christus det nobis indulgentiam de peccatis nostris, et ut mereamur audire vocem dicentem: 'venite benedicti Patris mei, percepite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi' »²⁹.

Assieme alle arenghe ricompaiono anche le clausole penali di carattere spirituale³⁰. A tal proposito è interessante osservare come, accanto a concetti nuovi, si ritrovino quelli già in uso nel secolo VIII³¹. Tra le formule nuove è interessante quella che si legge in una carta di Penne dell'ottobre 1085: « et si hoc (defendere) non potuerimus aut noluerimus aut retollere vel minuere praesumpserimus tam nos quam quislibet haeredum nostrorum aut qualiscumque homo de suprascripto monasterio tollere presumpserit, sciat se in tremendi et iusti iudicii examine causa nobiscum dicturum et ut potiora sumamus, iram individuae sanctaeque Trinitatis incurrat, et descendat super illum paterna maledictio, et sit condemnatus cum Herode, Nerone et Iuda traditore qui apostolica agmina segregavit, et non habeat partem in prima resurrectione ac cum impiis et sacrilegis sit segregatus et pars illius in stagnum ignis et sulphuris ardentis mittatur »³².

Lo stesso concetto, peraltro espresso in forme diverse, si ritrova sostanzialmente in alcuni documenti relativi agli ultimi decenni del secolo XI. In una

²⁹ RF, doc. 1007; cfr. inoltre RF, docc. 566, 622, 928, 981, 1142.

³⁰ Non si è riusciti a spiegare, sulla base dei dati disponibili, la ragione del riapparire dopo circa due secoli della *arenga* e della *sanctio* spirituale. Se infatti la tesi della casualità, dovuta al minor numero delle *chartae donationis* pervenuteci, è valida per il secolo X, non altrettanto può dirsi per il IX. Riportiamo il quadro preciso della situazione relativa al periodo in questione per le *chartae donationis*:

Sec.	<i>Chartae donationis</i>	con <i>arenga</i>	con <i>sanctio</i>	con <i>arenga</i> e <i>sanctio</i>
IX	Parte occidentale	34	1	—
	Parte orientale	3	—	—
X	Parte occidentale	3	—	1
	Parte orientale	2	1	—
XI	Parte occidentale	125	39	15
	Parte orientale	45	10	45
	Folignate	54	28	1
XII	Parte occidentale	9	—	1
	Parte orientale	2	—	—
	Folignate	37	8	—

³¹ Cfr. ad esempio RF, docc. 555, 556.

³² RF, doc. 1091; cfr. anche CHR. VULT. doc. 195; CHR. CAS., coll. 986, 994, 999, 1001.

carta del 31 maggio 1073 così è scritto: « si nos retollere vel minuere seu contrariari praesumpserimus, per quodlibet ingenium aut per quamlibet occasionem et quicumque homo de suprascripto monasterio retollere voluerit... maledictionem habeat quam habuerunt Ananias et Saphira ab apostolo Petro et aliis apostolis »³³. Nel luglio dello stesso anno, in un documento redatto nella Marsica, leggiamo: « et quicumque de ipsa aecclesia subtraxerit non habeat sortem de regno Dei, sed cum Iuda partecipetur in inferno et sit sub anathemati sicut fuit Symon Magus a Petro et Paulo apostolis »³⁴.

È da osservare peraltro come questa nuova formula venga in certo qual senso « preparata » nella prima metà del secolo XI; nelle carte di quel periodo troviamo infatti talune *sanctiones* spirituali piuttosto lunghe, che nella prima parte ricalcano quelle proprie del secolo VIII, mentre, nella seconda, prospettano in embrione il concetto sopra descritto³⁵.

Le clausole penali di carattere materiale prevedono, nella maggior parte dei casi, la corresponsione di una ammenda di valore pari al doppio di quello della *res* alienata; in una carta redatta in territorio reatino nel luglio 1016 si legge: « et si insurgentes nos suprascripti donatores, aut qualiscumque de haeredibus nostris contra suprascriptum monasterium, de ipso molino, ab hac die, quoquo tempore causare aut contendere voluerimus, aut cum quopiam homine collidium factum habemus aut in antea fecerimus, aut istam cartam falsare vel minuere seu recidere sive retollere temptaverimus, et ab omni homine defendere non potuerimus aut voluerimus, tunc obligamus nos cum nostris haeredibus componere vobis, de nostris propriis rebus, duplas et melioratas, quales illa die appaauerint quando causare videbimur, et carta ista donationis semper habeat stabilitatem »³⁶.

Con minore frequenza si trovano le *sanctiones* che prevedono la cessione di altri beni di valore pari a quello eventualmente conteso o danneggiato; o il semplice pagamento di una ammenda. Ad esempio del primo caso si può ricordare un documento del maggio 1039, in cui si legge: « si quis vero contradicere voluerit, promitto me cum meis haeredibus ad ipsum monasterium stare et defendere; et si non potuerimus aut noluerimus aut contra istam meam donationem causationem imposuerimus, ad ipsum monasterium ferquidas restituamus, manente carta ista in sua firmitate »³⁷. Relativamente al secondo caso, un esempio è offerto da una carta del gennaio 1028: « et hoc repromitto ego suprascriptus Maifredus ut si de ipsis suprascriptis rebus possidearium fecerimus et ab omni homine defendere non potuerimus aut noluerimus, aut istam cartam

³³ RF, doc. 1004.

³⁴ RF, doc. 1010; cfr. anche docc. 1024, 1041.

³⁵ Cfr. ad es. RF, docc. 529, 530, 534, 543.

³⁶ RF, doc. 580.

³⁷ RF, doc. 739.

falsare voluerimus, aut cum alio homine collidum factum habemus aut in antea fecerimus, aut infringere vel corrumpere seu minuere quaesierimus vel per nos vel per submissam aut antepositam personam per quaecumque ingenium, obligo me et meos haeredes componere vobis vestrisque successoribus in suprascripto monasterio argenti solidos centum et carta ista firma et stabilis permaneat usque in perpetuum»³⁸. In una *charta donationis* del giugno 1038 l'indicazione della penale si trova accompagnata ad una *sanctio* spirituale: «et si insurgentes ego suprascriptus Transaricus aut qualiscumque de haeredibus meis ipsas suprascriptas res quoquo tempore causare aut contendere voluerimus, tam per nos quam per a nobis suppositam personam, et ab omni homine defendere non potuerimus aut noluerimus, suscipiamus iudicium Dei sine misericordia et habeamus anathema a CCCXVIII^o patribus qui in Niceno concilio sanctos canones fecerunt, et in scripturis testimonium reddiderunt. Insuper componamus libras auri optimi centum, et haec carta concessionis in sua maneat firmitate»³⁹.

Le sottoscrizioni testimoniali sono ormai stabilizzate sul numero di tre, ed assai spesso vengono presentate in forma di *notitia testimonium*⁴⁰, il che sta a significare una certa credibilità di cui ora gode il documento notarile, credibilità dovuta anche al fatto che in molti casi la redazione del documento stesso era affidata a «personaggi investiti sia della qualità di notaio sia di quella di giudice»⁴¹.

Tutto ciò non può non influire positivamente sul dettato del documento, che diviene ora più chiaro, come si può osservare soprattutto dalle carte del territorio di Foligno.

Il documento di questa zona presenta un protocollo costituito dall'invocazione verbale preceduta da quella simbolica, o da un *signum tabellionatus*. La data cronica è espressa con l'era cristiana e con l'indizione. Il testo può iniziare con un'arenga che può seguire talvolta il modello comune anche alle carte del *Regestum Farfense* di questo periodo, talora sembra riprendere concetti in uso nel secolo VIII. Un esempio del primo caso è quello offerto da una carta del giugno 1082: «ideo manifestus sum ego Ugo comes.. et ego Ugolina uxor super suprascriptu Ugonis... communiter pro redentione et absoluteione animarum nostrarum... et pro illa vero beata vita ubi nos omnes debemus resurgere ut mereamur audire vocem Domini quando dicturus erit: 'venite benedicti, percipite regnum Patris mei quod paratum est vobis'»⁴²; una variante di questa formula, che peraltro compare solo in due documenti, redatti per giunta dallo stesso notaio,

³⁸ RF, doc. 558.

³⁹ RF, doc. 570.

⁴⁰ Viene cioè dato l'elenco dei nominativi dei testimoni cui segue il verbo *subscripti* o espressioni come *testes sumus*, eccetera.

⁴¹ PRATESI, p. 262.

⁴² CASCs doc. 18, da confrontare con RF, doc. 560.

potrebbe forse considerarsi: «...et mereamur audire vocem Domini dicentis: 'euge serve bone et fidelis, intra in gaudium Domini tui'»⁴³.

Vi sono anche, come accennato, alcuni documenti la cui arenga sembra rispecchiare formule in uso nel secolo VIII, e più precisamente il concetto secondo cui è bene rimediare, nella vita terrena, ai propri peccati per essere ammessi, dopo la morte, alla vita eterna. In una *charta donationis* del 1096 leggiamo: «quod ad meritum animarum nostrarum pertinere potest necesse est nobis semper illud agere unde in hoc et in futuro seculo plenam aput Deum possimus consequi mercedem»⁴⁴.

Sulla fine del secolo XI, e più precisamente a partire dal marzo 1093, uno dei notai più attivi di quel periodo e nei primi anni del secolo successivo comincia ad usare una formula nuova: «vita et mors in manu Dei est: melius est enim metu mortis vivere quam spem viventi morte subitanea pervenire»⁴⁵.

Quando l'arenga non c'è, dal protocollo si passa direttamente alla parte dispositiva, introdotta il più delle volte, come già in passato, da espressioni come «pro redemptione animae meae», il che sta a testimoniare la persistenza della formula *pro anima*; il verbo è quasi sempre al passato anche quando il documento non sembra presentarsi in forma di *notitia*⁴⁶. Generalmente è espressa la confinazione, eccettuati pochi casi in cui peraltro l'oggetto della donazione è dato da un insieme di mobili e/o immobili dei quali era certamente impossibile determinare i confini. In tali circostanze vengono menzionati i beni in questione, come ad esempio in un documento del febbraio 1087, in cui Atto prete dona all'abate Mainardo, per la chiesa di Sassovivo «medietatem de omnibus rebus meis mobilibus et immobilibus de casis, terris, vineis, vasis et animalibus de omnia in omnibus ubicumque de omnibus rebus meis invente fuerit»⁴⁷.

Di norma la *sanctio* è di carattere materiale e prevede la corresponsione di una penale di valore pari al doppio di quello della *res* alienata; le poche volte in cui ricorrono clausole spirituali, ritroviamo i concetti incontrati nei documenti del *Regestum Farfense*, alcuni dei quali in uso già nel secolo VIII. Vi è un solo caso, costituito da un documento del 1098 in cui appare una formula completamente nuova per il Ducato: l'autore dell'azione giuridica invoca la vendetta di Dio su di sé qualora osi violare quanto da lui stesso stabilito: «et si erimus, quod absit, rebellos et incredulos... inter nos et vos fiat Dominus ultor et vindicator»⁴⁸.

⁴³ CASCs, doc. 19, 58.

⁴⁴ CASCs, doc. 106, da confrontare con RF, doc. 8, 20, 38, 1220.

⁴⁵ CASCs, doc. 91, 102, 108, 121, 122. Il notaio in questione è *Rainerius V*.

⁴⁶ Cfr. per quest'osservazione quanto detto nel cap. precedente, p. 26.

⁴⁷ CASCs, doc. 58.

⁴⁸ CASCs, doc. 121.

Nelle carte del folignate manca in genere la data topica, fatto, questo, da mettere in evidenza se si considera che il formulario aveva ormai raggiunto uno stadio avanzato del suo processo di evoluzione. Alcuni « grandi rogatari », come *Rainerius V* continueranno ancora per qualche tempo ad inscrivere la *datatio* topica nell'escatocollo, ma con la fine del secolo XI anch'essi si adegueranno alla prassi comune.

Alle clausole penali — o alla data topica se c'è — segue a volte la sottoscrizione del notaio, il quale dichiara sempre di aver redatto il documento su richiesta dell'autore, oppure « pro stabilitate vestra »; non vi sono più le sottoscrizioni dei testimoni, cui si è sostituita la *notitia testium* avendo il notaio acquisito la credibilità, comprovata anche dalla « canonizzazione » della formula della *completio*⁴⁹.

⁴⁹ È interessante osservare come, nei casi in cui la *completio* è assente, il documento si chiude con una ennesima sottoscrizione del notaio.

V

LE « CHARTAE ULTIMAE VOLUNTATIS » E « OFFERSIONIS »

Se si eccettuano alcune formule che variano per il diverso significato del negozio, il dettato delle *chartae ultimae voluntatis* e delle *chartae offerionis* non si distacca di molto da quello delle *chartae donationis*¹. È bene precisare tuttavia che le considerazioni in materia che saranno avanzate nel corso del presente lavoro si basano su un quantitativo di documenti troppo esiguo: basti pensare che si sono potuti esaminare soltanto dieci testamenti, dei quali sei sono relativi al secolo VIII e si riferiscono alla Sabina; gli altri quattro, redatti nella zona di Foligno, risalgono al periodo che va dalla fine del secolo XI ai primi del XII. Si spiega perciò come il discorso risulterà limitato a questi due momenti, separati da un intervallo di quasi trecento anni.

Nelle *chartae ultimae voluntatis* del periodo longobardo, il testo inizia generalmente con una *arenga* che è sempre costruita su riferimenti biblici. I concetti sono diversi e il più delle volte non si riscontra la medesima formula in più di un documento. In un testamento del 25 marzo 761 troviamo — ed è il solo caso — una delle formule già incontrate nelle *chartae donationis*: « Quisquis venerabilibus vel sanctis locis de suis aliquid contulerit rebus iuxta auctoris vocem, in hoc saeculo centuplum recipiet, insuper et vitam possidebit aeternam »².

Intorno al 770 appare un concetto nuovo, secondo il quale il cristiano non deve farsi cogliere impreparato dalla morte, concetto che sembra destinato a diventare il tema classico dell'*arenga* nei testamenti. Lo troviamo espresso per la prima volta in un documento del maggio 768: « Humana fragilitas semper debet de mortis repentinae casibus cogitare, ut sanus mente et animo vigens, de suis facultatibus valeat sibi proficua disponere, ut securus ambulet ne eum comprehendant tenebrae »³; nel marzo 770 si trova la formula nella sua acce-

¹ Cfr. ZIELINSKI, *Studien*, p. 120.

² RF, doc. 47.

³ RF, doc. 75.

zione più completa: « Humana fragilitas semper debet de mortis repentinae casibus cogitare, ut sanus corpore et mente disponat quae pro salute animae suae cognoscit utilia, ut praeparet semper, ne, urgente divina iussione, mentis suae desideria non valeat explicare; sed dum in hac vita est sic disponat ut securus ambulet, ne eum comprehendant tenebrae »⁴. Nel settembre 773 la formula è espressa in maniera ancora diversa: « Humana fragilitas semper debet de mortis repentinae casibus cogitare, ut voluntatis suae dispositionem sanus corpore et mente componat ne, urgente divina iussione, sua non valeat desideria explicare »⁵.

A distanza di circa venti anni, e ormai in età franca, troviamo, in un testamento del maggio 792, un concetto completamente nuovo ed assai elaborato: « Aeternus conditor rerum atque caelipotens Dominus, dum ad humanum genus descendere voluisset liberandum, relicta grege angelorum terraque petens iter, virginalis non horruit uterum, ut nos, qui a tartaro tenebamur, eius salvaremur adventu, ore sancto suo praedicavit dicens: ' convertimini omnes, quia adpropinquavit regnum caelorum '. Immo subiungit dicens: ' vendite omnia quae possidetis dateque pauperibus et emite vobis habitaculum aeternae vitae, et facite vobis sacculos qui non veterascunt '. Nos ergo qui eius censemur nomine, eius debemus observare praecepta, ut tartari claustra paventes, retia evadamus inferni et cum praeceptore Domino eiusque sanctis coeli mereamur esse consortes »⁶.

L'unico caso in cui l'*arenga* è assente è dato da un documento dell'agosto 763 in cui, dopo il protocollo, si trova senz'altro la formula « ideo constat me » che introduce la parte dispositiva⁷. Ciò che rende interessante questa eccezione è il fatto che il rogatario del testamento è il notaio *Dagarius* o *Dagarinus*, attivo sia nella cancelleria regia che in quella ducale nel periodo tra il 745 ed il 767⁸.

Nella parte dispositiva il dettato segue nelle sue linee quello delle *chartae donationis*. Vi sono peraltro due documenti in cui la *dispositio* comincia in modo del tutto singolare. In un testamento del maggio 768, subito dopo l'*arenga*, si legge: « Ideoque ego Theuderacius, sana mente et bona voluntate mea, dispono pro remedio animae meae dum in ista via dirigimus, in transpadum de dominatione dominorum nostrorum viam agendo vel faciendo, sic consideravimus humana fragilitas »⁹. Non si comprende bene se questo inizio della parte dispositiva debba riallacciarsi all'*arenga*, o se debba invece considerarsi come un abbozzo di *narratio*. La prima ipotesi sembrerebbe forse più verosimile sia per il riferimento

⁴ RF, doc. 79.

⁵ RF, doc. 88.

⁶ RF, doc. 152.

⁷ Cfr. RF, doc. 54.

⁸ Cfr. SCHIAPARELLI, p. 195.

⁹ RF, doc. 75. La parola *transpadum* non ha alcun senso nel contesto dell'*arenga*. È molto probabile che ci sia stato un errore di stampa nell'edizione o di interpretazione da parte di Gregorio da Catino, e che in realtà il vocabolo fosse *transpassum*.

al concetto dell'*humana fragilitas* già espresso nell'*arenga*, sia per la ripetizione, in seguito, della formula *pro anima*.

L'altro documento, del settembre 773, inizia la parte dispositiva in modo simile a quello or ora considerato, ma in più vi è inframezzata la formula della *rogatio*: « Quapropter ego Iohannes ac si indignus archipresbiter... auxiliante Domino, sanus mente et integro sanoque vigens consilio, memorans humanae conditionis fragilitatem et incertos atque inevitabiles mortis casus metuens, in hoc volumine cartulationis testamentum feci idque virum venerabilem Theoderium presbiterum notarium nepotem meum scribendum postulavi, cuique ipse subscribens etiam testes numero competenti, pro legum solemnitate ut scriberent rogavi quo testamento iudicioque meo, si quo casu iure civili quandoquidem, si necesse fuerit, proferendo, ratam, firmam stabilemque hanc voluntatem meam in omnibus esse cupio ac volo »¹⁰.

I verbi dispositivi, espressi sempre al presente, sono gli stessi di quelli usati nelle *chartae donationis*, cui si aggiungono *cedere*, *concedere*, *conferre*, *disponere*. Segue l'elenco dei beni alienati strutturato secondo un criterio particolare, in base al quale vengono indicati dapprima i beni immobili con le relative pertinenze; in secondo luogo, eventuali servi legati a quei possessi, nonché gli animali ed altri beni mobili; infine può comparire un elenco di servi che si vuole siano liberati. Un esempio di tale formulario è offerto dal più volte ricordato testamento del maggio 768: « ...aecclesia Sanctae Ceciliae quae posita est in Beruniano cum omni substantia sua quae ibidem pertinet ad ipsam aecclesiam cum casis, terris, silvis, colonis vel colonabus... Ansaem autem coniugi deputamus casalem nostrum in Massa Turana... cum casis, terris, cultis et incultis, cum hominibus qui ibidem resident Gransulo, Iohannulo, Antulo, Alpario. In Topcia casas nostras et cultum vel incultum, terras, silvas et omnia que ibidem habuimus: caldaria duo, concas de auricalco duas, cavallum maurum unum et alium cavallum graum, boum paria duo, cum bubulco suo nomine Maurulo et alio puero Gaugiosulo; puellas manuales Boneundam, Bonosulam, porcos, capras viginti, pecora quadraginta, vaccas quinque cum tauro suo... Pueri liberi: Gualdepertus, Maiulus, Bonosa ancilla Dei, Indula sint liberae absque omni condicione »¹¹.

Vi è un caso in cui la descrizione dei beni lasciati per testamento non è così particolareggiata; si tratta di una *charta* del 25 marzo 761, dove si legge: « quapropter ego qui supra Alipert dono, cedo et confero... omnes res meas quas habere videor in Criptula... idest casas, vineas, prata, silvas, terras, rivos, palu-

¹⁰ RF, doc. 88.

¹¹ RF, doc. 75. Cfr. anche il lessico del NIERMEYER alla voce *chartulatio*, ove si rimanda al documento in questione.

des, cultum et incultum, mobile vel immobile, omnia et in omnibus, quanta ad meam portionem pertinent »¹².

La parte dispositiva termina con espressioni tipo « post meum vero discessum omnes suprascriptas res in potestate monasterii Sanctae Mariae permanent », formula tra l'altro riscontrabile anche nelle *chartae donationis* in cui l'autore si riserva l'usufrutto vitalizio dei beni alienati.

Nel già ricordato testamento del marzo 770 si trova un richiamo al concetto del lascito *pro anima*: « Post meum vero discessum omnia, sicut in hoc testamento scripta sunt, in ius et potestatem in aeternum monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae in Acutiano deveniant, ut michi peccatori futuro in seculo, Dei genitricis intercessionibus ad remedium meorum proficiant peccatorum »¹³; in un'altra carta, del settembre 773, si legge: « post meum vero recessum, omnia sicut superius legitur, in monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae in perpetuum permaneat, abbati et monachis qui secundum regulam et monachicam vitam ibidem resederint, qui et pro nostris offensis cottidiano Deo offerant grata libamina et laudes incessanter referant »¹⁴.

Di norma, nei testamenti del secolo VIII non compaiono le clausole penali; vi è una sola eccezione costituita dalla già ricordata carta del maggio 792 ove si riscontra una *sanctio* spirituale: « Qui vero de hoc testamento aliquid minuerit vel subtrahere voluerit, minuatur ei Deus dies vitae huius, insuper et subtrahatur a regno eius, et in iudicio ubi libratum Dominus dabit iudicium, cum reprobis in inferiorem infernum demergatur ibique cum impiis et peccatoribus in secula seculorum crucietur »¹⁵.

Il testo si conclude generalmente con una clausola finale destinata ad assicurare l'esecuzione e la stabilità del dispositivo. La formula ricorrente è: « quantum ab hac die firmum et stabile sit donum nostrum et neque a nobis neque ab ullo herede posteroque nostro aliquando contradicatur ». Unica eccezione a questa norma si riscontra nel più volte menzionato testamento del settembre 773, ove il testo si chiude con queste parole: « testamentum factum et verbis solemnibus nuncupatum »¹⁶.

Se, sotto certi aspetti, è possibile delineare nell'insieme le caratteristiche delle *chartae ultimae voluntatis* nel secolo VIII, la cosa si presenta molto più difficile per i secoli XI e XII. Per questo periodo si sono potuti esaminare, come

¹² RF, doc. 47. Occorre tuttavia precisare che in questo documento si verifica una confusione tra donazione e testamento, ed anche se è fuor di dubbio che ci si trovi di fronte ad una *charta ultimae voluntatis*, mancano però alcuni elementi propri di questo tipo di negozio.

¹³ RF, doc. 79.

¹⁴ RF, doc. 88.

¹⁵ RF, doc. 152.

¹⁶ RF, doc. 88. Si vedano inoltre, per un'analisi approfondita della tipologia contrattuale, AMELTII, e ARANGIO RUIZ, pp. 521-536.

detto più sopra, soltanto quattro testamenti i quali hanno tra loro ben poco in comune. Il primo in ordine cronologico è un documento databile tra il settembre 1083 ed il settembre 1096, nel quale è interessante osservare come all'inizio venga ripresa la struttura del memoratorio: « Breve de iudicio quod fecit Bruco ad domnus Mainardus et ad congregatione sua... »¹⁷.

Segue direttamente la parte dispositiva con l'elencazione dei beni lasciati al monastero, e con questa il documento si chiude, senza clausole penali, né escatocollo.

Un'altra *charta ultimae voluntatis*¹⁸ si trova inserita nel contesto di un documento in cui figurano tre distinte azioni giuridiche, la seconda delle quali si riferisce ad un lascito fatto da Bernardo diacono al monastero di Sassovivo. Non abbiamo in questo caso una descrizione particolareggiata dei beni alienati, come nelle carte del *Regestum Farfense*: « Ego Bernardus diaconus dono et offero Sancto Benedicto et Sancta Cruci et Sancte Trinitati et vobis domno Dionisio medietatem de omnibus rebus meis mobilibus et immobilibus rebus seseque moventibus, tam quod nunc abeo aut in antea, donec advissero, conquirere vel laborare potuero »¹⁹.

La parte dispositiva si chiude, come nei testamenti del secolo VIII, con la dichiarazione che, dopo la morte dell'autore, tutti i beni indicati dovranno passare all'ente ecclesiastico, e con il ricordo della formula *pro anima*: « post meum decessum... tunc omnes res meas quas supra diximus... abeatis pro redemptione animae et faciatis quicquid vobis proprietario nomine oportum fuerit facere sine omni mea contradicione »²⁰.

A conclusione del testo vi è una *sanctio* spirituale, la cui formula abbiamo già esaminato nel contesto del discorso sulle *chartae donationis*: « ...et si aliquid erga preceptum vestrum eicero, tunc Deus siad ultor et vindicator »²¹. Segue l'indicazione dei testimoni in forma di *notitia testium*, mentre la sottoscrizione del notaio si trova in fondo alla *charta*, dopo la ripetizione della data cronica.

Il terzo documento, databile in un periodo posteriore al 1110, è una *charta ultimae voluntatis* di Monaldo dei conti di Uppello a favore del monastero di Sassovivo e dei propri figli²². Si tratta di un esempio molto lineare e conciso, che si limita in pratica ad elencare dettagliatamente le porzioni del patrimonio toccanti ad ogni singolo beneficiario. Gli unici elementi da mettere in evidenza sono, in primo luogo, il fatto che il documento ci si presenta in forma di *notitia*, cosa del tutto insolita per i testamenti; in secondo luogo, la mancanza assoluta di

¹⁷ CASCS, doc. 113.

¹⁸ Cfr. CASCS, doc. 121. Vedi la n. 48 del capitolo precedente.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*. Cfr. le osservazioni sulla *sanctio* delle *chartae donationis*.

²² Cfr. CASCS, doc. 190.

qualsiasi elemento cronologico, oltretutto di un indizio della presenza del rogatorio. Tutto ciò, unitamente a quanto già detto circa la struttura del documento nonché ai problemi storici riguardo l'attribuzione a Sassovivo dei luoghi in questione²³, indurrebbe a pensare che ci si trovi in realtà di fronte ad una minuta, ma non avendo sott'occhio altri documenti della stessa zona siamo costretti a limitarci a semplici ipotesi.

L'ultima carta, del maggio 1115, comprende una donazione *inter vivos* ed una *post mortem* che un certo Guittone fa al monastero di Sassovivo²⁴. In questo caso la parte dispositiva è simile in tutto e per tutto a quella delle *chartae donationis* della zona, con la solita clausola che alla morte dell'autore tutti i beni menzionati passino al monastero: « post mortem meam veniat omni modo in superscripto monasterio »²⁵.

In chiusura di testo si trova una *sanctio* materiale che prevede la corresponsione di una penale pari al doppio del valore della *res* alienata. La presenza di tale clausola, insolita nei testamenti, è spiegabile in questo caso se si considera che nella stessa carta è documentata anche una donazione.

* * *

Nel trattare le *chartae offerisionis* ci si trova in una situazione non molto dissimile da quella in cui ci si è imbattuti per i testamenti. Anche in questo caso infatti, il numero di documenti esaminati non è sufficiente per poter fare un discorso organico per tutto il periodo che ci interessa. Relativamente al secolo VIII abbiamo quattordici documenti, dei quali tredici redatti nella Sabina ed uno nella zona di Valva. Del secolo IX ci restano tre carte, due per la parte occidentale ed una per quella orientale del Ducato; nel secolo X vi è un ulteriore calo, ed abbiamo un solo documento redatto a Farfa; nel secolo XI troviamo una carta relativa alla parte orientale e due redatte nella zona di Foligno. Dalle cifre esposte ci si può render conto di come, anche per le oblazioni, una trattazione appena sufficiente sia possibile soltanto per il secolo VIII.

Si è già detto che il formulario delle *chartae offerisionis* non è molto dissimile da quello in uso per le donazioni; vi sono peraltro alcuni elementi che caratterizzano il dettato delle oblazioni. In primo luogo è da evidenziare l'assenza dell'*arenga* al principio del testo, che inizia direttamente con la parte dispositiva, introdotta in genere dalle solite espressioni « manifestus sum ego », « profiteor me », « constat me », eccetera. Anche nelle *chartae offerisionis* la formula prevalente è quella *pro anima*, espressa con le locuzioni usuali « pro mercede et remedio animae meae », « pro redemptione animae meae », eccetera. A partire dagli

²³ Cfr. le considerazioni di Cencetti in CASCS, pp. 276-277.

²⁴ Cfr. CASCS, doc. 223.

²⁵ *Ibidem*.

ultimi anni del regno longobardo la parte dispositiva comincia ad essere introdotta, come già nelle donazioni, da espressioni come « sana mente et spontanea voluntate mea », « sana mente et integro consilio », eccetera. In un documento del marzo 772 si legge: « Ego Ubaldinus... sana mente et spontanea voluntate mea offero me cum omni substantia mea in monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae »²⁶; in un'altra carta, del settembre 777, si trova: « Ego Theuferius... sana mente et bona voluntate mea et integro consilio, dono et concedo pro redemptione animae nostrae in eterna tradizione a presenti die et me ipsum in monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae... »²⁷. Infine, un documento del luglio 782 per San Vincenzo al Volturno riporta: « Ideoque constat me Tribunus de Carapelle, pro mercede et remedio salutis animarum nostrarum... concedimus personas nostras in servicio et defensione de monasterio Sancti Vincencii »²⁸.

Nella maggioranza dei casi la persona che si offre all'ente ecclesiastico cede anche una parte o tutti i suoi beni; di conseguenza, nella documentazione può trovarsi un elenco di tali sostanze, più o meno dettagliato. Nella ricordata oblazione del marzo 772 leggiamo: « Ego ... offero me cum omni substantia mea ... et casas, vineas, terras, silvas, prata, pascua, paludes, mobilia vel immobilia, omnia quae michi pertinet, ut debeam servire in casa Sanctae Dei genitricis Mariae »²⁹.

Qualche volta i documenti fanno riferimento ad una cerimonia che si svolgeva nella chiesa, in cui l'autore dichiarava di voler offrire sé stesso od altra persona all'ente ecclesiastico. È il caso di un'oblazione del maggio 763 in cui un tale Isemund di Rieti offre a Santa Maria di Farfa il proprio figlio Aunelasio, con la metà dei suoi beni: « ... et ipsum Haunelassium filium meum, cum bona voluntate sua vel mea, in ipso sancto monasterio coram testibus tradidi et manus eius in palla sacrosancti altaris Sanctae Mariae involvi, et sic eum tradidi, sicut dixi, cum omni medietate substantiae meae »³⁰.

Nelle *chartae offerisionis* del secolo VIII mancano di norma le clausole penali, con la sola eccezione del più volte ricordato documento del marzo 772, in cui è prevista una *sanctio* di carattere materiale: « ... et si ego qui supra Ubaldinus quoquo tempore me de ipso monasterio subtrahere quaesiero, vel meam substantiam, per superbiam meam aut per appositam personam quocumque argumento ingenii auferre voluero, componam in ipso monasterio auri solidos viginti et cartula ista in sua permaneat firmitate »³¹.

²⁶ RF, doc. 81.

²⁷ RF, doc. 98.

²⁸ CHR. VULT., doc. 24.

²⁹ RF, doc. 81.

³⁰ RF, doc. 55.

³¹ RF, doc. 81.

Anche la *rogatio* è poco usata nelle obblazioni del secolo VIII, e solamente in quattro carte compare la dichiarazione dello scrittore di aver redatto il documento³²; tra queste è da mettere in evidenza quella, già ricordata, del settembre 777, ove come rogatario figura l'autore stesso dell'azione giuridica³³.

* * *

Nel secolo IX, stando ai tre documenti di cui siamo in possesso, non si verificano mutamenti sostanziali nella struttura delle *chartae offerisionis*. L'oblazione redatta in Rieti il 20 ottobre 801 si presenta in modo pressoché analogo a quelle del secolo VIII, eccettuate alcune peculiarità proprie del documento³⁴. In primo luogo troviamo i testimoni menzionati nella parte dispositiva, a somiglianza del memoratorio; in secondo luogo c'è da osservare come le *res accessoriae* siano espresse in una forma che sembrerebbe generica, sebbene sia assente la formula della confinazione.

Gli altri due documenti sono particolarmente interessanti perché redatti entrambi nell'873, a distanza di un mese l'uno dall'altro, ma in diverse zone del Ducato, il che ci permette di fare un confronto — sia pure con le dovute riserve considerando l'esigua entità della documentazione — tra la parte occidentale e quella orientale. Una prima carta è relativa a Rieti e ci presenta un testo che inizia con una formula non molto dissimile da quella propria del memoratorio: « scriptum offerisionis qualiter »³⁵; anche in questo caso troviamo menzionati, nella parte centrale del documento, i testimoni dinanzi ai quali ha luogo la cerimonia dell'oblazione: « ... coram testibus. Hi sunt: Gualfredus et Arduinus et Leo germani filii cuiusdam Ardegastri, Hildeprandus filius cuiusdam Leonis, Leo filius Gualonis, in quorum praesentia obtuli eum in aeclesia Sancti Angeli Michaelis quae constructa est foris portam civitatis Reatinae, ante ipsum altare, cum oblatione in manibus et involutum palla »³⁶. Non vi è, in questo documento, menzione delle *res accessoriae*, né, tantomeno, la *confinatio*: ci si limita infatti a dire che l'autore dell'azione giuridica, un tale Racone, oltre suo figlio Adelberto, offre a Farfa quattro moggi di terra: « ... et obtuli cum eo quatuor modia de terra in Carsule, in loco qui dicitur Parenti et in Frascineto »³⁷. Il testo si chiude con la dichiarazione del notaio di avere redatto il documento: « ... quod vero scriptum offerisionis scripsi ego Gaiderisius notarius »³⁸.

³² Cfr. RF, docc. 55, 64, 98, nonché CHR. VULT., doc. 24.

³³ Cfr. RF, doc. 98.

³⁴ Cfr. RF, doc. 167.

³⁵ RF, doc. 310.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

L'altro documento è l'unica oblazione relativa alla parte orientale del Ducato ed è contenuto nel *Chronicon Casauriense*³⁹. Qui ci troviamo di fronte ad una carta che, per quel che concerne il dettato, rispecchia quelle del secolo VIII e costituisce quindi un esempio della arretratezza dei documenti abruzzesi rispetto a quelli della Sabina e di tutta la parte occidentale del Ducato spoletino.

Il testo inizia con la parte dispositiva, introdotta da *ideoque*, con il verbo al presente; anche questo documento, come i due precedenti, contiene il ricordo della cerimonia dell'oblazione, ma senza i nomi dei testimoni: « ... trado meam personam cum omnibus rebus substantiae mee ... seu per loca vel vocabula tibi Romano abbati ad partem suprascripti monasterii Sanctae Trinitatis cum oblatione, manu involuta in palla altari ... »⁴⁰.

I beni ceduti all'ente ecclesiastico sono elencati in una forma assai completa: « ... id est de casis, terris, vineis, campis, pascuis, pomis, aquis, salectis, cultum vel incultum, omnia et in omnibus ipsas suprascriptas res meas cum mea persona a presenti die ... trado me tibi Romano abbati »⁴¹.

Dopo una clausola finale piuttosto lunga, che mette in evidenza una volta di più come l'elaborazione del documento nelle zone abruzzesi fosse ancora molto sofferta⁴², il testo si chiude con la *rogatio*, espressa con la formula di rito: « unde pro stabilitate vestra Audoaldum notarium scribere rogavimus »⁴³.

* * *

L'esempio di oblazione pervenutaci per il secolo X⁴⁴ non si distacca molto dalle due carte del secolo precedente tramandate dal *Regestum Farfense*. Gli unici elementi del tutto nuovi sono la comparsa della *confinatio* e, per quanto riguarda la Sabina, l'assenza della menzione dei testimoni nel ricordo della cerimonia dell'oblazione. Nella carta in esame manca anche la formula della *rogatio*, il che potrebbe indurre a pensare di trovarsi di fronte ad un documento accessorio, tanto più che il testo inizia con le parole *scriptum recordationis*.

Fra le tre *chartae offerisionis* del secolo XI prese in esame, quella relativa alla parte orientale è senza dubbio la più sconcertante; qui infatti l'arretratezza del formulario rispetto alle altre zone del Ducato, di cui si è accennato più sopra,

³⁹ CHR. CAS.*, c. 82 r.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² « Quatinus a modo et deinceps omnibus temporibus ac mea offertio tibi cui supra Romano abbatte vel successoribus tuis in ipso suprascripto sancto monasterio Sancte Trinitatis firma et stabilis permaneat et neque a me suprascripto Lupo neque ab ullo herede meo tibi suprascripto domno Romano abbati vel successoribus tuis aliquando aliqua causatio aut molestia ingeratur, set in perpetuis temporibus firmiter et inviolabiliter ipsa suprascripta mea oblatio tibi cui supra Romano abbati vel successoribus tuis permanere debeat nullo contradicente ».

⁴³ CHR. CAS.*, c. 82 r.

⁴⁴ Cfr. RF, doc. 343.

è riscontrabile anche nei confronti di documenti redatti nella stessa epoca e nella stessa zona relativi ad altri tipi di negozio.

Il testo (la carta in questione, redatta nel settembre 1073 a Chieti, è conservata nell'archivio dell'abbazia di Montecassino) inizia con una *narratio* che però si combina con un concetto proprio di *arenga*: « Ideo constat me Adelberto... propria, expontanea voluntate sua declaravit sicut in edicti continet pagina, ut quod res sua in casa Dei tradere voluisse quem abuisset potestatem et quod tradidit se in casa Dei stavilem permansisset »⁴⁵. A questa formula segue direttamente la parte dispositiva, introdotta da *propterea*, nella quale sono elencati i nomi delle persone che vengono offerte da Adelberto al monastero di San Liberato, probabile dipendenza dell'Abbazia di Montecassino; di tali persone viene indicato nel documento il luogo di origine e, in alcuni casi, la qualifica. Al termine di questo elenco, nella parte dispositiva si inserisce inspiegabilmente una *arenga* che riprende in parte la formula già riscontrata nelle *chartae donationis* coeve: « ... ut nobis pius Dominus veniam indulgentia donet de peccatis nostris, et mereamur audire bocem illa desideravilem quam Dominus dicturus erit: ' benite benedicti Patris mei, percepite regnum quod bobis paratum est ab origine mundi ' »⁴⁶; dopo questa formula, la parte dispositiva riprende con la dichiarazione che le persone sopra indicate vengono offerte al monastero « cum illorum tenimenta, cum hodie tenet, cum terra culta et inculta, et cum binea et pomis, et cum incensa, et dotis, et cum omnia, quomodo hodie tenunt et in antea, Deo adiubante, parare aut conquerere potuerunt et cum omne servicium ... sunt omnia ipse suprascriptae rebus cum omnia et in omnibus quantum infra se vel super se abentes cum introita illarum in integrum »⁴⁷.

Le clausole penali sono diverse: per l'autore dell'azione giuridica viene comminata la sanzione usuale, che prescrive la corresponsione dell'ammenda pari al doppio del valore dei beni offerti; per gli oblati è invece prevista una *sanctio* spirituale: « et si quaecumque alium homine de ipsi suprascripti hominibus et de illorum tenimenta aut de ipsa suprascripta res retollere aut minuere, aut ipsa ac cartula rumpere aut falsare presumerit, non abead partem de vita eterna in resurreccione in novissimo die, abead pactum cum Agna et Caifas, et cum Iuda et Pilato in inferno cruciatur »⁴⁸.

* * *

Le due *chartae offerisionis* relative al folignate, redatte dallo stesso notaio rispettivamente nel maggio e nell'ottobre 1098⁴⁹, si presentano nella forma sem-

⁴⁵ GATTOLA, pp. 178-179.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ Cfr. CASCS, docc. 121, 122.

plice e schematica propria di tutti i documenti della zona. Non vi sono pertanto elementi particolarmente degni di nota, se non il fatto che la prima oblazione si trova in una pergamena in cui, sempre ad opera del notaio Ranieri V, sono documentati altri due negozi con la stessa data e rivolti al medesimo destinatario⁵⁰. L'*arenga*, comune ad entrambe le oblazioni, riprende un concetto in uso per le *chartae donationis* della zona: « meliu est enim metu mortis vivere quam spem vivendi, mortem subitanam pervenire »⁵¹. Anche la *sanctio* spirituale è espressa con formule tipiche della zona di Foligno; nel primo caso abbiamo infatti: « et si aliquid erga preceptum vestrum eicero, tunc Deus siad vindicator et ultor »⁵²; nel secondo documento si legge invece: « ... quod si remove tentavero, tunc Dominus fiad michi retributor »⁵³.

⁵⁰ Cfr. la nota 18.

⁵¹ CASCS, docc. 121, 122.

⁵² CASCS, doc. 121.

⁵³ CASCS, doc. 122.

LE « CHARTAE CONCAMBIATIONIS »

Al contrario di quanto constatato per il testamento e per l'oblazione, questo tipo di negozio, sebbene non allo stesso livello delle *chartae donationis*, è diffuso nel Ducato in proporzioni sufficienti perché se ne possa effettuare una trattazione organica. Dalle varie compilazioni monastiche, di eruditi, ecc., abbiamo potuto esaminare 121 carte di permuta: di queste, diciassette sono relative al secolo VIII ed alla zona della Sabina; sedici si riferiscono al secolo IX, tredici delle quali redatte nella parte occidentale del Ducato e tre in quella orientale; nel secolo X abbiamo trentatré carte, di cui sette relative al reatino, due alle zone marchigiane e ventiquattro ai comitati abruzzesi; nel secolo XI troviamo trentuno documenti, e precisamente dodici per la parte occidentale del Ducato, quattordici per quella orientale, e cinque redatti nella zona di Foligno; infine, nei primi quindici anni del secolo XII sono documentate due permutate relative alla parte occidentale e ventidue relative al Folignate.

Nel secolo VIII il testo delle *chartae concambiationis* inizia quasi sempre con la parte dispositiva; fanno eccezione due documenti, rispettivamente del novembre 745 e del luglio 761, redatti dallo stesso rogatario, *Godipertus I*, in cui la *dispositio* è preceduta da una *arenga*, che riprende concetti propri delle *chartae donationis*. In particolare è interessante la prima di queste due carte, nella cui *arenga* si esprime il concetto secondo il quale, se si vuole entrare in Paradiso, occorre premunirsi finché si è in vita, concetto quanto mai fuori luogo per un negozio come la permuta, dove non è ravvisabile alcuna azione meritoria: « Quisquis sana mente facinorum ac delictorum pertractans profunda et aeterni regni beatitudinem desiderat, metum Gehennae et incendia ignis expavescens, oportet eum suae salutis tractare remedium quatinus in hac vita feliciter vivere debeat, et in aeterna vita cum Christo regnare valeat »¹; nel secondo caso nell'*arenga* si esorta a documentare per iscritto l'azione giuridica: « Quotiens aliqua inter partes bono ordine conveniunt, scripturae debent sibi testimonio roborari, ne in

¹ RF, doc. 8.

posterum propter longinquitatem temporum, vel annorum spatia, oblivione ducta, aliqua nascatur intentio »².

La parte dispositiva è generalmente introdotta — come già negli altri tipi di negozi presi in esame — da espressioni come « qua de re », « ideo constat me », eccetera; in un documento dell'agosto 764 la *dispositio* è introdotta eccezionalmente dall'espressione: « in nomine Domini commutaverunt inter se ... »³. Quanto al verbo dispositivo, espresso sempre al passato, c'è da osservare che nelle carte della prima metà del secolo la forma solitamente usata è « commutasse et commutavi », mentre nella seconda parte del secolo VIII si verifica un cambiamento e si passa a « concambiasse et concambiavi ».

Le carte di permuta del secolo VIII recano, di norma, l'indicazione delle *res accessoriae*, espresse nella forma più dettagliata; ad esempio, in un documento del maggio 764 leggiamo: « Ideo constat nos Rimichisi ... concambiasse et concambiavimus tibi Halane abbas monasteri Sanctae Dei genitricis Mariae ... casalem iuris nostri qui dicitur Pinianus in integrum, cum omnibus adiacentis suis, casis, vineis, terris, olivis et cultum vel incultum, omnia et in omnibus unde in nostra nichil reservavimus potestate. De quo recepimus nos Rimichis et suprascripti filii mei medietatem de casale qui dicitur Mallianus. ... omnia in integrum, casas, vineas, terras, prata, silvas et cultum ... »⁴.

Il passo ora riportato ci induce ad affermare che forse proprio nelle *chartae concambiationis* si può meglio cogliere la funzione individuante delle *res accessoriae*, per il fatto che l'elenco delle pertinenze si presenta diverso, sia pure di poco, in ragione dei beni ceduti dall'una e dall'altra parte.

Nella già ricordata carta del novembre 745 le *res accessoriae* non vengono specificate ed anche il verbo dispositivo si trova in una delle forme proprie delle *chartae donationis*: « Ideoque pro remedio animae meae tradidisse atque tradedimus et in aeterna traditione concedimus casales duos, idest Ansilianum qui fuit casalis Audolfi et casalem qui dicitur Fiola qui fuit Adualdi. Unde pro istis duobus casalibus ... resuscipimus ego Adualdus et Audolfo a te Godefrido gastaldio casales duos ubi invenire in re publica potuerimus »⁵.

Le clausole penali sono normalmente di carattere materiale, con una prevalenza di quelle che prevedono la corresponsione di una penale pari al doppio del valore dei beni ceduti. C'è però un caso in cui è prevista anche una *sanctio* di carattere spirituale: « et qui hoc praesumpserit facere, in primis in iram

² RF, doc. 49.

³ RF, doc. 89.

⁴ RF, doc. 57.

⁵ RF, doc. 8. Nel documento la cessione dei due casali è presentata come se costituissero un grosso sacrificio, mentre poi risulta che il gastaldo di Rieti dà in corrispettivo altri due casali. Il fatto è strano, ma non raro: probabilmente è l'autorità che fa una donazione a Farfa, ottenendo che i due possedimenti siano ceduti dai proprietari e remunerando questi ultimi con altri due casali in altra zona del gastaldato. In tal modo si spiegherebbe anche la presenza dell'arena.

Dei incurrat, et anathemati subiaceat a CCC^{is} XVIII^o patribus, insuper poenam exsolvat auri libras duas »⁶.

Fin oltre la metà del secolo VIII, il testo si chiude con la *rogatio*, espressa con « unde pro stabilitate vestra ... scribere rogavimus »; in seguito la formula viene man mano scomparendo, ed è curioso notare come, a partire dall'ultimo trentennio di quel secolo, nelle carte ove manca la *rogatio* si trovi sistematicamente la formula della *completio*. Non so fino a qual punto questi due fattori evolutivi possano esser messi in relazione fra loro, tuttavia l'ipotesi di una scomparsa della *rogatio* in conseguenza dell'affermarsi della *completio* è di per sé suggestiva.

* * *

Nel secolo IX il dettato delle *chartae concambiationis* subisce mutamenti dovuti in parte all'evoluzione del formulario, in parte alla necessità di uniformarsi a specifiche disposizioni normative. Di conseguenza alcune caratteristiche acquisite in questo periodo rimarranno costanti anche nel secolo successivo.

Nei documenti dei primi trenta-quaranta anni circa del secolo IX, la parte dispositiva non viene introdotta dalle espressioni usuali « constat me », « profiteor me », « ideoque », eccetera, ma inizia direttamente con il pronome personale al nominativo ed il verbo dispositivo espresso al perfetto indicativo. In una carta del 18 luglio 808 si legge ad esempio: « Ego Scaptolfus filius cuiusdam Hilderici sculdahis concambiavi tibi viro venerabili Benedicto abbati monasterii Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae ... »⁷; allo stesso modo, un documento del 29 marzo 817 riporta: « Ego Lupertus filius cuiusdam Luciani concambiavi tibi domne Ingoalde abbas de monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae ... »⁸.

Altro elemento caratteristico dei documenti di questi primi anni del secolo IX, che si incontrerà a volte anche nel periodo successivo, è l'indicazione della misura dei terreni oggetto del negozio; nella già ricordata carta del 29 marzo 817 leggiamo: « ... terram nostram quam habemus suptus muros civitatis Reatinae iuxta ecclesiam Sancti Leopardi, ipsam terram per mensuram pedis publici in longitudine XC et in latitudine pedes XXIV ... Unde pro eodem cambio recepi ego Lucipertus a te Ingoalde abbas ... terram vestram in Flainano, petiam unam per mensuram pedis publici in longitudine pedes LXXIII, et in latitudine, in uno capite pedes XXX et in alio capite pedes LX et in medio pedes LXX »⁹.

Accanto alla misurazione dei terreni si possono trovare la formula della *confinatio*, la specificazione delle *res accessoriae*, o entrambi gli elementi. È interes-

⁶ RF, doc. 8.

⁷ RF, doc. 192.

⁸ RF, doc. 233.

⁹ *Ibidem*.

sante, sotto questo aspetto, un documento del 2 giugno 836 relativo alla permuta di alcuni beni tra Audolfo gastaldo di Rieti e Sicardo abate di Santa Maria di Farfa. Qui troviamo infatti l'indicazione delle *res accessoriae* per i terreni ceduti da Audolfo, mentre è espressa la formula della *confinatio* per quelli ceduti da Sicardo: «... concambiavi ... portionem meam de casale nostro quem habemus in Massa Nautona, loco qui nominatur Escurianus ... cum casis, terris, silvis, pomis, arboribus et cultum vel incultum, omnia in integrum vobis concambiavimus possidenda ... Simul et dedimus vobis in ipso concambio clausuram nostram quam habemus in massa Interocrina, loco qui nominatur Angligianus ... cum casis, terris, vineis, pomis et arboribus et cultum vel incultum in integrum ... Unde in cambio recepi ego Audolfus a vobis domne Sicharde vir venerabilis abbas ... terram vestram quam habuistis in Capita, loco qui nominatur Gualdus iuxta campum Sanctae Anatholiae, quae est petia una quantum ibidem pars monasterii habuit, in integrum cum omnia infra se habitis: unum caput tenet in via publica et aliud in lacu; ab uno latere est congregum nostrum, ab alia parte decurrit rivus inter terram ipsam et pratum domni regis»¹⁰.

Nella permuta più volte ricordata del 29 marzo 817 tra Luciperto ed Ingoaldo abate di Farfa troviamo la formula della *confinatio* e la specificazione delle pertinenze per i soli beni ceduti dall'abate: «unde pro eodem cambio recepi ego Lucepertus in cambio a te Ingoalde abbas terram vestram in Flainano, petiam unam ... cum arboribus et pomis suis ab uno capite veniente in viam publicam et ab alio latere tenente via publica. Et unum caput tenentes in vinea Gundeperti et aliud latus tenentem in vinea de Sancto Thoma»¹¹.

Il vero elemento innovatore nel formulario delle *chartae concambiationis* è però costituito dalla comparsa di una disposizione che rispecchia la già citata norma di Carlo Magno secondo cui era vietato agli enti ecclesiastici stipulare contratti per loro svantaggiosi¹². Tale disposizione, tipica del diritto franco, compare già nei primi anni del secolo, ma il suo uso diviene costante verso l'840. Un esempio di questa formula è quello offerto da una carta del 17 aprile 847 in cui Boniperto prete cede una terra ad Ilderico abate di Farfa, in cambio di un'altra nel centro di Rieti: «et ad hoc cambium providendum accesserunt et interfuerunt missus pontificis idest Hildeprandus diaconus et missus iudicis idest Gaiderisius, et tres homines boni quorum admittitur fides, idest Taco, Teudimundus et Teuprandus, et a parte monasterii directus est Maurus monachus, et praepositus de cella Sancti Michaelis Arcangeli, et omnibus melioratum illa die comparuit illud quod ego Bonipertus presbiter ad partem ipsius monasterii dedi, quam quod inde recepi, pro eo quod ipsa terra in congruum ipsius

¹⁰ RF, doc. 280.

¹¹ RF, doc. 233.

¹² Cfr. cap. II, nota 32.

monasterii erat et sub estimatione meliorata»¹³. Ancora più espliciti i documenti successivi; ad esempio, in una permuta del 12 febbraio 875 leggiamo «... et sicuti in lege vestra langobarda continetur, super ipsum cambium accesserunt et interfuerunt missi pontificis Teuderadi venerabilis aepiscopi idest vir venerabilis Martinus presbiter, et a parte eiusdem monasterii nostri vir venerabilis Teuto presbiter et monachus, et missus iudicis Hildeprandus filius cuiusdam Ursi, qui Albericum gastaldium de sua praesentia transmisit, et tres viri et idonei. Hi sunt Adelbertus scabinus et notarius nec non et Albericus filius cuiusdam Aldefusi et Leutherius scabinus et notarius ad ipsum cambium providendum. Et dum ipsi directi missi reversi fuissent, renuntiaverunt nobis quod ipsum cambium duplum et treplum esset, illa die, et melioratum et in congreo ipsius monasterii, quod toto nobis Ioanni abbati ad partem nostri monasterii dedit, quam ipsum quod toto a nobis recepit. Et haec commutatio legibus fieri potest»: ¹⁴ come si vede, soltanto dopo che si era svolta la ricognizione sui terreni poteva esser stipulato il contratto e redatto il documento.

Per quel che riguarda le clausole penali c'è da osservare che, se nel secolo VIII si è riscontrata una prevalenza della *sanctio* che prevede la corresponsione di una penale pari al doppio del valore dei beni ceduti, nel secolo IX questa si trova soltanto tre volte nella parte occidentale del Ducato¹⁵ ed una in quella orientale¹⁶. La clausola prevalente in questo periodo è invece quella che prescrive la corresponsione di una pena pecuniaria stabilita nel documento, il cui ammontare varia a seconda del valore attribuito ai beni oggetto del negozio. Ad esempio, in una carta del 17 aprile 809 la pena stabilita è relativamente leggera: «et si ego Grifo sculdahis aut haeredes mei contra vos vel vestros successores de ipso cambio causare voluerimus aut ab alio homine minime defendere potuerimus, componamus vobis auri solidos mancosos XX»; ¹⁷ in un altro documento, del 27 luglio 853, leggiamo invece: «et si ego Adelbertus aut mei haeredes contra vos vel vestros successores de ipso cambio causare vel retollere aut minuere praesumpserimus, vel si corrumpere aut remove voluerimus aut alio homine minime defendere potuerimus, componamus vobis poenam colligatam, idest in auro mancosos CCC, quia sic convenit inter nos»¹⁸.

Nelle carte relative alla parte occidentale del Ducato manca, nel secolo IX, la *rogatio*; in quelle della parte orientale, invece, tale formula è presente; tuttavia

¹³ RF, doc. 288.

¹⁴ RF, doc. 315.

¹⁵ Cfr. RF, docc. 192, 324, 326.

¹⁶ Cfr. RF, doc. 331.

¹⁷ RF, doc. 196. Il mancuso era una moneta d'oro del valore del soldo d'oro, donde derivò il nome *solidus mancusus*, ed ebbe corso in Italia fin dalla seconda metà del sec. VIII; valeva 30 denari nuovi d'argento di Carlo Magno e 40 dei vecchi. Allorché si cessò di coniare il soldo d'oro il mancuso fu convertito nel suo equivalente, al quale fu dato il nome di soldo mancuso d'argento, valuta di calcolo con cui si intendeva la somma collettiva di 30 denari. Cfr. in proposito MARTINORI, p. 264.

¹⁸ RF, doc. 290.

tre documenti sono troppo pochi per trarre una conclusione sicura. Tra queste carte ve ne è peraltro una su cui è opportuno soffermare la nostra attenzione per il modo in cui viene espressa la formula: « unde hanc scriptam convenientiam a me Albuino factam Stephanum notarium scribere rogavi »¹⁹.

* * *

Nel secolo X non si verificano modifiche di rilievo nel formulario, che sostanzialmente rimane quello in auge nel periodo precedente. Da notare che verso la metà del secolo IX era ripreso l'uso di iniziare il testo con l'espressione « constat me » o « nos », prassi che rimane in vigore per tutto il secolo X.

L'altro elemento da mettere in evidenza è la ripresa in questo periodo dell'uso della *sanctio* che prevede la corresponsione di una penale per un valore pari al doppio di quello dei beni ceduti. Vi sono casi in cui la penale stessa comprende, oltre al pagamento del doppio del valore, anche il versamento di una somma di denaro a titolo di multa; ad esempio, in una carta del settembre 957 leggiamo: « Et hoc repromitto ego suprascriptus Gutifredus, et per hanc commutationem obligo me et meos haeredes, tibi Campo abba, et posteris tuis, si nos vobis de ipsa commutatione quam vobis commutavimus, aliquid retollere vel minuere, aut foras eicere praesumpserimus, sive ab alio homine minime defenderimus seu quamlibet causationem contra vos mittere praesumpserimus, ut poenam componamus vobis a parte vestri monasterii argenti solidorum LX. Et ipsam commutationem in consimili loco duplam et melioratam vobis restituamus »²⁰.

In un solo caso è assente la clausola della pena pari al doppio del valore dei beni ceduti, e precisamente in un documento redatto nel gastaldato amitermino, del novembre 986: « Si vero, quod futurum esse non credo, postmodum ego ipse suprascriptus Teduinus comes aut aliquis de haeredibus vel prohaeredibus meis aut quaelibet extranea a nobis supposita vel submissa persona contra hoc scriptum commutationis quod ego propria mea voluntate conaverimus aut infringere vel corrumpere seu minuere temptaverimus, et si ab omni homine non defenderimus et non potuerimus aut noluerimus et culpabilem exinde apparuerimus, tunc inferamus vobis, una cum distringente socio fisci ad partem vestri monasterii poenam, et componamus auri libram unam, argenti pondera duo, et quod attristat solvamus, et quod repetimus vindicare non valeamus et praesens scriptum commutationis omni tempore firmum et stabilem permaneat cum stipulatione submissa »²¹. È interessante notare come il formulario di questa carta sia

¹⁹ RF, doc. 340.

²⁰ RF, doc. 364.

²¹ RF, doc. 403.

sostanzialmente identico a quello di una *charta donationis* della metà del secolo IX, dove, come in questo caso, l'autore del negozio si dichiara seguace della legge salica²².

Nelle permutate del secolo X è sempre presente la formula della *rogatio*, con esclusione, tuttavia, dei documenti redatti nelle zone marchigiane²³, nei quali il testo si chiude senz'altro con le clausole penali.

Al di là dei caratteri diplomatistici dei documenti di permuta del secolo X, c'è da fare una considerazione di ordine storico: in questo periodo infatti, su 64 carte pervenuteci, quasi la metà sono di permuta. Se si pone in relazione questo dato con il fatto che le donazioni passano dalle 37 del secolo IX alle 5 del X, è facile pensare che gli enti ecclesiastici tendevano in questo periodo a dare un assetto razionale ai possedimenti acquisiti nei secoli precedenti. Ciò potrebbe giustificare la cessione di terre difficili da controllare, per acquisirne altre, magari confinanti con terreni già di proprietà degli stessi enti ecclesiastici. Per Farfa in particolare, questo discorso è più significativo che altrove, poiché in quel periodo il monastero cominciava a risollevarsi dallo stato di decadenza seguito alla distruzione dell'abbazia dopo l'invasione saracena ed alla corruzione morale della prima metà del secolo²⁴; inoltre è facile constatare come la maggior parte dei negozi di permuta si riferisca a possedimenti dislocati ai limiti del complesso dei beni monastici (nel nostro caso, le zone di Amitermo, Forcone e Penne, cui si riferiscono ben diciassette delle ventisette carte tramandateci dal *Regestum Farfense*).

* * *

La situazione sin qui esposta rimane invariata fino al gennaio 1037; l'unico dato da rilevare è che, nelle carte della zona di Fermo, il testo viene introdotto dall'espressione « quoniam profiteor me », anziché da « constat me », proprio delle altre zone del Ducato²⁵.

Nel periodo successivo scompare dai documenti di permuta il riferimento alla ricognizione tendente a stabilire che il negozio non sia svantaggioso per l'ente ecclesiastico. Non si conoscono con precisione le ragioni di tale fenomeno anche perché, almeno sinora, non si è potuta rintracciare una disposizione normativa in tal senso. Tra i documenti del secolo XI posteriori al 1037 è da considerare in particolar modo una carta, tramandataci dal *Regestum Farfense*, del febbraio 1068²⁶, che presenta alcuni elementi fuori del comune. In primo luogo,

²² Cfr. RF, doc. 298.

²³ Cfr. RF, docc. 361, 367, 393.

²⁴ Cfr. LIB. LARG., p. VIII, nonché SCHUSTER, pp. 90-102.

²⁵ Cfr. ADF, docc. 14, 16, 22.

²⁶ RF, doc. 984. Il documento è datato 1068, con l'indizione VII che però corrisponde al 1069. È assai probabile che il compilatore abbia trascritto VII per una svista.

il testo, per il fatto che alla solita espressione introduttiva « constat me », fa seguito una dichiarazione che esprime un concetto proprio di una *arenga*: « ... Et propter timorem Domini nostri Iesu Christi et redemptionem animae nostrae, et ut Deus et dominus noster Iesus Christus faciat nos pervenire ad illam diem et audire illam vocem quam Dominus dicturus erit: ' venite benedicti Patris mei, percepite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi ' et ut portas paradisi aperiatur nobis »²⁷. Alla dichiarazione suddetta segue la parte dispositiva introdotta da *ideo*, con verbo al presente anziché al passato, come di solito avviene. Terzo elemento anomalo è la presenza di una *sanctio* spirituale: « Et si nos superscripti vel aliquis de haeredibus nostris de superscriptis rebus aliquo tempore possidariam facere voluerimus et causare aut contendere praesumpserimus per nos vel per a nobis submissam atque suppositam personam aut per quodlibet ingenium et ab omni homine antestare vobis vel defendere non potuerimus aut noluerimus, tunc melioratas ipsas res et ipsum castellum unde agitur de nostris rebus et castellis in consimilibus locis et in ipso comitato Reatino in superscripto monasterio restauremus per cartam. Insuper simus anathematizati a CCC^{is} XVIII^o patribus sanctis qui in Niceno concilio canones fecerunt, et fiamus participes cum Anna et Caipha et cum Iuda qui Dominum tradidit »²⁸. Infine compare, accanto alla formula della *rogatio*, la *completio* notarile, sia pure nella formula impropria tipica dei documenti della zona orientale del Ducato: « Ego Rusticus iudex et notarius complevi et finivi »²⁹.

Nel territorio di Foligno ci troviamo di fronte ad una situazione sostanzialmente uguale a quella riscontrata nelle altre zone del Ducato spoletino. Ovviamente anche qui vi sono alcune carte di permuta che presentano taluni elementi in più rispetto alle altre, ma ciò non altera il quadro generale.

Il discorso sulle *chartae concambiationis* nel folignate è teso soprattutto a mettere in evidenza la lieve evoluzione che il formulario subisce tra la fine del secolo XI ed i primi anni del XII, sia perché, come si è accennato, il dettato si presenta simile a quello dei documenti relativi al resto del Ducato, sia per il fatto che l'archivio del monastero di Santa Croce di Sassovivo conserva per il secolo XI soltanto cinque carte di permuta, contro le ventiquattro dei primi quindici anni del secolo successivo.

In due documenti, rispettivamente dell'agosto e del settembre 1100 e redatti da uno stesso rogatario, il notaio *Rainerius V*, il testo inizia con una *arenga*: « commutatio bone fidei nositur esse contractus ut vicem emptionis obtineat firmitatem eodemque in nullo obliget contraentis »³⁰.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ CASCS, docc. 127, 128.

Ove l'*arenga* è assente, il testo inizia con espressioni come « constat me » o « nos », « manifestus sum », « hoc quidem tempore », eccetera, che introducono direttamente la parte dispositiva, con verbo, di norma, al passato. L'eccezione alla regola è costituita da una carta dell'ottobre 1109, in cui il verbo dispositivo è al presente: « Manifesti sumus nos Berardus et Rainerius filii quondam Carelli quod per hanc cartulam commutationis commutamus adque tradimus vobis domno Alberto abbati monasterio Sanctae Crucis ... »³¹.

Per quel che riguarda le clausole penali, osserviamo che anche in questa zona prevale l'uso della *sanctio* che stabilisce la corresponsione di un'ammenda pari al doppio del valore dei beni ceduti; soltanto in tre documenti, tutti relativi ai primi anni del secolo XII, si trova una formula diversa³². Fra tutte è curiosa quella di una carta del febbraio 1115: « Si in quocumque tempore vos aut successores vestri abueritis litem aut causacionem de illa terra quam vobis in Cebeto dedimus, et nos aut nostri eredes vobis non potuerimus defendere, abeatis vos potestatem retollendi et introeundi in illa quinque sestaria que vos nobis in Nibbiano dedistis, quia inter nos sic convenit »³³; si stabilisce, cioè, il ripristino puro e semplice della situazione anteriore. Un altro documento, redatto due mesi più tardi, reca la *sanctio* relativa alla pena del doppio del valore dei beni ceduti espressa in una forma alquanto insolita: « Si aliquis homo de illa terra vobis domino Alberto aut successoribus vestris litem vel causacionem miserit et ego Rainerius aut eredes mei vobis non defenderimus, tunc abeatis vos potestatem introeundi et tollendi sine ulla calumnia duas tantas de illa terra ubi abito secus via quia quando vobiscum pacto sic conveni »³⁴.

Con le clausole penali si chiude senz'altro il testo; manca infatti ogni accenno alla *rogatio*, al cui posto troviamo, nell'escatocollo, la sottoscrizione notarile o, caso che si fa sempre più frequente man mano che viene crescendo l'autorità del notaio, la formula della *completio*.

* * *

Oltre alle carte conservate nell'archivio di Santa Croce di Sassovivo abbiamo potuto considerare, per il secolo XII, altri due documenti, redatti entrambi in area marchigiana, più precisamente nella zona di Fermo, i quali presentano alcuni elementi assenti nelle carte del resto del Ducato. Il primo in ordine cronologico, risalente al giugno 1111, ha una formula di confinazione lunga ed elaborata: « Rem iuris mei quae michi obvenit in haereditatem in territorio Esculano etiam in Firmano, quod est castellum Rovitinum et portionem mea de castro de terra

³¹ CASCS, doc. 179.

³² Cfr. CASCS, docc. 144, 165, 219.

³³ CASCS, doc. 219.

³⁴ CASCS, doc. 221.

Talliata, cum omnibus illorum rebus, habentes fines: a I^o latere flumen Asum; a II^o latere via quae vadit ad aquam de Furce, ad plebem Sancti Severini in verticem montis Polisiae, ad carpinum Umbrecle; a III^o latere aqua Furcae et pergit in aquam de Aso; a IIII^o praedictum carpinum vadit in montem Sancti Martini ad Sanctum Pancratium in cerritum Alberii Bardonis in rigum de Patrino, et venit ad Furcam de Patrino et per rigum de Cimbriano in praedictum flumen Asum»³⁵. Come se una delimitazione dei confini così precisa non fosse sufficiente, vengono elencati anche i beni compresi nei territori ceduti: «infra istas fines castella et podia et ecclesia et molina et cursus aquarum et terras et vineas, silvas, homines, poma, arbores, ligna fructifera et infructifera diversique generis et terras cultas et incultas. Usum et placitum, legem et districtum et omnia in omnibus ubicumque inquisita et inventa fuerint sicut michi pertinent vel pertinere debent et nichil michi reservavi»³⁶. Se la descrizione dei beni ceduti a Santa Maria di Farfa è così dettagliata, non altrettanto può dirsi per quelli che il monastero offre in cambio, dei quali, tra l'altro, non viene indicata la confinazione: «pro quibus omnibus suscepi a vobis in concambium rem iuris sancti vestri monasterii quae est in territorio Firmano, quod est castrum vestrum vocabulo Lumeranum cum omnibus pertinentiis et subiacentiis suis, ecclesiis et cursibus aquarum et terris, vineis, silvis, hominibus»³⁷.

Ma ciò che indubbiamente colpisce di più è la presenza della formula della ricognizione prevista dalla ricordata norma di Carlo Magno: «Et quando istud concambium factum fuit, interfuerunt boni homines. Ex parte domni regis Guido iudex et Albertus notarius et domnus Berardus monachus et alius Berardus et Iohannes praebiter, et tres boni homines veraces et credibiles, quorum bona fides admittitur: idest Carbo filius Morici, Bonhomo filius Ilperini et Gentilis filius Berardi. Hi aestimatores fuerunt et providerunt et renuntiaverunt quod melior fuisset ipsa res quam ego Carbo dedi ad opus sancti vestri monasterii quam ea quam recepi a vobis»³⁸. Chiude il testo una *sanctio* che stabilisce *ab origine* la corresponsione di una pena pecuniaria: «quod si unquam istud concambium dirumpere vel deficere temptaverimus, et cartam istam falsare vel transmutare aut evertere voluerimus aut a quolibet homine non defenderimus, componamus unus alteri cuius culpa claruerit, bizantos aureos monetae legitimae D, et chartula ista omni tempore firma permaneat»³⁹.

Il secondo documento, redatto in Fermo nel maggio 1115, è più stringato del precedente. Anche qui troviamo il riferimento alla ricognizione, il che fa pensare ad una persistenza di tale consuetudine nel territorio marchigiano, o

³⁵ RF, doc. 1209.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ *Ibidem*.

quanto meno nella zona di Fermo: «... pro quia missi directi fuerunt in ipso suprascripto concambium de parte domno abbas Petri Servati et alii omnibus; ipsi egerunt et disserunt inter cambium et pretium quod utile et bonum est quod nos accepimus a parte sancti nostri monasterii»⁴⁰.

Anche in questo caso la *sanctio* determina *ab origine* la corresponsione di una pena pecuniaria: «... a nullum ominem suprascripto abbas vel ad posterisque successoribus mei aliquando qui contra cartula ire tentaverit, aut dirumpere vel falsare voluerit, aut minime defendere non potuerimus aut voluerimus, partibus cuius culpa claruerit componat solidos ses et cartula omni quoque tempore semper firma et stabile permaneat»⁴¹.

⁴⁰ CACF, doc. 11.

⁴¹ *Ibidem*.

LE « CHARTAE VENDITIONIS »

Fra le tipologie negoziali documentate nel territorio del Ducato spoletino, la vendita è una di quelle che presentano un dettato molto semplice e che non subisce variazioni di rilievo con l'andar del tempo. A questa constatazione, che emerge chiara dall'esame delle *chartae venditionis*, è importante premettere una precisazione sulla quantità del materiale documentario che si è potuto avere sott'occhio. Per il secolo VIII sono state considerate quattordici carte, di cui dodici relative alla Sabina e due alla zona della Marsica; del secolo IX abbiamo trentuno documenti, venticinque per la parte occidentale del Ducato e sei per quella orientale; del secolo X ci sono pervenuti soltanto due documenti, uno redatto nel comitato di Camerino, l'altro nel gastaldato amiternino; nel secolo XI abbiamo undici carte relative alla parte occidentale del Ducato, due per quella orientale e ben cinquantuno per la zona di Foligno; per i primi quindici anni del secolo XII si sono esaminati ventisei documenti, di cui tre redatti in ambito marchigiano e ventitré relativi al folignate.

Il primo negozio di vendita di cui si ha notizia è costituito da una carta, tramandataci dal *Regestum Farfense*, redatta nel novembre 690, che comprende anche una donazione, mentre la prima *charta venditionis* in senso assoluto risale al dicembre 703¹.

Nei documenti del secolo VIII è assente l'*arenga* (con l'eccezione delle due carte più antiche, le quali recano una formula nella quale si esprime l'esigenza di consacrare con la scrittura quanto convenuto tra le parti, ad evitare contestazioni future)² e di conseguenza il testo inizia senz'altro con la parte dispositiva, introdotta, di norma, dall'espressione « ideo constat me »; vi sono soltanto quattro eccezioni³, tre delle quali fanno iniziare il testo con « ideo ego »⁴,

¹ Cfr. RF, docc. 4, 3.

² Cfr. RF, docc. 4, 3.

³ Cfr. RF, docc. 60, 61, 62, 77.

⁴ Cfr. RF, docc. 60, 61, 62.

mentre la quarta elimina del tutto l'espressione, fatto che potrebbe spiegarsi con la presenza di una formula di *narratio*: « ego Maurus, filius cuiusdam Adualdi, manifestus sum quia bonae memoriae Audo germanus meus vendidit unum mancipium meum, nomine Vuleradam, Cozulo de Zoccano et dum minime ipsam recolligere potuisset, tradidit michi pro ipsa puella in pretio terram in Maliano modiorum viginti »⁵.

Per ciò che concerne il verbo dispositivo, osserviamo che questo è espresso sempre al passato, e — come nelle più antiche *chartae donationis* — due volte, prima all'infinito, poi all'indicativo (« vendidisse et vendidi »). La nota interessante è però nel fatto che mentre nella prima metà del secolo VIII ricorre la formula « vendidisse et vindedi » o « vindedimus », a partire dal gennaio 761 si passa a « vendidisse et tradidi » o « tradidimus », oppure, nei casi in cui è assente la forma « constat me » o « nos », a « vendidi et tradidi ». La comparsa del verbo *tradere* va probabilmente interpretata come un riempitivo del formulario, in quanto tale parola per il suo significato poteva esser riferita a qualunque tipo di negozio di alienazione e pertanto si prestava ad esser usata come verbo di comodo dai vari estensori di carte private⁶.

L'unica eccezione in cui il verbo dispositivo non è espresso nella forma raddoppiata è rappresentata da una carta di vendita dell'aprile 760 nella quale si legge: « ideoque ... vendidisse tibi Raginfredo monacho de monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae ... »⁷.

Al contrario di quanto riscontrato per i tipi di negozio sin qui esaminati, nelle carte di vendita del secolo VIII è piuttosto raro trovare specificate le *res accessoriae*. Tale circostanza è dovuta probabilmente al formulario, che si presenta estremamente stringato anche se, data la prevalenza di negozi il cui oggetto è costituito da beni immobili, ci si aspetterebbe di veder specificate le pertinenze come avviene nelle *chartae donationis*. Un esempio dei pochi casi in cui le *res accessoriae* sono espresse è fornito dall'unica *charta venditionis* del secolo VIII relativa alla Marsica, redatta nel gennaio 761: « Ideo constat nos Allonem et Aluhinum humiles monachi monasterii Sancti Vincentii ... vendidisse et tradidisse vobis domne Halane abbas ... monasterii Sanctae Mariae in loco qui vocatur Acutianus, terram cum oliveto suo sitam in territorio Sabinensi, in loco qui appellatur Valerianus, idest quartam portionem nostram, qualiter nobis a fratribus nostris in portionem venit ac colonos Laduhin et Landuhin; insuper et tallias ex ipso oliveto, quas iam antea in divisionem nobis venit; simul et homines nostros, idest Longulum et Aricisum, quos liberos admisimus, qui ibidem commanere videntur: qui pro defensione ipsorum ad ipsum sacrum superscriptum mona-

⁵ RF, doc. 77.

⁶ Cfr. SCHIAPARELLI, pp. 248-280.

⁷ RF, doc. 42.

sterium, aspectum et defensionem habere debeant, salva libertate sua, ipsum olivetum cultare et defensare debeant »⁸.

Nei pochi casi in cui compaiono le *res accessoriae*, queste sono sempre specificate in modo particolarmente dettagliato, come si può vedere ad esempio in una carta reatina del novembre 752: « Ideo constat me Theodonem monachum de monasterio Sancti Salvatoris, vendidisse et vendidimus, tradidisse atque tradidimus per concessum et consensum domni Adualdi abbatis et cunctae congregationis monasterii Sancti Salvatoris, vobis venerabilis domno Fulcoaldo abbati de monasterio Sanctae Dei genitricis Mariae in territorio Sabinensi, casalem qui dicitur Longitia ... cum casis, vineis, terris, olivis, cultis vel incultis, seu silvis »⁹.

Alla specificazione dell'oggetto del negozio segue l'indicazione del prezzo: nella or ora ricordata *charta venditionis* del novembre 752 si legge: « ipsum superscriptum casalem in integrum tradidimus possidendum ad pretium placitum et diffinitum et in praesenti acceptum quod michi bene complacuit argenti libras viginti »¹⁰; in un altro documento del gennaio 761 il prezzo è così indicato: « unde accepimus a vobis pretium placitum et diffinitum et de praesenti acceptum auri solidos centum »¹¹. Non mancano vendite ove il prezzo è stabilito in natura o in una forma che prevede il pagamento sia in natura che in denaro. Ad esempio del primo caso si può addurre una carta dell'aprile 760 in cui oggetto della vendita è una terra del valore di un soldo: « et recepimus a te nos superscripti Maurisso et Ubaldulus pro ipso solido paccam de lardo unam pro medio solido, et sex modia milii pro medio solido »¹²; relativamente al secondo caso, un già ricordato documento del febbraio 769 così si esprime: « ... ad pretium placitum et diffinitum et in praesenti acceptum, auri solidos decem, iumentam unam et bovem unum quod apud nos habere testamur »¹³.

Tra le clausole penali prevalgono di gran lunga quelle che stabiliscono la corresponsione di una penale per un valore pari al doppio dei beni venduti. Su quattordici documenti infatti ben otto recano una *sanctio* di questo tipo¹⁴; tre fissano una penale in natura o in denaro¹⁵, ed infine in tre vendite la *sanctio* è del tutto assente¹⁶. Non compare nel secolo VIII la clausola penale di carattere spirituale; ciò fa pensare che non fosse attribuito alla vendita quell'alone di sacralità che abbiamo riscontrato negli altri tipi di negozio sin qui esaminati.

⁸ RF, doc. 43.

⁹ RF, doc. 33.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ RF, doc. 43.

¹² RF, doc. 42.

¹³ RF, doc. 77.

¹⁴ Cfr. RF, docc. 42, 52, 60, 61, 62, 77, 131 e CDL, doc. 97.

¹⁵ Cfr. RF, docc. 3, 33, 43.

¹⁶ Cfr. RF, docc. 4, 23, 24.

Nelle *chartae venditionis* del secolo VIII il testo si chiude di norma con la *rogatio* o con la sottoscrizione del rogatario che dichiara nel contempo di aver redatto il documento. È interessante osservare come in due carte redatte dal notaio *Stefanus*, uno dei più famosi ed attivi rogatari del secolo VIII, in luogo della *rogatio* si trova, nell'escatocollo, la formula della *completio*¹⁷, il che potrebbe essere un indizio di quella presa di coscienza della propria funzione, da parte degli estensori di documenti privati, di cui parla il Pratesi¹⁸.

* * *

Come già accennato in principio di trattazione, il dettato delle *chartae venditionis* subisce lievissime modifiche nel corso dei secoli. Relativamente al sec. IX è da osservare come la formula della confinazione vada gradualmente sostituendosi alla specificazione delle *res accessoriae*. Da notare tuttavia che questo fenomeno si manifesta in ritardo rispetto alle altre tipologie negoziali; infatti, sebbene il primo documento di vendita in cui appare la *confinatio* risalgia al settembre 821¹⁹, purtuttavia si tratta di un caso sporadico e per trovare la formula ormai stabilizzata dobbiamo arrivare all'aprile 854²⁰. Fino ad allora, se si eccettua il documento sopra ricordato, nelle carte continuano ad essere specificate soltanto le *res accessoriae*. Al modo particolareggiato in cui sono indicate le pertinenze nel secolo VIII si può riaccostare la descrizione dei beni che costituiscono la « substantia » oggetto di una vendita del 28 novembre 831: « Ego Teudericius ... vendidi et tradidi in monasterio Sanctae Dei genitricis semperque virginis Mariae ... omnem meam substantiam quam habere visus sum in finibus Reatinis per singula loca vel vocabula: casas, vineas, terras, silvas, prata, pascua, salicta, cultum et incultum, casas colonicias seu aldiaricias, colonos vel colonas, aldianos seu aldianas, servos et ancillas et omnia in integrum quanta ad omnes res meas pertinent »²¹.

In alcuni documenti abruzzesi del *Chronicon Casauriense* si trova un elenco particolareggiato dei beni alienati; è il caso di una *charta venditionis* del 16 aprile 853, in cui si legge: « ideo constat me Corbinum ... vendidisse et vendidimus atque die presenti tradidimus domno Lodovico imperatori omnes res substantie mee quicquid habere visus sum territorio Pinnensi, idest in casis, terris, vineis, pratis, pascuis, gualdis, ecclesis et dotis ecclesiarum, cultis vel incultis, aquis et

¹⁷ Cfr. RF, docc. 77, 131. La formula della *completio* si trova anche, insieme alla *rogatio*, nel doc. 62, redatto dal monaco *Raganfredus*, ma è fuor di dubbio che costui, allo stesso modo di *Stefanus*, non si rendesse conto del significato della formula, non essendo a contatto con i funzionari della cancelleria ducale.

¹⁸ PRATESI, p. 255.

¹⁹ Cfr. RF, doc. 254.

²⁰ Cfr. RF, doc. 291.

²¹ RF, doc. 276.

usibus aquarum, omnia et in omnibus quantum habere visus sum in territorio Pinnensi, seu et omne meum mobile vel immobile, servos et ancillas, colonos, aldiones quam et omnes meas cartulatos et omnes pertinentes meos »²². Una formulazione analoga impronta altri tre documenti, rispettivamente del giugno 856, del settembre e del novembre 873, redatti in Penne, Forcone e Valva²³.

La formula con cui viene specificato il prezzo rimane pressoché invariata rispetto a quella in uso nella seconda metà del secolo VIII: « ad pretium placitum et diffinitum ... quod apud me habere testor », o, più raramente, « unde recepi a te ... in pretium ... quod apud me habere testor », formula quest'ultima più comune nei documenti del *Chronicon Casauriense*.

Per ciò che concerne le clausole penali è possibile osservare come nel secolo IX si stabilizzi la *sanctio* che prevede la corresponsione di una ammenda per un valore pari al doppio dei beni venduti. Vi sono due soli casi in cui l'entità della pena è espressamente dichiarata nel documento, ed è interessante notare come, entrambe le volte, gli autori si dichiarino seguaci della legge salica.

Entrambi i documenti portano la data dell'873, l'uno del 6 febbraio, l'altro del settembre. Nel secondo, la *sanctio* è espressa in questi termini: « in eandem vero rationem ut neque a me neque ab heredibus vel proheredibus meis tibi vel tuis heredibus numquam contradicatur et, quod futurum esse non credo, ut si ego ipse aut ullus de heredibus meis seu qualibet opposita vel submissa persona contra hanc venditionem seu traditionem quam ego bona et spontanea mea voluntate conscribere vel affirmare decrevi, ire aut remeare voluerit, sed eam irrumpere quaesierit, aut contra te aut contra tuos heredes causare exinde praesumpserimus, aut si ab omni homine antestare aut defendere non potuerimus, tunc inferamus vobis una cum dstringente socio fisco auri libras tres et argentum pondera sex, et quod actum est dissolvat et quod repetit vindicare non valeamus sed praesens venditio ac traditio suprascripta omnique tempore firma et inviolata permaneat cum stipulatione subnixa »²⁴. Nel primo documento la clausola penale è indicata in tal modo: « in ea videlicet ratione ut si, quod futurum esse non credo, ego suprascriptus Madelbertus aut ullus de haeredibus vel prohaeredibus meis, aut aliqua extranea a me emissa persona, contra hanc cartulam venditionis quam ego spontanea mea voluntate fieri et conscribi vel affirmare rogavi, venire conati fuerimus et eam infringere quasierimus et vobis vestrisque successoribus ad partem ipsius monasterii ab omni homine defensare noluerimus, tunc conferamus vobis una cum dstringente socio fisci, auri unciam unam, argenti pondera duo et coacti exolvamus, et quod repetimus vindicare non valeamus

²² CHR. CAS., col. 925.

²³ Cfr. CHR. CAS., coll. 926, 940, 941.

²⁴ CHR. CAS., col. 940.

et praesens venditio atque traditio omni tempore firma et inviolata permaneat cum stipulatione suppressa »²⁵.

Nel secolo IX, generalmente, le clausole penali chiudono il testo. Vi sono sporadici casi in cui troviamo ancora la formula della *rogatio*²⁶ o la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento²⁷, tuttavia la *completio* si fa sempre più frequente man mano che i notai prendono coscienza della loro funzione.

* * *

Per il secolo X non è possibile effettuare considerazioni di rilievo poiché i documenti disponibili sono soltanto due, uno redatto nel gastaldato amitermino nell'aprile 934²⁸ e il cui formulario rispecchia i dettami della legge salica che l'autore dichiara di osservare; l'altro, di circa quarant'anni più tardi (dicembre 975), rogato nella città di Camerino²⁹. Sul primo esempio c'è ben poco da osservare per il fatto che il dettato si presenta in una forma molto simile a quella delle carte del secolo IX redatte *more francorum*, tranne forse qualche lieve modifica nella *sanctio* ove scompare l'espressione « una cum distringente socio fisco »; tale fenomeno potrebbe forse costituire l'indizio di un primo passo verso il distacco degli enti ecclesiastici dalla tutela della pubblica autorità.

Anche il secondo documento non si presenta molto dissimile dalle *chartae venditionis* della seconda metà del secolo IX, pur se la forma tormentata del suo dettato è indice di una scarsa conoscenza del latino da parte del rogatario che tende forse all'uso del volgare: « Ideoquen ego Ardeprega filia quondan Petri, conius qui fuit quondan Grimaldi, nullo mihi cogentes neque aliquis contradicentes, nisi tantum bona espontanea mea voluntate et una cum voluntate et consensum Petri et Grimaldi et Romani et Boneczoni filii mei et mundualdi mei in cuius mundio ego modo sun aut permaneo. Et ego Petri et Grimaldu et Romano et Boneczo consensimus et auctoritatem dedimus ad ipsa suprascripta Ardeprega genitrice nostra et ipsa cartula fieri. Et ego suprascripta Ardeprega ... vindedit et tradidit ... »; allo stesso modo è da osservare la scorrettezza linguistica della *sanctio*: « in tali ordine spondeo me et meis eredis tibi vel ad tuis, quod si ipsa mea vinditione vobis da qualive homine defensare non potuerimus aut si exinde in contra ac cartula causare presumerimus quod ipsa mea vinditione vobis sub estimatione, cum omnia super se abentes, indupicare promictimus »³⁰.

²⁵ RF, doc. 309.

²⁶ Cfr. RF, docc. 314, 336, nonché CHR. CAS., col. 941.

²⁷ Cfr. RF, doc. 254, nonché CHR. CAS., coll. 926, 941; in quest'ultima appare anche una formula di *completio*.

²⁸ Cfr. RF, doc. 348.

²⁹ Cfr. CAFA, doc. 1.

³⁰ *Ibidem*.

In entrambe le carte il testo si chiude con la *sanctio* in quanto è assente la formula della *rogatio*, in luogo della quale, nell'escatocollo, si trova nel primo caso la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento, nel secondo, la sottoscrizione notarile posta davanti a quella dei testimoni.

* * *

Con il secolo XI in alcune zone del Ducato si verifica una certa confusione nel formulario, per cui espressioni proprie di una determinata parte del documento confluiscono in una partizione diversa. Ad esempio, nel Reatino, troviamo alcuni documenti in cui il testo inizia, sull'impronta delle *chartae donationis*, con una *narratio* che racchiude in sé un concetto di *arenga*; in un atto di vendita redatto nel luglio 1038 così ci si esprime: « constat me Iohannem praesbiterum filium Aponis qui sum habitator in loco qui dicitur Puzalia, bona spontanea meaque voluntate pro timore et propter nomen Domini et redemptionem animae meae, ut mercedem merear Domino accipere et audire vocem Domini quam dicturus est: ' venite benedicti Patris mei, percepite regnum quod vobis paratum est ab origine mundi ' »³¹. Vero e proprio travisamento si ha allorché si giunge ai verbi dispositivi, che sono qui *damus et tradimus*, anziché *vendidi et tradidi*, come vorrebbe la regola; la vera natura del negozio emerge soltanto al momento in cui si parla del prezzo: « ... et pretium recepi valens solidos XX finitum »³². Analogo è il caso di un altro documento, redatto nel febbraio 1075, in cui dopo un'*arenga* simile a quella ora ricordata, leggiamo: « ideo donamus et tradimus atque concedimus de rebus nostris quas habemus infra comitatum Reatinum »³³; anche in questo caso, soltanto quando si dichiara il prezzo ricevuto ci si rende conto di trovarsi di fronte ad una vendita: « et praetium recepimus nos iamdicti comites et suprascripti germani inter aurum et argentum appraetiatum valens libras C. Et ipsum praetium apud nos habere testamur, quia inter nos sic convenit et talis fuit nostra convenientia »³⁴.

Eccezionalmente in questo documento, oltre alla formula della confinazione, sono espresse le *res accessoriae*, ed in forma, per giunta, molto lunga: « ... ad integrum concedimus in praedicto monasterio et tibi, suprascripte abba, vel successoribus tuis, ipsum praedictum castellum et suas res cum turris, muris, casis, casalicis et locis molendinis, terris, vineis, pomis et arboribus suis, cum aquis aquarumque decursibus, tam in montibus quam in planitiebus, et medietatem praedicti monasterii cum omnibus ornamentis et quae in ipsa aeclesia sunt, vel in antea fuerint, et cum sepulcris, dotis, votis, et ipsa munitate quae in ipsa

³¹ RF, doc. 996.

³² *Ibidem*.

³³ RF, doc. 1016.

³⁴ *Ibidem*.

aeclesia est, et cum oblationibus mortuorum et vivorum, omnia concedimus nos iamdicti comites et suprascripti germani, de ipso monasterio omnem medietatem cum omnibus infra se vel super se habentibus, et cum introitu et exitu suo, et omnia in omnibus, qualiter superius scriptum est, tradimus in suprascripto monasterio »³⁵.

Oltre all'*arenga* ed ai verbi dispositivi proprii delle *chartae donationis*, il documento in questione presenta una terza anomalia, ossia una *sanctio* spirituale accanto a quella materiale: « et hoc repromittimus ..., ut si suprascriptas res retulerimus aut contenderimus, aut litigium vel aliquam molestationem facere praesumpserimus, aut colludium cum quopiam homine factum habemus aut in antea fecerimus, aut contra omnem hominem antestare vel defendere non potuerimus aut noluerimus, vel si tam a nobis quam ab admissa vel supposita per nos persona, vel quicumque eas retollere aut molestare praesumpserit, sciat se anathematis vinculo innodatum et a regno Dei alienum, et tunc obligamus nos iamdicti cum nostris haeredibus insuper poenam componere de auro optimo libras quinquaginta in suprascripto monasterio, et haec carta donationis firma et stabilis permaneat usque in aevum »³⁶.

Nelle *chartae venditionis* relative al Reatino il testo si chiude con la *rogatio*: « unde pro stabilitate vestra N.N. scribere rogavimus », cui nell'escatocollo corrisponde una *completio* espressa con la formula in uso solitamente nell'Abruzzo: « ego N.N. complevi et finivi ».

Per quanto concerne i documenti redatti in territorio marchigiano, c'è da osservare che sebbene la struttura non presenti variazioni notevoli, purtuttavia ci sono nel dettato alcuni punti che indicano come sia in corso una fase di transizione, almeno nella zona fermana. In primo luogo, la forma dei verbi dispositivi non è più « vendidi et tradidi », bensì « vendidisse et vendidi atque praesentem diem tradidi »: si ha cioè la ripetizione del verbo *vendere* (all'infinito e all'indicativo) prima di *tradere*. A questa regola fanno eccezione due carte — i cui autori dichiarano di seguire la legge salica — rispettivamente del luglio 1009 e del gennaio 1028³⁷, basate su un formulario insolito a cominciare da quella che, nel contesto del documento, dovrebbe essere una *narratio*, ma che in realtà ha più l'aspetto di un'*arenga*: « Legum decrevit auctoritas et regale potestas prebuit ut quod cum quedam persona de rebus suis propriis vendere aut donare voluerit nemine contradicente ... ». Il verbo dispositivo viene precisato soltanto dopo la formula della confinazione: nel primo documento si trova: « ... tantum proinde vendedimus et tradedimus et investivimus ... »³⁸; nel secondo leggiamo,

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Cfr. ADF, docc. 6, 18.

³⁸ ADF, doc. 6.

nella ricostruzione dell'editore: « tantum pro ... dedimus, nos tradimus, transferimus atque transcendimus per fistucam et anticlavie ... »³⁹.

Non è raro trovare nei documenti fermani, insieme alla formula della *confinatio*, la specificazione delle pertinenze, anche in modo particolarmente dettagliato. Tale fenomeno potrebbe spiegarsi adducendo l'ipotesi che le terre in questione fossero situate al confine tra due o più *ministeria*, il che sarebbe all'origine della necessità di precisarne il più chiaramente possibile l'ubicazione.

Se si eccettuano le due carte sopra ricordate, nella documentazione fermana la clausola penale d'uso comune è quella che prevede la corresponsione di una ammenda pari al doppio del valore dei beni venduti: un esempio della formula è offerto da una carta del luglio 1020, in cui si legge: « si quis vero contraire voluerit, promittimus nos nostri vel nostris heredibus vobis a dicto Uberto episcopus vel ad heredes pro heredibus tuis ista res vel cui tu derelinquere volueris stare et defendere; et si defendere non potuerimus aut de ipsa addicta venditione causationem vobis cum imposuerimus tam nos addicti quam nostris heredibus tibi dicto Uberto episcopus vel ad eres pro heredibus tuis vel cui tu derelinquere voluerit, vobis dupla et meliorata restituamus in ipso addicto casale, manente cartula ista in sua firmitate »⁴⁰.

Come già osservato per il reatino, anche nelle zone marchigiane il testo si chiude con le clausole penali, ed anche a Fermo ed Ascoli la formula della *rogatio* è sostituita dalla dichiarazione del notaio di aver redatto il documento. La differenza tra le carte reatine e quelle marchigiane sta nel fatto che in queste ultime non troviamo la formula della *completio*, con la sola eccezione di un documento ascolano, in cui è peraltro riscontrabile anche la *rogatio*⁴¹.

Non possiamo trarre conclusioni esaurienti relativamente alle zone abruzzesi per la scarsa consistenza della documentazione: due sole carte, relative una al comitato pinnense⁴², l'altra a quello furconino⁴³, che tuttavia non presentano notevoli differenze rispetto a quelle degli altri territori del Ducato. C'è da osservare che nel documento furconino si verifica lo stesso fenomeno già rilevato in alcune carte reatine coeve, vale a dire il completo travisamento, da parte del rogatario, del senso dell'azione giuridica. Il testo inizia con un concetto di *arenga*, ed il verbo dispositivo è nella forma propria delle *chartae donationis*: « Constat me Berardum ... quoniam sana mente, spontanea meaque bona voluntate, propter nomen Domini vel animae meae remedium seu retributionem aeternam, ut a Domino de peccatis meis habeam indulgentiam et praeterita mala remittat michi Dominus in futuro saeculo et ut merear accipere vitam aeternam, prop-

³⁹ ADF, doc. 18.

⁴⁰ ADF, doc. 11.

⁴¹ Cfr. RF, doc. 582.

⁴² Cfr. GATTOLA, pp. 139-140.

⁴³ Cfr. RF, doc. 987.

terea dono, trado, concedo, iudico, atque dispono ... »⁴⁴. Anche qui, come già nelle carte reatine ricordate, ci si rende conto di trovarsi di fronte ad una vendita solo nel momento in cui si fa riferimento al prezzo: « pro qua mea venditione recepi in merces valentes libras XXX, finito vel deliberato pretio, quod apud me habere testabor »⁴⁵.

Tanto il documento di Forcone che l'altro, redatto nel comitato di Penne, recano l'indicazione delle pertinenze, alle quali nel secondo caso si accompagna la formula della *confinatio*. Relativamente alle clausole penali, troviamo nella carta di Penne la *sanctio* che prevede l'ammenda per un valore pari al doppio di quello dei beni venduti; nel documento di Forcone invece il valore della penale è uguale a quello dei terreni alienati, calcolato però al momento della contesa: « et hoc repromitto et obligo me ... ut si aliquo tempore aliquando causare vel retollere aut minuere vel foras eicere per quodlibet ingenium vel occasionem quaesierimus, aut ab omni homine antestare vel defendere non potuerimus aut noluerimus, de meo proprio melioratas res ad ipsam domum Dei restauremus sub aestimatione quales in illa die apparuerit quando exinde causare videbimur »⁴⁶.

Con le clausole penali si chiude il testo della carta pinnense, che reca nell'escatocollo la dichiarazione del notaio di aver redatto il documento; nella vendita di Forcone invece, dopo la *sanctio* si trova la formula della *rogatio*; in entrambe le carte è peraltro assente la *completio*.

* * *

La documentazione relativa alla zona di Foligno presenta un formulario pressoché identico a quello delle carte farfensi a partire dalla seconda metà del secolo IX. Dall'analisi delle *chartae venditionis* conservate nel fondo di Sassovivo si può dedurre come in questa zona, più che altrove, si sia riusciti a metter ordine nel formulario, tanto è vero che il dettato è quanto mai omogeneo.

Il testo inizia con le espressioni usuali « constat me », « manifestus sum » e simili, cui segue direttamente la parte dispositiva, con verbo espresso al passato (« vendidi et tradidi »). Di norma si trova la formula della confinazione e soltanto in pochissimi casi sono specificate anche le pertinenze⁴⁷. Anche relativamente alle clausole penali c'è da registrare una sostanziale omogeneità, sancita dalla prevalenza della *sanctio* che stabilisce la corresponsione di una ammenda pari al doppio del valore dei beni venduti, con la sola eccezione di due carte,

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ Cfr. CASCs, docc. 88, 119, 120.

rispettivamente del marzo 1085 e del gennaio 1087 che fissano una penale in denaro⁴⁸.

Generalmente la formula della *sanctio* chiude il testo, anche se vi sono circa dieci carte nelle quali compare la *rogatio*, cui corrisponde, nell'escatocollo, una *completio* anomala (« Ego N.N. qui supra scripsi et finivi »).

* * *

Relativamente ai primi quindici anni del secolo XII abbiamo a disposizione soltanto tre carte redatte in territorio marchigiano, oltre ad un gruppo più consistente di documenti conservati nel fondo di Sassovivo. Per quanto riguarda le prime, provenienti tutte dall'archivio di Fonte Avellana, c'è da rilevare, nonostante persista ancora una certa confusione nel dettato, come sia in atto uno sforzo di adeguamento al formulario in uso nel resto del Ducato. I verbi dispositivi sono quelli solitamente adoperati, *vendere* e *tradere*, espressi al passato, con l'unica eccezione di una carta dell'ottobre 1101, ove si legge: « Ego nos qui sumus Albrico filio condam Frecocta ... bona voluntate secundum nostram legem Longubardorum concedimus et tradimus et trasatamus ... »⁴⁹.

Di norma è sempre espressa la formula della *confinatio*, fatta eccezione per un documento del luglio 1111, in cui sono invece specificate le pertinenze, il che peraltro è facilmente comprensibile ove si consideri che l'oggetto del negozio è la porzione di una chiesa: « idest ipsa portione de ipsa ecclesia beato Sancto Paterniano ... cum pedaia et cum calis et dotis et campanis et cum libris et cum introito et essoto suo et cum omnis ornamentis suis quantum ad ipsa nostra portione de ipsa sancta ecclesia pertinet vel pertinere debet »⁵⁰.

Una sostanziale omogeneità è da registrare anche per quel che riguarda le clausole penali, con la prevalenza di quella che commina la corresponsione di una ammenda pari al doppio del valore dei beni venduti; fa eccezione alla regola soltanto il già ricordato documento del luglio 1111 in cui la *sanctio* è così espressa: « si quis vos contraire voluerit promictimus nos supradicti vel nostris heredibus tibi supradicto presbiter vel ad res pro eredibus tuis vel cui tu eas derelinquere voluerit, stare et defendere, et si defendere non potuerimus aut non voluerimus aut si de ipsa suprascripta vindictione cum causatione imposuerimus, tam nos supradicti vel nostris heredibus tibi supradicti vel ad res pro eredibus tuis vel cui tu eas derelinquere voluerit ipsa suprascripta vendictione, serquida restituamus: manentem cartula ista in sua permaneat firmitatem »⁵¹.

⁴⁸ CASCs, doc. 36, 57.

⁴⁹ CAFA, doc. 92.

⁵⁰ CAFA, doc. 116.

⁵¹ *Ibidem*.

La forma di chiusura del testo rappresenta l'unico elemento in cui le tre carte marchigiane sono completamente difformi. Nel ricordato documento dell'Ottobre 1101 alle clausole penali seguono direttamente le sottoscrizioni dei testimoni, con una formula di *completio* impropria: « Ego Iohannes notario scripsit, complevit et claudit ... »⁵²; in una carta del marzo 1106 il testo si chiude con le clausole penali, mentre nell'escatocollo troviamo la dichiarazione da parte del rogatario di aver redatto il documento, senza però la formula della *completio*; infine, nella più volte ricordata *charta venditionis* del luglio 1111 il testo termina con la *rogatio*, ma anche in questo caso nell'escatocollo è assente la *completio* notarile.

* * *

Nella zona di Foligno si assiste, già dai primi anni del secolo XII, ad un fenomeno importantissimo per l'evoluzione del formulario delle *chartae venditionis* nel Ducato spoletino. La maggior parte dei documenti ha infatti il verbo dispositivo espresso non più al passato, ma al presente (« vendo et trado », « vendere et tradere »), e contemporaneamente si fa sempre più rara l'espressione « constat me » all'inizio del testo, alla quale si sostituiscono « manifestus sum ego, quoniam profiteor me ». L'insieme di queste circostanze lascia pensare che la *charta venditionis* si avvii ad assumere la forma del documento dispositivo, anche se non mancano sporadici casi in cui il verbo è ancora espresso al passato. Più precisamente, in sei carte troviamo la forma « vendidi et tradidi »⁵³, mentre in altre tre il verbo dispositivo è espresso con « dedi et tradidi »⁵⁴.

Generalmente nelle carte di questo periodo incontriamo la formula della confinazione; l'unico caso in cui sono accennate soltanto le pertinenze è costituito da un documento del luglio 1109, in cui si legge: « ... ipsu masu de filii Petrus cum casis et terris et vineis et arboribus cum omnia infra se abente vel in antea super ea esse videtur »⁵⁵. Vi sono anche tre documenti in cui sono assenti sia la *confinatio* che la menzione delle *res accessoriae*, fenomeno peraltro facilmente spiegabile ove si consideri che oggetto dei negozi è la vendita di più appezzamenti e che tutte le carte del fondo di Santa Croce di Sassovivo⁵⁶ sono caratterizzate da una forma estremamente concisa.

Per quanto riguarda le clausole penali, la situazione rimane quella del secolo XI, con l'uso generalizzato della *sanctio* che prevede l'ammenda per un valore pari al doppio di quello dei beni venduti. È particolarmente interessante a tal

⁵² CAFA, doc. 92.

⁵³ Cfr. CASCS, docc. 141, 149, 168, 204, 209, 217.

⁵⁴ Cfr. CASCS, docc. 192, 194, 226.

⁵⁵ CASCS, doc. 178.

⁵⁶ CASCS, docc. 151, 152, 209.

proposito una carta dell'aprile 1103, con oggetto la vendita di una terra del valore di 15 soldi, ove la clausola penale non è espressa con la formula « duplas et melioratas », ma nel modo seguente: « si nos prefati venditores vel nostri heredes tibi domno Alberto abbati supradicti monasterii tuisque successoribus ammodo in antea de ipsa terra aliquam molestiam fecerimus aut si ab omni homine quandocumque aut ubicumque necesse fuerit istam supradictam terram minime defendere potuerimus aut noluerimus aut istam cartulam rumpere vel falsare voluerimus, pro his omnibus promittimus et obligamus nos nostrosque heredes vobis supradictis componere solidos XXX et hoc cartula firma permaneat »⁵⁷.

Con le clausole penali si chiude il testo, poichè scompare del tutto la formula della *rogatio*; nello stesso tempo si fa sempre meno frequente la dichiarazione da parte del rogatario di aver redatto il documento, che viene sostituita da una vera e propria sottoscrizione; soltanto un notaio, *Binellus iudex*, appone ancora nei documenti la formula della *completio*⁵⁸.

⁵⁷ CASCS, doc. 149.

⁵⁸ Cfr. CASCS, docc. 149, 192, 204, 217, 226.

VIII

LE « CHARTAE CONVENIENTIAE », LA « PRECARIA » E IL « LIBELLUM »

Si è accennato all'inizio di questo lavoro¹ come alcune tipologie negoziali, pur diverse tra loro, si trovino a volte documentate sotto una medesima forma. Nel Ducato di Spoleto tale circostanza trova le sue manifestazioni nella *convenientia*, nella *precaria* e nel livello.

La *charta convenientiae* testimonia generalmente l'avvenuta conclusione di una controversia, reale o fittizia, mediante un accordo tra le parti. Di questa forma documentaria si trova notizia nella legislazione longobarda; in particolare è significativo un passo di Liutprando del 729: « Si plures hominis cartolam convenientiae inter se fecerent et poena posuerint et postea unus duos aut tres vel amplius se de ipsa convenientiam subtrahere voluerit ... componat ipsa poena quam posuerunt in integrum »².

Le *convenientiae* spoletine di cui abbiamo notizia sono in tutto dieci, e di queste otto sono contenute nel *Regestum Farfense*; per il secolo VIII disponiamo di tre carte, tutte relative alla Sabina; del secolo IX abbiamo un documento redatto nella parte occidentale del Ducato ed uno relativo al territorio abruzzese; per il secolo X ci è pervenuta una sola *charta convenientiae* dalla zona di Fermo; infine del secolo XI abbiamo tre documenti relativi alla parte occidentale ed uno al folignate.

Prima di iniziare l'analisi del processo evolutivo di questa forma negoziale, è bene osservare che non sempre le *convenientiae* spoletine documentano l'avvenuta conclusione di un litigio, ma, come si vedrà nel corso del presente lavoro, in alcuni casi danno forma a tipologie contrattuali da cui scaturiscono effetti giuridici diversi.

¹ Cfr. cap. III, p. 23, 30.

² *Liutprandi leges*, a. 729, 107, in LEG. LANG., p. 151. Per una trattazione approfondita dell'argomento cfr. il vecchio ma ancor valido studio di F. CALASSO sulla *convenientia* ripubblicato in *Il negozio giuridico*, pp. 133 sgg.



Al contrario di quanto avviene per i tipi di negozio finora esaminati, nelle *chartae convenientiae* il testo non inizia mai con una formula ben precisa: accanto ad espressioni come « scriptum convenientiae », « placuit atque convenit », caratteristiche di questa forma documentaria, si trovano infatti quelle già incontrate nelle carte attestanti negozi reali, quali « ideo », « ideo constat me », « manifestus sum ego », eccetera.

Nel secolo VIII la parte dispositiva è preceduta sempre da una *narratio* che riassume per sommi capi le cause della controversia o i motivi che avevano determinato l'azione giuridica documentata; in una carta redatta a Rieti nel novembre 751 relativa alla composizione di una controversia tra l'abate di Farfa ed i fratelli Anson e Grimoaldo, leggiamo: « Placuit atque convenit inter venerabilem Fulcoaldum abbatem ... et inter viros venerabiles Grimuald et Ansonem presbiteros germanos qui inter se singulas causas habuerunt de substantia vel conquisito quod ipsi presbiteri cum Claudiano presbitero barbano suo habuerunt quia dum ipse Claudianus presbiter in praedictum monasterium ... sub habitu monachico ingressus esset, orta est intentio inter partes monasterii et partes Grimualdi et Ansonis presbiterorum, et dum exinde multas altercationes haberent inter se, iudicatum est per missum domni regis Teutpert et Sissinium referendarios, ut pars Grimualdi presbiteri et Ansonis preberet sacramentum de quanto ausi fuissent iurare, quod ipsi presbiteri conquisissent partem monasterii et omnia eorum redderentur »³. In un altro documento, del febbraio 745, in cui viene presa una decisione sulla questione della proprietà dei beni che un tale Grisio aveva lasciato a Santa Maria di Farfa, si legge: « Non est incognitum quod Grisio quondam per cartam omnes res suas et portionem in integrum in monasterio ... Sanctae Mariae quod ponitur in fundo Acutiano, ubi et ipse Grisio semetipsum tradidit et quiescit in corpore, condonavit: unde inter partes ipsius monasterii vel germanos eius ... atque nepotes ipsius ... maxima intentio orta est inter virum venerabilem Fulcoaldum abbatem ... vel suprascriptos viros. Placuit atque convenit ... »⁴.

Se la *narratio* è espressa in modo assai dettagliato, per la parte dispositiva avviene spesso l'opposto: questa si presenta generalmente in forma molto stringata, limitandosi ad esprimere i termini dell'accordo, ed il verbo, come in altre tipologie negoziali prese in esame, si trova di norma al passato. Nella prima delle due *chartae convenientiae* di cui abbiamo riportato la formula della *narratio*, vale a dire il documento del novembre 751, la parte dispositiva è così espressa: « tunc considerans ipse venerabilis Fulcoaldus abbas ... cum ipsi presbiteris causam ipsam finirent ... ad ipsos presbiteros Grimualdum et Ansonem tradidit casalem qui dicitur Tulianus, sub ea videlicet ratione laborandi, cultandi et ordinandi et

³ RF, doc. 31.

⁴ RF, doc. 1223.

diebus vitae suae fruendi et in sua potestate habendi »⁵. Nella *convenientia* del febbraio 745 la *dispositio* consiste sostanzialmente in un elenco di beni che in virtù degli accordi passavano al monastero di Farfa.

È interessante il fatto che in nessuna delle due carte siano indicate le *res accessoriae*, il cui uso nel secolo VIII era presumibilmente in funzione dell'identificazione dell'oggetto del negozio. Tale circostanza assume maggior rilievo se si considera che nei casi in questione si tratta di beni che erano stati oggetto di contesa nel passato, dei quali perciò, al momento di un accordo scritto sul loro destino, si sarebbe dovuta sentire come non mai l'esigenza di una identificazione la più precisa possibile. Tutte queste considerazioni inducono ancora una volta a sospettare che i compilatori del Regesto abbiano volutamente ommesso alcune formule all'atto della trascrizione dei documenti⁶, a meno di non pensare ad una povertà del formulario stesso.

Al pari della parte dispositiva, anche le clausole penali si presentano in forma alquanto stringata. C'è da osservare che, pur non comparendo mai sanzioni di carattere spirituale, — il che potrebbe lasciare perplessi se si considera che nel mondo medioevale l'accordo era ritenuto sacro — tuttavia le pene pecuniarie previste erano molto pesanti. In una carta del marzo 764 in cui un tal Corvillo rinuncia alle sue pretese sulla chiesa di Sant'Eugenia in Malliano, la *sanctio* è del seguente tenore: « et si ego Corvillus aut haeredes mei de ipsa ecclesia Sanctae Eugeniae vel de ipso casale Malliano contra partem monasterii causare praesumpserimus, componamus in monasterio Sanctae Mariae solidos centum et cartula ista in sua permaneat stabilitate »⁷; ancora più sintetica ed esplicita è la formula che appare nella ricordata *convenientia* del novembre 751: « ... et a cuius parte vexata fuerit poenam persolvat auri solidos quinquaginta »⁸.

In due delle *chartae convenientiae* del secolo VIII compare la formula della *rogatio*, espressa sostanzialmente con termini identici; sempre nel documento del novembre 751 leggiamo: « unde pro firmitate ambarum partium duas cartulas pari tenore Gudepertum notarium scribendum postulavimus et testibus a nobis, rogatis optulimus qui supter signum sanctae crucis fecerunt »⁹; nella *convenientia* del marzo 764 la *rogatio* è così espressa: « unde pro ampliori firmitate vestra Tacipertum notarium et vestararium scribendum postulavimus et testes a nobis rogatis optulimus qui supter signum sanctae crucis fecerunt »¹⁰.

Nel secolo IX, e più precisamente in una carta dell'ottobre 877 redatta a Spoleto, si può trovare la dimostrazione di come nel Ducato sotto il nome di *con-*

⁵ RF, doc. 31.

⁶ Si rimanda in proposito a ZIELINSKI, *Studien*, pp. 168-183 e a KURZE, pp. 421-422 e 443-456.

⁷ RF, doc. 56.

⁸ RF, doc. 31.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ RF, doc. 56.

venientia non fossero presentate soltanto soluzioni di controversie, ma anche alienazioni o locazioni. In questo caso si è di fronte per l'appunto ad un negozio di permuta-locazione, con cui il vescovo di Arezzo cede alcuni beni al monastero di Farfa e ne riceve altri in vitalizio. Il formulario è quello tipico delle carte di permuta già esaminate; l'unico elemento che lascia trasparire la *convenientia* è l'uso costante di tale termine nel corso della carta (ricorre ben undici volte nel contesto della parte dispositiva e delle clausole penali)¹¹.

Per quanto riguarda la zona orientale del Ducato possiamo far riferimento soltanto ad un gruppo di tre documenti relativi alla controversia tra un tale Audolfo figlio di Ilderico ed il monastero farfense per il possesso della chiesa di Sant'Agata in Vallis Tybe, documenti che presentano anomalie nel formulario dovute all'opera del copista. Molto probabilmente infatti Gregorio da Catino operò una cernita tra una serie di carte relative alla lite in questione — lite che deve essersi protratta per almeno cinque anni (824-829) — sintetizzandone il contenuto nei tre documenti riportati dal *Regestum Farfense*¹². Nel primo di questi, del 4 giugno 824, il testo inizia con una *narratio*, introdotta dall'espressione « manifestus sum ego », in cui vengono elencati i beni annessi alla chiesa di Sant'Agata, ceduti per testamento al monastero di Farfa dal padre di Audolfo. Nella parte dispositiva — con verbo al passato — accanto ai beni lasciati dal padre, Audolfo aggiunge una terra di cento moggi: « modo quidem convenimus inter nos amica pactione et laxavi tibi, Ingoalde abbas, ad partem suprascripti monasterii in antea res ipsas; idest colonos cum coloniis suis sicut in ipso testamento patris mei habetur; simul et terra in Valle Tyba modiorum centum plus minus meam portionem in integrum »¹³; con la parte dispositiva il documento si interrompe. La seconda carta in ordine cronologico è da attribuirsi, sulla base dell'indizione quinta, all'827. In questo caso il testo inizia direttamente con la parte dispositiva, in cui vengono chiaramente definiti i termini del compromesso tra le parti. Si tratta infatti di un elenco di beni ceduti da Audolfo al monastero di Santa Maria di Farfa, cui segue un'altra lista di possedimenti che l'abate Ingoaldo cede ad Audolfo; il tutto « qualiter iam antea inter nos convenientia stetit vel pactione »¹⁴.

Alla *dispositio* fa seguito una *sanctio* materiale: « in tale vero tenore, ut si aliquo tempore ego suprascriptus Audolfus aut haeredes mei contra te iamdicte Ingoalde abbas vel successores tuos seu contra ipsum monasterium ... de ipsis suprascriptis rebus quae vobis in isto pacto laxavi sicut superius legitur, causare, aut aliquid vobis exinde requirere praesumpserimus, aut istam convenientiam quam inter nos fecimus corrumpere voluerimus, promittimus vobis componere

¹¹ Cfr. RF, doc. 322.

¹² Cfr. RF, docc. 260, 261, 262.

¹³ RF, doc. 260.

¹⁴ RF, doc. 262.

auri mancusios quingentos, et haec conventio atque pactione in sua permaneat firmitate »¹⁵.

Dopo le clausole penali comincia ad evidenziarsi la sintesi operata da Gregorio di Catino, cui si è sopra accennato: innanzi tutto il nome del notaio che compare nella formula della *rogatio*, *Dagiprandus*, non è lo stesso di quello della *completio*, *Costantinus*, il quale per giunta dichiara di aver steso il documento: « ego Costantinus notarius scripsi, complevi et dedi »¹⁶; in secondo luogo, le sottoscrizioni dei testimoni non appartengono tutte al medesimo documento, come può facilmente constatarsi dal fatto che per due volte l'elenco è interrotto dalle parole « in alia cartula » (non si può peraltro escludere l'ipotesi — a nostro avviso tuttavia poco probabile — che possa trattarsi di due esemplari dello stesso documento nei quali solo in parte i testimoni coincidono).

La terza carta, attribuibile sempre sulla base dell'indizione all'829, consta di un protocollo, in cui è espressa soltanto l'indizione, e di una brevissima parte dispositiva, ove Audolfo aggiunge altri beni a quelli già ceduti a Santa Maria di Farfa: « et adiungo pro remedio animae meae in ipso suprascripto monasterio terras et vineas nostras seu casam quas habemus in loco ubi dicitur Cordale, suptus Monte Sancti Maroti, cum pomis et arboribus et omnia quaecumque ibidem a quodam Scaptolfo germano meo in portionem venit »¹⁷.

Per quanto riguarda il secolo X, le conclusioni che possiamo trarre sono ancora più scarse di quelle relative al periodo precedente: abbiamo infatti a disposizione una sola *charta convenientiae*, redatta a Fermo nel gennaio 977 e giunta attraverso il codice 1030 dell'A.D.F. Per giunta rimane difficile anche l'esame del documento in questione, sia perché probabilmente il copista ha operato una fusione tra documenti attestanti due diverse azioni giuridiche, sia per il fatto che vi sono notevoli lacune dovute al cattivo stato di conservazione¹⁸. Ma procediamo con ordine: la carta fermiana di cui ci stiamo occupando racchiude in realtà almeno due negozi diversi i cui autori sono da un lato il vescovo di Fermo Gaidolfo, dall'altro il conte Mainardo¹⁹. Quest'ultimo, dopo aver ceduto alcuni suoi beni alla Chiesa fermiana e versato l'equivalente di duemila soldi tra oro, argento ed altri beni mobili, riceve in concessione a terza generazione diverse proprietà della Chiesa stessa con relative pertinenze. Le espressioni « prestanariis vel libellariis », « prestanariam vel libellariam », « prestandarii vel libellarii », farebbero pensare ad un livello documentato in forma di *praecaria*, tuttavia il fatto che si trovino in un contesto ricco di lacune non permette di azzardare altro che ipotesi.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ RF, doc. 261.

¹⁸ Cfr. ADF, doc. 1.

¹⁹ Sulla contea di Fermo si rimanda a TAURINO.

Per quanto concerne la struttura, il documento presenta sostanzialmente lo stesso impianto di quelli finora esaminati. Dopo l'invocazione verbale inizia subito il testo con la parte dispositiva — il cui verbo è al passato — introdotta da « placuit atque convenit », nella quale sono elencati i beni concessi in usufrutto al conte Mainardo. Nel corso della *dispositio* compare a volte la formula della confinazione, altre volte vengono specificate le *res accessoriae*. Segue l'indicazione del censo da corrispondersi alla Chiesa fermana da parte dei concessionari: « ... et censum nobis vel a posterisque successoribus nostris ad pars sanctae nostrae ecclesiae a supradicto Mainardo comes et filiis et nepotibus tuis usque in tertiam generationem tuam per omnes annos intra mensem ianuario solidos quinque de denario monetati »²⁰.

Le clausole penali sono come sempre a carattere materiale e stabiliscono ammende molto alte: « et hoc repromitto ego suprascripto ... vel ad posterisque successoribus nostri tibi a supradicto Mainardo comes et ad filiis et nepotibus tuis usque in tertia generatione, si omnem a supradicte curte et rebus ... vobis tulerimus per quaecumque ingenium vel timore ... et componamus ego supradicto Gaidulfus episcopus ... a supradicto Mainardo comes ... solidos sex milia franciscos et convenientia ista inter nobis omique tempore semper firma et stabile permaneat »²¹.

Dopo la *sanctio* relativa al vescovo si trova il riferimento alla corresponsione da parte del concessionario della somma di duemila soldi, forse a titolo di entrata, e, ancora una volta, al censo di cinque soldi annui che il concessionario medesimo doveva versare alla chiesa fermana: « et dedimus vobis ad partes sancte vestre ecclesie de mea movilia inter aurum et argentum et alia movilia valentes solidos duo milia ... et censum quod vobis vel ad posterisque successoribus vestris ad pars sancte nostre Ecclesie exinde dare debeamus ipsi a supradicti predicti solidos quinque sicut superius scriptum est »²².

Allo stesso modo di quanto avviene per il censo si trova espressa per l'ennesima volta la formula delle clausole penali, riferite pertanto al conte Mainardo, il che avvalorava l'ipotesi, cui accennavamo più sopra, di una sintesi operata dal copista tra la documentazione attestante i due diversi negozi. Chiudono il testo la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento appunto in due esemplari, e la *datatio chronica e topica*.

Per il secolo XI possiamo riferirci a quattro carte, tre marchigiane ed una del folignate. Il primo gruppetto è costituito da due documenti relativi alla zona di Ascoli e riguardanti la rinuncia da parte di alcune persone alle pretese sulla chiesa di San Silvestro in vocabolo Sumati²³, e da una carta redatta nel territo-

²⁰ ADF, doc. 1.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ Cfr. RF, docc. 457, 462.

rio di Fermo, in cui gli autori si obbligano a non molestare l'abbazia di Farfa nel possesso di alcuni terreni da loro stessi donati²⁴. Quest'ultimo documento peraltro segue nel complesso il dettato proprio del memoratorio, motivo per cui la nostra attenzione sarà rivolta soprattutto alle carte ascolane, che presentano elementi comuni essendo state redatte entrambe nello stesso anno e, per giunta, dal medesimo rogatario.

I documenti in questione si presentano in forma di *notitia*; il testo comincia infatti con l'espressione « constat me » che introduce direttamente la parte dispositiva, nella quale è compresa peraltro una *narratio*. In particolare nel documento più recente, redatto nel dicembre 1018, si ricorda un'inquisizione *in loco*, al termine della quale gli incaricati « testimoniaverunt ante iudices quia de illa ecclesia Sancti Silvestri ... ego vel mei heredes, domne Hugo abba vel posteris et successoribus tuis, neque ad vestrum monasterium non contendo nec ledo, neque ego nec ullus de meis heredibus »²⁵. Dopo tale dichiarazione vengono espresse senz'altro le clausole penali, sempre di carattere materiale, ma con una introduzione che farebbe pensare ad una *sanctio* spirituale, che troviamo in forma più estesa nella prima delle due carte, datata settembre 1018, ove si legge: « quod si deinceps, diabolus istigante, per malum ingenium aut quamlibet calliditatem vel cupiditatem praeventi, per iniquum vobis quibus hanc convenientiam fecimus et ad vestrum monasterium ab hac die in antea litidium vel contradictionem fecerimus aut aliquam causationem mittere praesumpserimus de iamdicta ecclesia, cuius culpa ex nobis paruerit componat auri libras viginti quia sic inter nos convenit, et bona nostra convenientia fiat »²⁶.

Nelle carte in questione è assente la formula della *rogatio*, mentre si trova la dichiarazione del notaio di aver redatto il documento, cui segue, in chiusura, la *completio*.

La *charta convenientiae* relativa al folignate si presenta, come tutte le altre della zona, in forma assai stringata. Si tratta della promessa fatta dal conte Bernardo di non molestare l'abbazia di Sassovivo nel possesso delle terre site in vocabolo Pisenti; con lo stesso documento il conte Bernardo concede ai coltivatori delle terre in questione quanto del bosco potrà servire alle loro case²⁷. Il testo inizia direttamente con la parte dispositiva: « Cartula convenientie atque obligationis qualiter ego Bernardus comes ... convenio me tecum Mainardo abbas tuisque successoribus ... quod ipsi masii qui dederunt filii Ugonis et ipsi canonici Sancti Feliciani in ipsa tua ecclesia cum totum eorum tenimentu ... quod ego vel meis eredis ab ora in antea non molestamus nec tollimus nec subtrahimus nec

²⁴ Cfr. RF, doc. 742.

²⁵ RF, doc. 457.

²⁶ RF, doc. 462.

²⁷ CASCs, doc. 56.

impedimentum ad ipsi tui omnes qui cohabitant in ipsi tui masi de Pesenti non facimus et de ipsa silva concedimus eis quantum ad illorum case utilitas erit ... »²⁸. Come si può facilmente osservare, vi sono alcuni elementi nuovi rispetto alle carte sinora prese in esame. In primo luogo, il verbo dispositivo è espresso al presente anziché al passato; in secondo luogo, manca qualsiasi riferimento alla *narratio*.

Dalla parte dispositiva si passa direttamente alle clausole penali: « et si ec omnia que superius legitur non adimpleverimus vel observaverimus, infringere vel disrumpere, quod apsit, tentaverimus, obligo me et meis eredis tibi Mainardo abbas tuisque successoribus componere argento obtimo libras dece, et convenientia ista firma permaneat »²⁹.

Il testo si chiude con le clausole penali, poiché sono assenti sia la formula della *rogatio* che la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento; il notaio si limita infatti ad apporre la propria sottoscrizione dopo la menzione dei testimoni.

* * *

Il termine *precaria* nel diritto medioevale deriva dalla « preghiera » che veniva rivolta per ottenere in concessione determinati beni. Alla domanda ed alla concessione corrispondevano due distinti documenti: uno in cui il concessionario richiedeva l'usufrutto di alcuni beni al proprietario (*precaria*), l'altro in cui il concedente dichiarava di aver accolto la lettera di preghiera e di aver accordato a determinate condizioni l'usufrutto dei beni richiesti (*prestaria*).

Con l'andar del tempo si assiste alla fusione dei due documenti in uno d *precaria-prestaria* ove il concessionario richiede l'usufrutto dei beni (*narratio*)[†] ed il concedente glielo accorda a determinate condizioni (*dispositio*).

La *precaria* di norma racchiude in sé diversi tipi di concessione (locazione, livello, enfiteusi, ecc.), ma relativamente alla zona che ci interessa si tratta sempre di locazione.

Le prime carte di *precaria* del Ducato spoletino a noi note risalgono ai primi anni del secolo IX; complessivamente possiamo disporre di ventitré documenti, e più precisamente, nove per il secolo IX, di cui sette relativi alla Sabina e due alla zona orientale del Ducato; quattro per il secolo X, uno redatto in Rieti, due in Fermo ed uno nella contea di Chieti; otto per il secolo XI, tutti relativi alla zona fermana; due infine per il secolo XII, redatti uno nella zona di Foligno, l'altro a Spoleto, ma per conto dell'Abbazia di Sassovivo.

Le carte del secolo IX relative alla Sabina sono comprese in un arco di tempo di circa quattordici anni, dall'aprile 806 al giugno 820; quattro risultano

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibidem*.

redatte in Rieti, mentre le altre tre con tutta probabilità furono stese nel monastero di Santa Maria di Farfa. C'è da osservare che alcune *precariae* vengono presentate come *chartae convenientiae*³⁰, il che potrebbe esser messo in relazione con il fatto che i documenti in questione sono generalmente *precariae* oblate, ove cioè il precarista chiede ed ottiene in concessione beni che egli stesso aveva poco prima donato all'ente ecclesiastico concedente. Si tratterebbe quindi di un accordo raggiunto in precedenza, del quale non si trova menzione nel documento. Tutto ciò costituisce forse uno dei motivi per cui il documento stesso si presenta, nel Ducato spoletino, già nella forma di *precaria-prestaria*.

Dopo un protocollo costituito di norma dall'invocazione verbale e dalla *datatio chronica*, il testo si apre generalmente con una *narratio* in cui si ricorda la richiesta di concessione da parte del precarista, nella quale i beni in questione sono indicati con le loro pertinenze, espresse in modo assai dettagliato. Seguono le clausole che vincolano il precarista a determinati obblighi, clausole che possono a volte trovarsi inserite nel contesto della parte dispositiva. In una carta del 17 giugno 808 l'autore, dopo aver specificato i beni che formano oggetto della richiesta di concessione, dichiara: « ... ut ipsam substantiam haberem usufruendi, laborandi, colendi, cultandi et meliorandi, nam non vendendi, nec donandi neque negligendi neque per quodlibet ingenium in alios homines transmittendi »³¹; ancora, in una *precaria* del 14 luglio 813 in cui una certa Elina chiede in usufrutto i beni da lei stessa donati a Santa Maria di Farfa quattro giorni prima, si legge: « ... qualiter a vobis possessum est usufruendi, laborandi, cultandi et meliorandi nam non vendendi nec donandi nec in alterius potestatem per quodlibet ingenium subtrahendi de suprascriptis rebus ... »³².

La parte dispositiva — con verbo espresso di norma al passato — è introdotta da espressioni come « quod et ita concessisti mihi » o « nobis », che testimoniano l'avvenuta fusione tra la lettera di *precaria* ed il relativo documento di *prestaria*. Sono poi indicate le clausole che vincolano il precarista, ove ciò non sia avvenuto nella *narratio*; altrimenti si trova direttamente l'indicazione del canone, denominato spesso *pensio*, dovuto annualmente all'ente ecclesiastico dal precarista, canone che veniva corrisposto nel giorno dell'Assunzione alla più vicina dipendenza del monastero di Santa Maria di Farfa o che il monastero stesso provvedeva a riscuotere tramite suoi incaricati. In un documento dell'aprile 806 leggiamo in proposito: « in tali videlicet ratione ut omni anno, in missa sanctae Dei genitricis Mariae quae evenit XVIII kalendas septembris persolvamus vobis seu successoribus vel posteris vestris pensionis nomine denarios VI »³³.

³⁰ Cfr. ad esempio RF, doc. 203.

³¹ RF, doc. 189.

³² RF, doc. 202.

³³ RF, doc. 181.

Le clausole penali sono generalmente molto sintetiche, limitandosi ad indicare la sanzione prevista per le infrazioni al dispositivo del documento; nella già menzionata *precaria* dell'aprile 806 si legge: « et si de ipsis rebus aliquid alienare aut negligere voluerimus, componamus vobis solidos mancosos in auro LXX »³⁴; egualmente stringata è una *precaria* del marzo 814: « et si ego Hildericus et iamdicta coniux mea huic omnia suprascripta annualiter non observaverimus (ci si riferisce in questo caso alla mancata corresponsione del canone), componamus vobis vel successoribus vestris in auri mancosi D »³⁵. Più elaborata si presenta invece la formula nella ricordata carta del 17 giugno 808: « et si de ipsa suprascripta substantia causationem per nos aut per submissam a nobis personam, aut per cuiuslibet argumenti ingenium contra te Benedictum abbatem aut contra tuos successores opponere voluerimus, componamus vobis vel successoribus vestris solidos auri mancosos quinquaginta »³⁶.

In due delle sette *precariae* relative alla Sabina di cui ci stiamo occupando vi è la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento³⁷, nelle altre cinque, redatte da *Opteramus notarius*, ufficiale presso la cancelleria ducale, con le clausole penali si chiude senz'altro il testo, poiché il notaio conclude il documento con una formula di *completio*: « Ego Opteramus notarius scriptor huius cartule, post omnes complevi et dedi ».

Relativamente alla zona orientale del Ducato di Spoleto, per il secolo IX abbiamo potuto esaminare soltanto due *precariae* contenute nel *Chronicon Casauriense*, redatte entrambe nello stesso anno (873), a distanza di un mese l'una dall'altra, e dal medesimo rogatario, *Audualdo notarius*. Ciò che peraltro salta subito all'occhio è il fatto che in tali documenti le concessioni hanno un termine, sia pure piuttosto lontano nel tempo (la quinta generazione). Non siamo in grado di stabilire se questo fosse un uso proprio della zona abruzzese poiché due carte non sono sufficienti neanche per azzardare una qualsiasi ipotesi.

In entrambi i documenti il testo inizia con la menzione dei precaristi, ma mentre il primo si presenta in forma di *notitia* (« Ideoque constat nos Arifredum et Ildepertum germanos filios quondam Audoaldi de villa que nominatur Paterno ... manifesta causa ... eo quod suprascripti Arifredus et Ildepertus »)³⁸, quello successivo sembrerebbe in forma di *charta* dato che non compare l'espressione *constat me* e dopo le parole *manifesta causa* non sono ripetuti i nomi dei precaristi³⁹.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ RF, doc. 211.

³⁶ RF, doc. 189.

³⁷ Cfr. RF, docc. 211, 243.

³⁸ CHR. CAS.*, c. 80v.

³⁹ Cfr. CHR. CAS.*, c. 83r.

Come per la Sabina, anche in Abruzzo ci troviamo di fronte a documenti di *precaria-prestaria*, nei quali l'oggetto della richiesta è indicato nella *narratio* in modo, a prima vista, assai dettagliato; tuttavia, esaminando insieme i due documenti, ci si rende conto di come i beni in questione siano espressi con una formula identica: « idest de casis, terris, vineis, campis, silvis, pascuis, pomis, aquis, salectis, cultum vel incultum, omnia et omnibus ipsas suprascriptas res in integrum »⁴⁰.

La parte dispositiva viene introdotta dall'espressione « quod et fecisti »; segue l'indicazione della durata della concessione con le clausole che vincolano il precarista, il tutto con verbo al passato: « quam ob rem prestasti tu suprascriptus Romanus abbas ... usque in quinta generatione omnes ipsas suprascriptas res in integrum cum consensu et voluntate congregationis suprascripti monasterii: in eo vero tenore beneficii ordine usufruendi, cultandi, laborandi, meliorandi, nam non vendendi nec donandi nec concambiandi nec per ullum ingenium ipsas suprascriptas res in alterius potestate ad proprietatem dandi nisi tantum usufruendi usque in quintam generationem, et post completa suprascripta quinta generatione, omnia ipsa suprascripta substantia in integrum revertatur ad partem suprascripti monasterii cuius extat proprietas »⁴¹.

Come si può facilmente osservare, siamo di fronte ad un dettato piuttosto prolisso rispetto a quello dei documenti del *Regestum Farfense*, dettato che si fa più stringato solo nell'indicazione del canone: « et pro hac causa repromisi ego Pelerinus una cum meis heredibus dare censum annualiter de mense decembris de argenti denarios duodecim »⁴².

Anche la formula della *sanctio* è assai più lunga rispetto alle carte della Sabina, e riguarda non soltanto la mancata corresponsione del censo, ma anche la negligenza nella conservazione e nella lavorazione della terra avuta in concessione: « et si nos suprascripti Arifredus et Ildepertus una cum nostris heredibus omnem ipsam suprascriptam substantiam bene non laboraverimus et ipsum suprascriptum censum annualiter tibi suprascripto Romano abbate vel successoribus tuis non dederimus sic pleniter sicut superius scriptum est et hec omnia suprascripta nos vobis sic non adimpleverimus vel fecerimus qualiter superius scriptum est, tunc spondimus nos suprascripti Arifredus et Ildepertus germani, una cum nostris heredibus tibi suprascripto Romano abbati vel successoribus tuis componere solidos quinquaginta et omnem ipsam suprascriptam substantiam reprehendatis ad partem suprascripti monasterii sine omni calumpnia »⁴³.

Alle clausole penali seguono la dichiarazione del notaio di aver redatto il documento dietro richiesta degli interessati, nonché la *datatio topica e chronica*,

⁴⁰ CHR. CAS.*, cc. 80v, 83r.

⁴¹ CHR. CAS.*, c. 80r.

⁴² CHR. CAS.*, c. 83r.

⁴³ CHR. CAS.*, c. 80r.

quest'ultima riferita secondo gli anni dell'impero di Ludovico II e del ducato del conte Suppone II; in chiusura di documento troviamo la formula di *apprecatio* « feliciter »⁴⁴. Non vi è traccia di *completio* né della sottoscrizione notarile, il che potrebbe essere un ulteriore indizio della difficoltà, da parte dei rogatari della zona, nell'uso di un formulario diffuso nel resto del Ducato, ma reso incerto nella zona abruzzese dalla crescente influenza esercitata in quei territori dal formulario beneventano.

Per il secolo X, relativamente alla zona abruzzese, si è potuta esaminare una sola carta, peraltro molto tarda (agosto 993)⁴⁵, che non presenta differenze notevoli rispetto alle altre *precariae* sinora considerate. Gli unici elementi di un certo rilievo sono, in primo luogo, il fatto che questo documento appare — allo stesso modo delle carte del secolo IX relative alla Sabina — come una *convenientia*, vale a dire che anche qui ci troviamo di fronte ad una *precaria oblata*; in secondo luogo è da rilevare l'assenza della *narratio*, che è invece normalmente presente nei documenti di *precaria-prestaria*.

Nella parte dispositiva i beni oggetto della concessione sono descritti nei minimi dettagli, evidenziandone la confinazione, elemento questo che rappresenta l'unica novità rispetto alle carte del secolo IX, poiché il dettato di queste ultime viene seguito alla lettera nella restante parte della *precaria* di cui ci siamo ora occupati.

Per quel che riguarda la zona della Sabina, abbiamo un documento redatto in Rieti il 19 gennaio 920 il quale si presenta in forma piuttosto singolare. Si può infatti osservare, dalla lettura, una certa oscillazione nell'impostazione, dovuta probabilmente al fatto che il rogatario non aveva ben chiara la natura del negozio. Nella carta in questione sono presumibilmente documentate due diverse azioni giuridiche, una donazione ed una richiesta di concessione a terza generazione. Il documento inizia direttamente con il testo; più precisamente, con una espressione che di solito introduce la parte dispositiva: « Dum ab omnibus non est incognitum sed ad plures videtur esse manifestum qualiter ... »; in questo caso la donazione sembra costituire la premessa per la concessione delle terre richieste dal precarista, perciò è inserita nel contesto come se dovesse fungere da *narratio*; tale ipotesi acquista maggiore credibilità ove si consideri la formula che unisce questa parte del documento a quella che attesta l'avvenuta concessione (espressa con verbo al passato): « pro eo tenore et convenientia ut tu, suprascripte Rimo vir venerabilis abba, ... michi Gottefredo comiti et filiis et nepotibus meis legitimi masculini, et usque in tertiam generationem meam legitimam, aliquid de

⁴⁴ La seconda delle due carte in ordine cronologico reca la sottoscrizione dell'autore e di tre testimoni, cfr. CHR. CAS.* c. 83r.

⁴⁵ Cfr. CHR. CAS., col. 984.

rebus monasterii vestri pro ipsa convenientia prestare dignaretis »⁴⁶. Come si può osservare, siamo ancora di fronte ad una *precaria oblata*, anche se il trovare nella *narratio* l'attestazione di una donazione è piuttosto insolito. Sempre nella *narratio* sono specificati, come avveniva nel secolo IX, i beni oggetto della concessione, i quali sono peraltro accompagnati dalla formula della *confinatio*, anziché dalla specificazione delle *res accessoriae*.

Anche la parte dispositiva e le clausole penali ricalcano nel dettato i documenti del secolo IX. L'elemento nuovo è costituito dalla formula della *rogatio* con cui si chiude il testo, nella quale sono inseriti anche gli elementi cronologici (fatto, questo, dovuto presumibilmente all'assenza del protocollo): « Unde pro stabilitate vestra Hilpericum notarium scribendum rogavimus anno imperii domni imperatoris V, XVIII die mensis ianuarii per indictionem VIII »⁴⁷.

I documenti relativi alla zona di Fermo — sia le due carte del secolo X che le otto di quello successivo — si presentano differenziati da un elemento nuovo rispetto a quelli finora considerati. Non troviamo più infatti la fusione tra la lettera di *precaria* e la relativa carta di *prestaria*, e di conseguenza scompare la *narratio* all'inizio del testo. Questo perciò comincia direttamente con la parte dispositiva, introdotta da « qualiter », con verbo al presente. I beni oggetto della concessione — sempre a terza generazione — sono precisati con la formula della confinazione. Tutti questi elementi che diversificano le *precariae* fermane da quelle delle altre zone del Ducato si possono constatare ad esempio in una carta di *prestaria* del dicembre 1007: « Qualiter concedo ego Ubertus episcopus sancte Firmane ecclesiae ... tibi Ardoini ... et a filii et a nepotibus tuis et usque in tertiam generationem tuam ad usufrugendum per nostrum prestitum rem iuris sancte nostre Firmane Ecclesie ... habentem, da capo et ab uno lato via et terra sancte nostre Firmane Ecclesie, da pede rigo de Sancto Laurentio et terra de singulis hominibus; ab alio lato terra et silva que fuit de quodam Tecuni de aliis singulis hominibus »⁴⁸. La stessa impostazione hanno le carte di *precaria*, come si può vedere da un esempio del marzo 1024: « Qualiter petimus nos ego Adelongo et Coni viri ... a te domno Ubertus episcopus ... utis nobis et a filii et nepotibus nostris et usque in tertia generatione nostra legitima masculina finita, rem iuris sancte vestre Firmane Ecclesie, idest in territorio Firmano ..., et abet finis da capo via et da pede et de ambes partes terra sancte vestre Firmane Ecclesie »⁴⁹.

Una sola volta il documento fermano si presenta come una *precaria-prestaria*; si tratta, più precisamente, di una carta del marzo 1011, ove si legge: « Qualiter peto ego Adamo ... et filiis et nepotibus meis et usque in tertia generatione mea

⁴⁶ RF, doc. 342.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ ADF, doc. 5.

⁴⁹ ADF, doc. 15.

a te domno Uberto ... vel a posteris successoribus tuis, idest ipsa res que tu mihi et a dicta generatione mea per vestrum prestitum concedisti ad usufrugendum »⁵⁰.

Se si eccettua la separazione tra la lettera di *precaria* ed il relativo documento di *prestaria*, il dettato della parte dispositiva è sostanzialmente simile a quello in uso nella documentazione della Sabina e dei comitati abruzzesi sin qui esaminati. L'unico elemento di una certa rilevanza è costituito dalla menzione, presente in tutte le carte, di una somma corrisposta dal precarista *una tantum* all'ente ecclesiastico prima di iniziare, per così dire, il godimento delle terre avute in concessione. C'è da osservare che tutto ciò è molto simile a quanto si legge nelle carte di livello, di cui ci occuperemo tra breve.

Il testo si chiude sempre con la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento, accanto alla quale compaiono gli elementi cronologici. Non è mai presente la formula della *completio*, che del resto manca in tutta la documentazione della zona nel periodo di cui ci siamo ora occupati.

Relativamente ai primi anni del secolo XII si sono potuti considerare, come già accennato, soltanto due documenti, redatti uno nella zona di Foligno, l'altro in Spoleto. Poiché il primo ci è pervenuto in pessime condizioni e non si riesce a comprenderne chiaramente la natura⁵¹, soffermeremo la nostra attenzione sul secondo, una *prestaria* redatta in Spoleto nell'ottobre 1107. In questo caso il testo si apre con una brevissima *narratio*, nella quale si ricorda la lettera di *precaria*, cui segue la parte dispositiva, con verbo al passato, ove l'abate di Sassovivo dichiara di concedere in usufrutto le terre richiestegli *nomine precario*: « quod ego prefatus abbas vestram petitionem renuere nolens, mea spontanea voluntate ... concessi et nomine precario dedi vobis et filiis et nepotibus vestris ... »⁵². La restante parte del documento rispecchia il formulario ormai consolidatosi nel Ducato spoletino; c'è soltanto da evidenziare il fatto che le clausole penali riguardano in questo caso l'abate di Sassovivo: « et si taliter observaveritis et ego abbas vel posteris mei successores amodo in antea de ipsa terra aliquam molestiam fecerimus aut si ab omni homine minime defendere potuerimus vel noluerimus pro his omnibus promisi et obligavi me et meos successores vobis et filiis et nepotibus vestris componere libras XII; et hoc scriptum firmum permaneat »⁵³.

Alle clausole penali seguono gli elementi cronologici con le sottoscrizioni del notaio e dell'abate, indi, la *notitia testium*. Si trova poi in chiusura una *postilla*, che secondo il Cencetti chiarisce la vera natura del contratto, ossia un

⁵⁰ ADF, doc. 8.

⁵¹ Cfr. CASCs, doc. 134.

⁵² CASCs, doc. 170.

⁵³ *Ibidem*.

prestito su pegno: « abbas debet dare III libras usque ad proximam Nativitatem Domini et III usque ad carlevare (sic) et ipsa terra in predicto monasterio re-deat »⁵⁴.

* * *

Sempre nell'ambito di questi negozi è da ascrivere il livello, che peraltro, nella zona che ci interessa, si presenta di norma sotto forma di concessione in uso di un immobile — per lo più terreni coltivabili — per il periodo di ventinove anni. Mentre la voce *libellus*, sia nelle leggi romane che in quelle barbariche, nelle formule come nei documenti, stava ad indicare l'atto scritto, indipendentemente dal contenuto, nella prassi a partire già dal III secolo dopo Cristo il significato del termine si era andato man mano restringendo fino ad identificarsi col documento di *petitio* (*libellus petitionis*), ossia la lettera di preghiera con cui si richiedeva la concessione in usufrutto di determinati beni⁵⁵. Tale constatazione non deve tuttavia portare a confondere il livello con la *precaria*; per quest'ultima infatti, il contratto si impostava sull'esistenza di due documenti di diverso tenore, uno di preghiera, l'altro di accoglimento della stessa (in quest'ultimo venivano specificati i termini e le condizioni della concessione). Anche in prosieguo di tempo, quando si arrivò ad un unico documento di *precaria-prestaria*, si scorgono nell'atto le tracce dell'avvenuta fusione delle due carte di diverso tenore.

Nel caso del livello il discorso è differente, poiché la concessione scaturisce sempre da due documenti, ma di eguale tenore, ossia in sostanza da un solo documento in due esemplari (in genere si tratta della *petitio*, cui il concedente aggiunge, sotto, la dichiarazione di accoglimento della richiesta, specificando i termini e le condizioni). In tal modo, osserva il Pivano, il negozio acquistava valore giuridico senza bisogno di atti ulteriori⁵⁶.

Il contratto di livello trovò larghissima applicazione nel medioevo sotto diverse forme, tuttavia il tipo più diffuso è senz'altro quello della concessione per ventinove anni, salvo rinnovo. Tale termine potrebbe esser messo in relazione con la necessità di evitare che il livellario potesse far valere il diritto di usucapione dopo trenta anni. Di tale diritto si ritrova traccia nelle leggi giustiniane, che peraltro riprendono la prassi in uso fin dall'età repubblicana⁵⁷.

Per quanto concerne la diffusione del livello nel ducato spoletino, si può osservare come — eccettuati un documento farfense del secolo VIII relativo alla Sabina⁵⁸ ed una carta redatta in ambito folignate nei primi anni del sec. XII⁵⁹

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Tale significato è poi ripreso nel diritto giustiniano, cfr. in proposito CI, XI, 66 *De fundis rei privatae*: « Li quos commoditas privatae rei praediorum ad ea postulanda sollicitat, adeant tuae dicationes officium, et modum sive deliberationis iudicent per libellos... », nonché PIVANO, pp. 159-161.

⁵⁶ PIVANO, p. 162.

⁵⁷ Cfr. CI, VI, 30 « De iure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate ».

⁵⁸ Cfr. RF, doc. 102.

⁵⁹ Cfr. CASCs, doc. 163.

— questa forma di negozio fosse in uso prevalentemente nella zona orientale; inoltre su un totale di ventitré carte, ben diciotto sono contenute nel *Chronicon Vulturense* ed altrettante appartengono al secolo X. Tutto ciò potrebbe spiegarsi con il fatto che anche l'abbazia vulturense, come quella di Farfa, senti ad un certo punto la necessità di organizzare lo sfruttamento dei propri possedimenti. Al contrario però del monastero sabinense qui si ricorse al sistema delle concessioni⁶⁰, che garantiva un reddito fisso annuale, oltre la sicurezza della buona conservazione dei beni (era infatti interesse anche del livellario che la terra desse sempre buoni frutti perché da questi traeva il proprio sostentamento).

Ma tornando all'aspetto più strettamente diplomatico, vediamo in dettaglio la consistenza della documentazione che si è potuta esaminare: per il secolo VIII abbiamo, come già accennato, una sola carta relativa alla Sabina; una situazione simile si verifica per il secolo IX, con un documento redatto nella Marsica; nel secolo X troviamo la punta massima con diciotto livelli, uno redatto nella zona di Ascoli e diciassette relativi alla zona orientale del Ducato; infine abbiamo due carte del secolo XI redatte sempre in ambito abruzzese, ed un documento del secolo XII di area folignate.

La carta farfense del secolo VIII sembra in realtà configurare più un contratto di *colonia* che un livello per il costante riferimento alla condizione propria dei coloni, riferimento che si evidenzia soprattutto nel momento in cui si viene a determinare il canone da corrispondersi, a cura del concessionario, a Santa Maria di Farfa: « et promitto ego qui supra Calventio, una cum filiis meis, ut exinde persolvere debeamus omni anno grani modia III, vini tertiam partem, quomodo alii coloni. Similiter et de carnatico, quando habuero, et angarias tres, et si minime fecero, ad reddendum vobis sic me distringere debeatis, sicut alios colonos vestros »⁶¹.

Per trovare vere e proprie concessioni a livello dobbiamo arrivare alla fine del secolo IX e considerare la zona sotto il dominio dell'abbazia vulturense. Il primo documento, in ordine cronologico, risale al maggio 894 ed è relativo al territorio della Marsica⁶².

Nelle concessioni in forma di livello del ducato spoletino, il protocollo consta generalmente della sola invocazione verbale, cui segue immediatamente il testo, che inizia di norma con espressioni quali « scriptum precariae », « scriptum conveniencie », « scripsi libellum conveniencie », od anche « dum non habetur incognitum set a pluribus esse videtur manifestum », locuzione quest'ultima che, in qualche caso, può trovarsi insieme ad una delle precedenti, come

⁶⁰ Si ricordi che S. Maria di Farfa aveva adottato invece il criterio dell'accentramento dei propri domini attraverso una serie di permutate; cfr. cap. VI, p. 67.

⁶¹ RF, doc. 102.

⁶² Cfr. CHR. VULT., doc. 75.

ad esempio in una carta del 926: « scriptum conveniencie; dum ab omnibus non est cognitum set a pluribus esse videtur et est manifesta causa »⁶³. |

Nei documenti del *Chronicon Vulturense* la parte dispositiva è preceduta quasi sempre da una *narratio* più o meno lunga. La presenza di tale formula, insolita nelle carte del ducato spoletino, potrebbe spiegarsi adducendo la tesi del Pivano di una fusione dei documenti di domanda e di concessione in un atto unico, in cui peraltro quello di preghiera aveva il peso maggiore⁶⁴. Non è raro il caso che la concessione rappresentasse una sorta di ricompensa o di pegno da parte degli abati a signori locali per prestiti ricevuti; ciò spiega la presenza di *narrationes* particolarmente dettagliate, poiché in queste erano evidenziati i motivi che avevano portato alla concessione. Ad esempio in un documento dell'agosto 989 si legge: « Qualiter ego Benedictus ... qui sum abitor in loco ubi Rateraria vocatur, Marsicano territorio, habui petitionem te, amate Roffridus, venerabilis abbas ex monasterio Sancti Vincencii, qui constructa esse dinoscitur super fluvio Volturno, ubi nunc presenti tempore regimen tenere videtur, ut aliquis de res iuris proprietatis tui monasterii Sancte Marie de Apinianici, qui subiectum est tui monasterii, mihi suprascripti Benedicti vel meis heredibus per scriptum conveniencie dedissetis usque in completi viginti et novem annis, pro eo quod ego suprascriptus Benedictus dedi tibi suprascripti Roffridus abbas a pars iam dicti tui monasterii de res mobilie mehe iusto valiente libram unam pro restaurandum predictum tuum monasterium ... »⁶⁵; ancora, in un'altra carta di nove anni più tardi leggiamo: « ... quia dedimus nos in conveniencia tibi Iohanni venerabili abbas, a pars predicti vestri monasterii, de mobilia nostra iusto valiente solidos triginta pro restaurandum aliquis ex vestro monasterio ... »⁶⁶.

Il verbo dispositivo è di norma al passato, con l'eccezione di tre atti in cui è espresso invece al presente⁶⁷. Sebbene nella documentazione compaia quasi sempre la formula della *confinatio*, non è raro trovare accanto a questa perlomeno un accenno alle *res accessoriae*. Più precisamente, su diciotto carte di livello, sette recano soltanto la confinazione⁶⁸, tre soltanto le pertinenze⁶⁹, due non riportano alcuna delle due formule⁷⁰ ed infine quattro hanno la formula della *confinatio* con almeno un accenno alle *res accessoriae*⁷¹. Un esempio di quest'ultima tipologia

⁶³ CHR. VULT., doc. 90.

⁶⁴ PIVANO, pp. 180-181, nota 24.

⁶⁵ CHR. VULT., doc. 177; si vedano anche le pagine dedicate alla *conveniencia* nel presente lavoro.

⁶⁶ CHR. VULT., doc. 178.

⁶⁷ Cfr. CHR. VULT., doc. 161, 162, 173.

⁶⁸ Cfr. CHR. VULT., doc. 155, 161, 177, 178, 180, 181, 182.

⁶⁹ Cfr. CHR. VULT., doc. 89, 90, 157.

⁷⁰ Cfr. CHR. VULT., doc. 75, 179.

⁷¹ Cfr. CHR. VULT., doc. 153, 156, 162 e 174, dove si trovano dettagliatamente entrambe le formule.

— se vogliamo così definirla — è offerto da un documento del dicembre 982: « et est omnia suprascripta res infra finis: a capo fine ipso Tricalio de Ceneto; a pede fine limite; de uno latu fine fossato de Cauneto; de alio latu fine ipse fossato de Ponzano, et fine ipsa rigagine de fonte Beccla quomodo pergit in ipso rigo de Scanfiniano, et fine rigagine que pergit ad ipsam ripam de Continiano, ad ipsam ripam de alie supradicte res per ipse nominate finis, sicut supra legitur, cum vinea et pomis, et arboribus suis et cum omnia suprascripta rebus super se et infra se habentes in integrum »⁷²!

Alla specificazione della *confinatio* e delle *res accessoriae* o di una delle due fa seguito una serie di clausole che obbligano il livellario a non cedere in alcun modo la terra concessagli in usufrutto, clausole simili a quelle già riscontrate nella *precaria*. In una carta redatta nella Marsica alla fine del secolo X leggiamo: « in (tali) vero tenore ad laborandum, regendum, gubernandum, usufruendi, cultandi, nam non vindendi, nec donandi, nec concambiandi, nec in loco pignoris commendandi, nec per nullum qualibet ingenium vel argumentis ad alterius potestate ad proprietario nomine transmigrandi vel subtrahendi, nisi tantum usufruendi et de ipse frugibus faciendi quicquid nos voluerimus, vel nostris heredibus, usque in completi viginti et novem annis »⁷³; in un altro livello della seconda metà del secolo XI le clausole suddette si trovano all'inizio della parte dispositiva poiché la descrizione del terreno oggetto della concessione è inserita nella *narratio*: « ... iusto tenore concedisti tu suprascriptus abbas ad abendum, laborandum et fruendum, nam non bindendi, nec donandi, nec concambiandi, nec per nullum ingenium in alterius potestate ad proprietate alicui alienandum, nec subtrahendum, nisi tantum, ut diximus, usufruendi et desfruendum; et de fruges et de fructibus quod exinde nobis Deus dederit, faciamus exinde quod voluerimus, sine omni calumpnia in completi anni »⁷⁴!

Dopo le clausole che vincolano il livellario a non alienare i beni avuti in concessione, si trova l'indicazione del canone annuo da corrispondere all'ente ecclesiastico. Tale canone è, di norma, in denaro, ma vi sono alcuni casi in cui è fissato in natura; ad esempio, un documento dell'agosto 989 stabilisce un canone annuale di una libbra di sirico⁷⁵; in una carta di otto anni più tardi è prevista la corresponsione di una libbra di sirico o di una quantità di merce pari al valore di un tremisse⁷⁶; ancora, un documento del giugno 998 prevede un canone annuo di un agnello, una libbra di sirico ed un pezzo di formaggio⁷⁷;

⁷² Cfr. CHR. VULT., doc. 172.

⁷³ CHR. VULT., doc. 178.

⁷⁴ CHR. VULT., doc. 180.

⁷⁵ Cfr. CHR. VULT., doc. 177; per sirico si deve intendere il panno di seta grezza; cfr. DU CAN-GE, VII, p. 496.

⁷⁶ Cfr. CHR. VULT., doc. 181, nonché MARTINORI.

⁷⁷ Cfr. CHR. VULT., doc. 157.

nello stesso periodo, una carta della Marsica fissa un canone per metà in natura e per metà in denaro: due libbre di sirico, oppure due tremissi e quattro denari di merci⁷⁸; infine, il caso più eclatante: quello di un documento del luglio 936 che prevede un canone pari alla metà dei frutti⁷⁹.

Le clausole penali sono sempre di carattere materiale e sono presenti in tutti i livelli del *Chronicon Vulturense*, con la sola eccezione di una carta del 926⁸⁰, che ne è sprovvista. Nella *sanctio* si fa riferimento soprattutto al mancato rispetto delle clausole ingiuntive e dell'obbligo di corrispondere il censo annuo. Un documento del maggio 894 riporta infatti: « et hoc repromittimus et obligamus nos Leo et Grifo, germani fratres, vel terciam nostram legitimam generationem, quod si hec omnia non compleverimus et ipsum censum annualiter non dederimus, penam vobis et vestris successoribus componere obligamus auri libram unam et argenti libras duas et hoc scriptum precarie firmum et stabile permaneat usque ad perfiniunt tempus »⁸¹. Nel corso del secolo X la formula non subisce variazioni di rilievo; in un livello dell'agosto 989 si legge: « in tali vero tenore oc repromitto ... quod si ego vel mei heredes non compleverimus omnia et in omnibus et ipsum censum annualiter non dederimus quomodo suprascriptum est, nomine pene me et meos heredes tibi Roffredi abbati vel ad tuis successoribus componere promittimus de argento monitato solidos centum »⁸²; in una carta valense dell'ottobre 1065 la *sanctio* rispecchia invece la formula tipica delle *chartae donationis*, salvo il riferimento al censo: « et hoc repromitto et obligo me Trasmundo vel meis heredibus tibi Iohannes abbas vel ad posteris successoribus tuis et (...) ipsa suprascripte res subtrahere aut minuare presumserimus et ipsum censum annualiter non dederimus, componamus nos Transmundus vel meis heredibus tibi suprascripto Iohanni abbati vel ad posteri tui pena auri idest mangosi quingenti, quia inter nos sic steti, et tale fuit nostra convenientia »⁸³.

Anche il monastero da parte sua doveva sottostare ad alcune clausole ben precise, prima fra tutte, quella di non revocare la concessione prima del tempo stabilito. Vi è in proposito un documento in cui la *sanctio* riguarda espressamente la persona dell'abate; si tratta di una carta del novembre 982 in cui si legge: « et hoc repromitto ego Iohannes abbas ... et obligo me vel successores meos vobis suprascriptis germanis vel ad vestris heredibus ... de ipsa suprascripta res aliquid retollere quesierimus aut contenderimus aut foras mittere presumserimus per

⁷⁸ Cfr. CHR. VULT., doc. 178.

⁷⁹ Cfr. CHR. VULT., doc. 89.

⁸⁰ Cfr. CHR. VULT., doc. 90.

⁸¹ CHR. VULT., doc. 75.

⁸² CHR. VULT., doc. 177.

⁸³ CHR. VULT., doc. 180.

qualibet ingenium, ut componamus ego suprascripto Iohannes abbas, vel successoribus meis vobis supranominatis germani, vel ad vestris heredibus ... auri mancosi quinquaginta »⁸⁴.

Quasi tutti i documenti di livello del *Chronicon Vulturense* recano la formula della *rogatio*, con la sola eccezione di tre carte redatte rispettivamente nel novembre e nel dicembre 982 e nel giugno 998⁸⁵, le quali hanno invece la dichiarazione del notaio di aver scritto il documento. A queste formule seguono la data topica e gli elementi cronologici espressi generalmente con l'era cristiana, cui si accompagna in taluni casi il riferimento all'anno di regno dell'imperatore. In due casi si trova menzionato il duca di Spoleto, una volta nella persona di Guido IV⁸⁶, l'altra nella persona di Trasmondo IV⁸⁷.

Se la formula della *rogatio* è presente in pressoché tutte le concessioni di livello, non così può dirsi della *completio*, per la quale si verifica l'esatto contrario. Questa si trova infatti in due soli documenti, redatti a distanza di dieci anni l'uno dall'altro, ed in entrambi le formule sono espresse in modo alquanto impreciso (« complevi et redidi », « complevi et subscripsi »), tanto da indurre a pensare che i rogatari non si rendessero assolutamente conto del vero significato di ciò che scrivevano, e che adoperassero tali parole spinti soltanto dalla prassi, alla stessa stregua probabilmente delle semplici formule di sottoscrizione⁸⁸.

I due documenti di livello del *Chronicon Casauriense* editi dal Muratori non presentano notevoli differenze da quelli del *Chronicon Vulturense*, ad eccezione, forse, di una certa prolissità nel formulario, molto spesso ripetitivo. Nella prima carta, del giugno 957, appare un elemento nuovo rispetto alla documentazione sinora esaminata: accanto al censo è prevista la corresponsione di una somma iniziale *una tantum*, conosciuta come diritto di entrata: « et dedimus nos suprascripti iugales de nostris mobilibus inter aurum et argentum et alia mobilia valentibus solidos sexcentos, que vos recepistis in utilitate et in opus et in dispendio misistis ad partem sancti vestri monasterii »⁸⁹.

Per ciò che riguarda la parte occidentale del Ducato abbiamo un livello della metà circa del secolo X, relativo a quella zona della Sabina rimasta sotto il dominio spoletino, e un altro redatto nei primi del secolo XII in area folignate. Anche in questo caso non vi sono sostanziali differenze nel formulario, rispetto ai documenti della zona orientale. L'unica diversità è costituita dal fatto che la *datatio chronica* si trova nel protocollo dopo l'invocazione verbale, anziché nel-

⁸⁴ CHR. VULT., doc. 161.

⁸⁵ Cfr. CHR. VULT., docc. 161, 153, 157.

⁸⁶ Cfr. CHR. VULT., doc. 75.

⁸⁷ Cfr. CHR. VULT., doc. 173.

⁸⁸ Cfr. CHR. VULT., docc. 175, 157.

⁸⁹ CHR. CAS., col. 952.

l'escatocollo⁹⁰. Il testo inizia con « Placuit aque convenit ... », allo stesso modo cioè delle *chartae convenientiae*, riprendendo poi lo schema del livello.

Per il documento del secolo XII, conservato nell'archivio del monastero di Sassovivo, il discorso è diverso poiché siamo di fronte ad una carta che, per la sua tipologia ed il suo contenuto, si distacca da quelle finora considerate. Si tratta infatti della concessione vitalizia di una vigna ad un tale Stefone di Giovanni; è previsto il pagamento di una somma di denaro (ritroviamo il diritto di entrata), nonché la corresponsione annua di un censo costituito da un coltello del valore di un denaro; alla morte del suddetto Stefone e della moglie, i discendenti maschi avrebbero potuto scegliere tra l'ottenere la proprietà della vigna tramite la permuta di un moggio di terreno, o restare nella condizione dei genitori⁹¹.

Anche sotto l'aspetto diplomatico il documento si presenta con caratteristiche molto diverse da quelle della zona orientale del Ducato. In primo luogo, il testo inizia con la formula tipica del memoratorio: « Breve recordationis qualiter », riprendendo in seguito il dettato proprio del livello.

L'altro elemento che suscita perplessità è costituito dalle clausole penali. Queste si trovano espresse in fondo al documento, dopo la sottoscrizione del giudice; tale circostanza potrebbe spiegarsi con una dimenticanza da parte del rogatario che le avrebbe aggiunte in un momento successivo; tuttavia è il contenuto della formula che assume caratteristiche diverse da quelle delle altre concessioni fin qui esaminate. Non c'è più il riferimento all'omissione del pagamento del censo o al mancato rispetto delle clausole ingiuntive, ma ci si limita a dire: « et obligavit donnus Albertus abas eodem Stefone et uxori sue et filiis illorum, nomine pene solidos XX si unquam istas litteras rumpere vel falsare voluerit ipse aut successores sui »⁹²; una formula questa che, pur riguardando soltanto l'abate, implica obblighi precisi, anche se questi non sono indicati specificatamente nel contesto del documento in questione.

⁹⁰ Cfr. RF, doc. 354.

⁹¹ Cfr. il regesto in CASCS, doc. 163.

⁹² CASCS, doc. 163.

CONCLUSIONI

Nel corso della trattazione delle varie tipologie negoziali documentate in area spoletina svolta sulla base dei vari cartulari monastici editi (*Regestum Farfense*, *Chronicon Vulturense*, *Chronicon Casauriense*, ecc.) sono emerse alcune considerazioni generali che si cercherà ora di sintetizzare. Appare evidente come sin dall'inizio i rogatari, dagli scrittori pubblici professionali agli scrittori occasionali d'ogni genere (per usare la terminologia dello Zielinski), si rifacevano ad un unico formulario, certamente di matrice longobarda, ma di cui attualmente non siamo in grado di stabilire la precisa provenienza. Tale formulario subì naturalmente un processo evolutivo, come si è visto nel corso del lavoro; occorre peraltro sottolineare il fatto che un simile fenomeno si verificò in tempi differenziati nelle varie zone del Ducato, dando origine a quelle aree diplomatistiche di cui parla il Pratesi. I motivi che impedirono un processo evolutivo omogeneo in tutto il Ducato sono da ricercare, a nostro avviso, in due circostanze: in primo luogo la difficoltà da parte di certi rogatari a recepire immediatamente i contenuti nuovi del dettato; in secondo luogo, l'influenza esercitata nelle zone di confine da altri formulari di cui si può trovare riscontro nelle carte abruzzesi (formulario beneventano) o in quelle di Fermo (formulario ravennate).

Alcune caratteristiche vengono imposte al dettato dalla diversità di usi e norme del diritto germanico cui si attenevano le parti contraenti. Nel Ducato spoletino possiamo distinguere un dettato « more langobardorum » e un dettato « more francorum » (quest'ultimo tipico dei documenti in cui una delle parti contraenti seguiva la legge salica).

Parallelamente al formulario, anche il comportamento dei rogatari si evolve nel tempo, man mano che questi si avvicinano al riconoscimento della *publica fides*. Basti pensare ai diversi modi con cui, a partire dalla metà circa del sec. X, il notaio chiude il documento. Ove si trovi, prima delle sottoscrizioni dei testimoni, la dichiarazione del rogatario di aver redatto il documento stesso, non vi è la formula della *completio*; viceversa, la *rogatio*, di norma legata alla *completio*, sempre in questo periodo (metà circa del secolo X) tende a scomparire. Infine, verso la fine del secolo XI, nel territorio di Foligno appare la sottoscrizione notarile dopo la menzione dei testimoni, il che può essere indice del fatto che, in quella zona, il processo evolutivo del formulario era ormai giunto allo stadio finale.

APPENDICE

AVVERTENZE

Sono state usate per le appendici le stesse sigle di cui a FONTI EDITE. Per meglio evidenziare la fonte, si è preferito peraltro impiegare la sigla CSCS in luogo di BARLETTA per le carte del monastero di S. Concordio di Spoleto, mentre nei documenti dell'abbazia di Montecassino, editi dal GATTOLA, si sono distinti con sigle differenti quelli contenuti nel *Registrum Petri Diaconi* (RPD) dal resto del *corpus*, identificato con la sigla AMC, in quanto non si è potuto verificare, a differenza degli altri cartulari, se i documenti citati dal *Registrum* siano autentici o meno.

Nei documenti editi dal GATTOLA (qui AMC e RPD) il numero fa riferimento alla pagina di edizione del documento, in quanto l'edizione è priva di numerazione progressiva.

Nell'appendice dedicata ai rogatari spoletini i nomi dei notai figurano in ordine alfabetico, accompagnati dalle qualifiche che compaiono nei vari documenti, riportate anch'esse in ordine alfabetico e prescindendo dai possibili accoppiamenti tra più qualifiche; per risalire alla qualifica rivestita dal rogatario nel singolo documento si dovrà dunque consultare l'appendice con l'elenco in ordine cronologico dei documenti editi. Gli omonimi figurano in ordine cronologico. Quando, sulla base di elementi quali l'area cronologica e geografica, il formulario impiegato, ecc., si è potuta avanzare con una qualche fondatezza l'ipotesi che due o più omonimi, pur accompagnati da qualifiche diverse, potessero essere riconducibili ad una stessa persona, il nome è stato fatto comparire una sola volta, seguito dalle varie qualifiche;] laddove gli elementi comuni siano stati invece ritenuti insufficienti ad avvalorare ipotesi di questo tipo, gli omonimi sono stati mantenuti distinti.

Gli omonimi di alcuni rogatari delle carte di Sassovivo sono distinti tra loro da un ordinale posto in parentesi, che venne a suo tempo attribuito dall'editore stesso, Cencetti; la medesima distinzione tramite ordinale è stata mantenuta anche per i due *Godipertus* che compaiono nelle carte del sec. VIII del *Regestum Farfense* (Cfr. p. 16, n. 2).

1. DOCUMENTI SPOLETINI EDITI

SECOLO VII

RF	4	Donazione- Vendita	690 nov., Rieti	ARICHIS, notarius
----	---	-----------------------	-----------------	-------------------

SECOLO VIII

RF	3	Vendita	703 dic., Germaniciano	ARICHIS, notarius
RF	1220	Donazione	739 dic., Rieti	BARONCIUS, notarius
RF	29	Permuta	744 apr., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	1223	Convenientia	745 febb., Farfa	PALUMBUS, diaconus
RF	8	Permuta	745 nov., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	26	Donazione	746 febb., Rieti	DONATUS, notarius
RF	19	Donazione	747 mag.	MELLITUS, clericus
RF	27	Donazione	747 mag., S. Giacinto [Sabina]	PARDUS, presbiter
RF	20	Donazione	748 dic., Spoleto	LANDEMARIUS, notarius
RF	21	Donazione	749 lu., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	23	Vendita	749 nov., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	24	Vendita	749 nov., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	31	Convenientia	751 nov., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	33	Vendita	752 nov., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	32	Donazione	753 febb., Spoleto	RIMOLFUS, notarius
RF	35	Donazione	753 apr., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	36	Donazione	754 lu.	
RF	37	Permuta	755 nov., S. Cesareo [Sabina]	MELLITUS, diaconus
RF	1222	Permuta	756 ott., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	38	Donazione	757 mar., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	39	Donazione	757 mag., Farfa	PALUMBUS, monachus
RF	1224	Donazione	757 sett., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	40	Donazione	757 ott. 16, Germaniciano	PALUMBUS, notarius

RF	42	Vendita	760 apr., Setteponzio	TIBERIUS, diaconus
RF	43	Vendita	761 genn., Marsi	ANSCAUSUS, notarius
RF	47	Testamento	761 mar. 25, Veneria	RAGANFREDUS, monachus
RF	44	Donazione	761 mar., Malliano	RAGANFREDUS, monachus
RF	49	Permuta	761 lu., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	50	Donazione	762 ott., Vallis Tybe	RAGANFREDUS, monachus
RF	55	Oblazione	763 mag., Farfa	MARCHAMBERTUS, notarius
RF	54	Oblazione	763 ag., Rieti	DAGARIUS, notarius
RF	59	Donazione	763 dic., Farfa	RAGANFREDUS, monachus
RF	52	Vendita	763, Farfa	BAROSUS, monachus
RF	56	Convenientia	764 mar., Rieti	TACIPERTUS, notarius
RF	57	Permuta	764 mag., Farfa	STEFANUS
RF	63	Permuta	764 sett., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	60	Vendita	764 dic., Rieti	TACIPERTUS, vestarius
RF	61	Vendita	765 mar., Farfa	RAGANFREDUS, monachus
RF	62	Vendita	765 mar., Farfa	RAGANFREDUS, monachus
RF	64	Oblazione	765 dic., Mutella	GUIDERADUS, notarius
RF	65	Permuta	766 genn., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	70	Donazione	767 ag., Farfa	RAGANFREDUS, monachus
RF	72	Donazione	767 dic., Farfa	GODIPERTUS, notarius
RF	73	Donazione	768 mar., S. Vito	STEFANUS, notarius
RF	71	Permuta	768 apr., Farfa	TACIPERTUS, notarius
RF	75	Testamento	768 mag., Rieti	THEUSERIUS, presbiter
RF	77	Vendita	769 febb., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	78	Donazione	770 febb., Rieti	TEODERACIUS, notarius
RF	79	Testamento	770 mar., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	85	Donazione	770 mag., Rieti	ANDREAS, scriptor
RF	82	Donazione	771 mar., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	86	Donazione	771 mag., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	81	Oblazione	772 mar., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	87	Donazione	773 febb., Farfa	GUIDERADUS, notarius
RF	83	Notizia di giuramento	773 mar., Rieti	TEUDELAPIUS, notarius
RF	89	Permuta	[773] ag., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	88	Testamento	773 sett., Rieti	THEOFERIUS, presbiter
RF	130	Donazione	775 dic., Farfa	GUIDERADUS, diaconus
RF	131	Vendita	776 mar., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	132	Donazione	776 apr., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	133	Donazione	776 apr., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	111	Oblazione	776 dic., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	99	Donazione	777 genn., Farfa	IUSTULFUS, diaconus
RF	100	Donazione	777 genn., Farfa	IUSTULFUS, diaconus

RF	107	Donazione	777 febb., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	101	Donazione	777 mar., Farfa	IUSTULFUS, diaconus
RF	102	Livello	777 mar., Farfa	
RF	106	Donazione	777 giu., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	98	Oblazione	777 sett., Farfa	THEOFERIUS, presbiter
RF	108	Testamento	777 ott., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	109	Donazione	777 nov., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	110	Donazione	778 mar., Farfa	STEFANUS, notarius
RF	112	Oblazione	778 apr., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	114	Permuta	778 apr., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	115	Donazione	778 mag., Farfa	THEOFERIUS, presbiter et monachus
RF	117	Donazione	778 mag., Farfa	GODIPERTUS, notarius
RF	118	Oblazione	778 giu., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	119	Oblazione	778 giu., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	120	Permuta	778 giu., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	121	Donazione	778 giu., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	122	Donazione	778 ag., Rieti	THEOFERIUS, presbiter et monachus
RF	126	Permuta	778 sett., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	123	Oblazione	778 nov., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	124	Donazione	779 apr., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	125	Donazione	779 ag., Rieti	STEFANUS, notarius
RF	129	Donazione	780 giu., Spoleto	ADERIS, notarius
RF	136	Permuta	781 giu., Rieti	STEFANUS, notarius
CHR. VULT.	24	Oblazione	782 lu., S. Pietro in Trita	ATO, notarius
RF	138	Donazione	785 mag., Rieti	ADUINUS, presbiter et notarius
CDL	97	Vendita	785 giu., Penne	
RF	140	Oblazione	785 dic., Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	141	Vendita	786 lu., Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	142	Donazione	786 dic., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	143	Donazione	786 dic., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	1226	Donazione	786 dic., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	149	Donazione	787 nov., Rieti	ADUINUS, presbiter et notarius
RF	147	Donazione	789 ott., Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	1227	Donazione	791 mag., Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	150	Permuta	791 giu., Rieti	GODIPERTUS, notarius
RF	151	Donazione	792 febb., Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	153	Donazione	792 febb., Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	152	Testamento	792 mag., Rieti	CONSTANTINUS, notarius

RF	155	Oblazione	793 giu., Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	156	Oblazione	793 giu., Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	160	Permuta	794 ag., Farfa	IOHANNES, subdiaconus
RF	164	Permuta	799 ott., Rieti	CONSTANTINUS, notarius

SECOLO IX

RF	167	Oblazione	801 ott. 20, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	168	Donazione	801 nov. 12, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	157	Donazione	802 ag. 12, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	174	Donazione	803 mar. 6, Rieti	
RF	175	Donazione	804 febb. 18, Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	176	Donazione	804 mag. 27, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	180	Donazione	806 mar. 14, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	182	Donazione	806 apr. 1, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	181	Precaria	806 apr., Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	187	Donazione	808 genn. 8, Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	186	Memoratorio	808 genn. 19	ISEMUNDUS, notarius
RF	188	Donazione	808 mar. 30, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	189	Precaria	808 giu. 17, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	206	Memoratorio	808 giu.	
RF	192	Permuta	808 lu. 18, Rieti	
RF	194	Donazione	809 mar. 17, Farfa	OPTERAMUS, notarius
RF	195	Donazione	809 mar. 17, Farfa	OPTERAMUS, notarius
RF	196	Permuta	809 apr. 17, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	198	Donazione	811 mag. 24, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	201	Donazione	813 lu. 10, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	202	Precaria	813 lu. 14, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	203	Precaria	813 lu. 18	OPTERAMUS, notarius
RF	200	Donazione	813 ott. 28, Tribule	ISEMUNDUS, notarius
RF	211	Precaria	814 mar.	ISEMUNDUS, notarius
RF	210	Donazione	814 mag. 18, Rieti	ILDERICUS, notarius
RF	213	Donazione	814 nov. 8, Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	214	Donazione	815 genn. 17, Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	220	Donazione	816 giu. 23, Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	234	Donazione	816 nov. 18, Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	235	Donazione	816 dic. 7, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	275	Donazione	816 dic., Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	229	Memoratorio	817 genn. 18, Spoleto	
RF	230	Donazione	817 genn. 29, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	231	Donazione	817 mar. 12, Amiterno	

RF	233	Permuta	817 mar. 29, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	241	Vendita	818 sett. 19, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	239	Precaria	819 mag. 2, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	245	Donazione	820 giu. 5, Rieti	ISEMUNDUS, notarius
RF	243	Precaria	820 giu.	
RF	252	Memoratorio	821 mag., Copesseta	LAMPERTUS, notarius
RF	249	Vendita	821 giu. 7, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	254	Vendita	821 sett. 1, Camertula	IDOLFUS, notarius
RF	255	Donazione	822 febb. 15, Rieti	OPTERAMUS, notarius
RF	256	Donazione	822 ag. 15, Farfa	OPTERAMUS, notarius
RF	258	Memoratorio	824 giu. 5	
RF	260-262	Convenientia	824-829, Amiterno	CONSTANTINUS, notarius
RF	263	Donazione	827 lu. 28, Rieti	AUTELMUS, notarius
RF	276	Vendita	831 nov. 28, Rieti	CONSTANTINUS, notarius
RF	278	Donazione	833 mar. 14, Rieti	AUTELMUS, notarius
RF	279	Permuta	834 mag. 3, Camertula	ILDEBALDUS, notarius
RF	280	Permuta	836 giu. 2, Rieti	GRIFUS, notarius
RF	281	Memoratorio	837 lu.	TEODURUS, notarius
RF	285	Donazione	843 ag. 12, Rieti	RATICHSIUS, notarius
RF	288	Permuta	847 apr. 17, Rieti	RAGISIUS, notarius
RF	289	Vendita	852 mag. 15, Rieti	RATICHSIUS, notarius
CHR. CAS.	925	Vendita	853 apr. 16, Penne	MADELPERTUS, notarius
RF	290	Permuta	853 lu. 27, Rieti	
RF	291	Vendita	854 apr. 4, Rieti	RATICHSIUS, notarius
RF	293	Vendita	854 mag. 6, Rieti	RATICHSIUS, notarius
RF	292	Vendita	854	RATICHSIUS, notarius
RF	294	Vendita	855 febb. 14, Tore	GAIDEMARIUS, notarius
RF	295	Vendita	855 giu. 23, Rieti	RAGICHISIUS, notarius
RF	296	Vendita	856 genn. 21, Tore	GAIDEMARIUS, notarius
RF	297	Vendita	856 mag. 4, Rieti	RAGICHISIUS, notarius
CHR. CAS.	926	Vendita	856 giu., Penne	LIUTARDUS, diaconus notarius
RF	298	Donazione	856, Rieti	GRIFUS, notarius
RF	299	Vendita	857 genn. 23, Tore	GAIDEMARIUS, notarius
RF	306	Vendita	872 genn., Tore	GAIDEMARIUS, notarius
CHR. CAS.	935	Donazione	872 giu. 6, Penne	WALEPERTUS, notarius
RF	305	Donazione	872 dic. 1, Interocro	ILDERICUS, notarius
RF	309	Vendita	873 febb., 6 Amiterno	ARSERAMUS, notarius
CHR. CAS.	936	Permuta	873 mar., Penne	AUDUALDUS, notarius
CHR. CAS.* c. 80r		Precaria	873 mar., Vico	AUDUALDUS, notarius
CHR. CAS.* c. 83r		Precaria	873 apr. 20, Casaurea	AUDUALDUS, notarius
CHR. CAS.* c. 82r		Oblazione	873 apr., Casaurea	AUDUALDUS, notarius

RF	310	Oblazione	873 mag., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	311	Vendita	873 lu., Nautona	GAIDERISIUS, notarius
CHR. CAS.	940	Vendita	873 sett., Forcone	URSO, notarius
CHR. CAS.	941	Vendita	873 nov., Valva	ADELPERTUS, notarius
RF	312	Vendita	874 apr., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	313	Vendita	874 apr., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	314	Vendita	875 genn. 23, Rieti	IOHANNES, notarius
RF	315	Permuta	875 febb. 12	
RF	316	Donazione	875 sett., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	319	Vendita	876 genn. 20, Forcone	IOHANNES, notarius
RF	317	Vendita	876 mar., Massa Nautona	GAIDEMANNUS, notarius
RF	320	Vendita	876 mag., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	324	Permuta	877 giu. 1	
RF	325	Permuta	877 lu., Eciculis	GAIDEMARIUS, notarius
RF	321	Vendita	877 ott. 4, Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	322	Convenientia	877 ott., Spoleto	SCAMPERTUS, notarius
RF	323	Permuta	877 ott.	
RF	326	Permuta	878 nov. 1, Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	327	Vendita	879 lu., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	328	Vendita	880 dic., Massa Torana	GAIDEMARIUS, notarius
RF	331	Permuta	883 mar. 12, Amiterno	ILPERINUS, notarius
RF	333	Donazione	884 febb., Tore	GAIDERISIUS, notarius
RF	332	Donazione	884 nov., Forcone	IOHANNES, notarius
RF	334	Vendita	884 apr. 7	GUDEPRANDUS, notarius
RF	336	Vendita	888 ag. 12, Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	335	Donazione	888 sett. 22, Rieti	GAIDERISIUS, notarius
RF	337	Donazione	890 febb., Rieti	GAIDERISIUS, notarius
CHR. VULT.	75	Livello	894 mag., Marsi	BERALDO
RF	339	Permuta	897 giu. 9, Amiterno	IOHANNES, notarius
RF	340	Permuta	898 apr.	STEFANUS, notarius

SECOLO X

RF	342	Precaria	920 genn. 19, Rieti	ILPERICUS, notarius
RF	343	Oblazione	[920-930], Farfa	
CHR. VULT.	90	Livello	926	ALBERTUS, notarius
RF	341	Donazione	928 mar. 12, Foligno	ADELARDUS, notarius
RF	344	Permuta	930 apr. 9, Amiterno	ILPERICUS, notarius
RF	345	Permuta	932 febb. 8, Amiterno	MADELPERTUS/ MIDELBERTUS, notarius
RF	346	Permuta	933 ag. 1, Forcone	MADELPERTUS, scabinus et notarius

RF	347	Permuta	933 sett. 1	RODULFUS, notarius
RF	348	Vendita	934 apr. 2, Amiterno	PERTUS, notarius
RF	349	Permuta	936 febb. 15, Penne	LUPO, iudex et notarius
CHR. VULT.	89	Livello	936 lu. 20, Marsi	
RF	350	Permuta	936 ott. 3, Rieti	ILPERICUS, notarius
RF	351	Permuta	938 genn., Amiterno	MADELPERTUS, scabinus et notarius
RF	353	Permuta	943 apr., Amiterno	ILPERICUS, diaconus
RF	354	Livello	947 nov., [Ascoli]	LUPUINUS, notarius
RF	355	Permuta	948 dic. 7, Forcone	DOMINICUS, notarius
RF	356	Permuta	949 nov. 1, Amiterno	PETRUS, notarius
RF	357	Permuta	951 febb., Amiterno	PETRUS, notarius
RF	358	Permuta	952 nov., Amiterno	PETRUS, notarius
RF	359	Permuta	953 giu., Amiterno	PETRUS, notarius
RF	360	Permuta	953 ag., Rieti	ALDO, notarius
RF	361	Permuta	956 mar., Ascoli	EMMO, notarius
RF	362	Permuta	957 mag., Amiterno	MAIOR, notarius
RF	363	Permuta	957 mag., Amiterno	PETRUS, notarius
CHR. CAS.	952	Livello	957 giu., Chieti (?)	IOHANNES, scabinus et notarius
RF	364	Permuta	957 sett., Rieti	PETRUS, notarius
RF	365	Permuta	958 genn., Rieti	
RF	366	Permuta	959 febb., Amiterno	PETRUS, notarius
RF	367	Permuta	960 mag., Ascoli	ANDREAS, notarius
RF	368	Permuta	961 febb., Amiterno	
RF	369	Permuta	962 mag., Amiterno	
RF	370	Permuta	962 giu., Rieti	ALDO, notarius
RF	394	Donazione	968 giu.	IOHANNES, scabinus et notarius
CHR. CAS.	959	Permuta	969 ott., Penne	ROMUALDUS, scabinus et notarius
CAFA	1	Vendita	975 dic., Camerino	MANFREDUS, iudex et notarius
RF	396	Permuta	976 giu., Amiterno	DEODATO, notarius
ADF	1	Convenientia	977 genn., Fermo	LUPUINUS, notarius
CHR. CAS.	971	Permuta	980 ag. 28, Penne	GIZO, iudex et notarius
CHR. VULT.	161	Livello	982 nov., Penne	LUPO, notarius
CHR. VULT.	153	Livello	982 dic. 25, Penne	LEO, notarius
CHR. VULT.	162	Livello	982 dic., Penne	AIFREDO, iudex
CHR. CAS.	975	Permuta	983 genn. 23, Penne	GIZO, iudex et notarius
CHR. CAS.	979	Permuta	983 ag. 20, Penne	LUPO, iudex et notarius
CHR. VULT.	156	Livello	984 apr., Valva	PAULUS, notarius

CHR. VULT.	173	Livello	984 ott., Capua	GISO, iudex et notarius
RF	393	Permuta	985 dic.	SIENOLFUS, scabinus et notarius
RF	403	Permuta	986 nov., Amiterno	IOHANNES, notarius
CHR. VULT.	175	Livello	988 nov., Marsi	ADEODATO, clericus et notarius
CHR. VULT.	177	Livello	989 ag., Capua	STAGNO, notarius clericus et scabinus
CHR. CAS.	984	Prestaria	993 ag., Chieti	GISO, iudex et notarius
CHR. VULT.	194	Donazione	994 mag., Penne	GISO, iudex et notarius
ADF	2	Donazione	995 febb., Fermo	
CHR. VULT.	174	Livello	996 giu. Marsi	DODO, iudex et notarius
ADF	3	Prestaria	996 ott., Fermo	ADAMO, notarius
CHR. VULT.	181	Livello	997 giu., Valva	
CHR. VULT.	155	Livello	997 lu., Valva	PETRUS, iudex et notarius
CHR. VULT.	157	Livello	998 giu.	GEZZO, iudex
CHR. VULT.	178	Livello	998 giu., Marsi	ANSARICUS, notarius
CHR. VULT.	179	Livello	998 lu., Marsi	ANSARICUS, notarius
ADF	4	Prestaria	998 ag., Fermo	ADAMO, notarius
CHR. VULT.	182	Livello	998 sett., Valva	LOTERIO, iudex et notarius
RF	725	Permuta	998 ott., Forcone	ANDREAS, iudex et notarius
RF	726	Permuta	998 ott., Forcone	IOHANNES, notarius
RF	727	Donazione	998 dic., Amiterno	RAINERIUS, notarius

SECOLO XI

RPD	101	Donazione	1000 febb., Carsoli	FRANCO, iudex et notarius
RPD	102-103	Donazione	1001 lu., Penne	RAINALDUS, iudex et notarius
CHR. VULT.	154	Permuta	1004 ott., Chieti	MAINARDUS, iudex et notarius
RF	701	Permuta	1004, Forcone	ROZO, iudex et notarius
RF	480	Donazione	[1005?] lu., Ascoli	ARDEMANNUS, iudex
ADF	5	Prestaria	1007 dic., Fermo	GREGORIUS, iudex et notarius
ADF	6	Vendita	1009 lu., Fermo	IOHANNES, notarius
ADF	7	Donazione	1010 (?) genn.	AZO, notarius
ADF	8	Precaria	1011 mar., Fermo	LEO, notarius
ADF	9	Prestaria	1011 nov., Fermo	LIPPO, notarius
RF	450	Donazione	1012 lu., Rieti	FRANCO, iudex
RF	622	Donazione	1012 lu., Ascoli	ARDEMANNUS, iudex et notarius

RF	660	Permuta	1012 lu.	ANDREAS, iudex et notarius
RF	730	Permuta	1012 ag., Forcone	IOHANNES, notarius
RF	663	Donazione	1013 febb., Cesone	ALKERIUS, notarius
RF	472	Donazione	1014 mag.	INGELBERTUS, notarius
RF	578	Permuta	1015 mar., Rieti	TEOBALDUS, notarius
RF	579	Donazione	1015 apr., Rieti	AZO, iudex et notarius
RF	729	Permuta	1016 giu., Amiterno	AZO, notarius
RF	580	Donazione	1016 lu., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
CHR. CAS.	986	Donazione	1017 ott., Penne	ADELBERTUS, notarius
RF	462	Convenientia	1018 sett.	ANDREAS, iudex
RF	463	Permuta	1018 sett., [Ascoli]	ANDREAS, iudex et notarius
RF	457	Convenientia	1018 dic., Ascoli	ANDREAS, iudex
ADF	10	Precaria	1019 nov.	ACTIO, notarius
RF	461	Donazione	1019 dic., Moza	ALKERIUS, notarius
ADF	11	Vendita	1020 lu., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
RF	572	Donazione	1020, Rieti	BENEDETTO, notarius
ADF	12	Prestaria	1021 mar. [1-24], Fermo	GISO, notarius
RPD	108	Donazione	1021 nov., Aprutio	IOHANNES, notarius
RPD	109	Donazione	1021 nov., Aprutio	GISO, iudex et notarius
RF	534	Donazione	[1021-1022?] mar., Rieti	IOHANNES, iudex
RF	721	Permuta	1022 lu., Forcone	IOHANNES, notarius
ADF	13	Donazione	1022 [Fermo]	ACTO, notarius
CHR. VULT.	195	Donazione	1023 genn., Chieti	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	538	Donazione	1023 mag.	FRANCO, dativus et notarius
RF	543	Donazione	1023 giu.	FRANCO, dativus et notarius
RF	702	Donazione	1023 giu., Rieti	AZO, iudex et notarius
CASCS	1	Vendita	1023 giu., Foligno	ATTONE, notarius
RF	723	Permuta	1023 giu.	AZO, notarius
ADF	14	Permuta	1023 lu., Fermo	ADAMO, notarius
RF	537	Donazione	1024 genn.	IOHANNES, iudex
ADF	15	Precaria	1024 mar., Fermo	ACTIO, notarius
RF	577	Donazione	1024 apr. 11	TEUZO, iudex et notarius
RF	553	Donazione	1024 ott.	ANDREAS, iudex
RF	582	Vendita	1025 febb.	GISO, iudex
RF	683	Donazione	1025 mar., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	548	Donazione	1025 lu., Ascoli	ARDEMANNUS, iudex et notarius

RF	549	Vendita	1025 lu.	ANDREAS, iudex et notarius
RF	550	Donazione	1025 lu., Amiterno	FRANCESCO, iudex et notarius
RF	555	Donazione	1026 genn.	IOHANNES, iudex et notarius
RF	556	Donazione	1026 mar.	FRANCO, dativus
ADF	16	Permuta	1026 ott., Fermo	ARDENGO, iudex et notarius
RF	561	Donazione	1026 nov., Noveri	BRUNELLUS, iudex et notarius
RF	542	Donazione	1026 dic.	CORBO, scabinus et notarius
ADF	17	Donazione	1027 sett., Fermo	GISO, notarius
RF	552	Donazione	1027 ott.	CORBO, scabinus et notarius
RF	558	Donazione	1028 genn., Rieti	AZO, iudex et notarius
RF	559	Donazione	1028 genn., Interamne	ADAMO, iudex et notarius
ADF	18	Vendita	[1028?] genn., Fermo	ADAMO, iudex et notarius
ADF	19	Precaria	1028 mar., Fermo	ANSELMO, notarius
RF	554	Permuta	1028 ag., Moza	ALBERTUS, notarius
CASCS	2	Vendita	1028 sett., Foligno	BONITO, notarius
RF	731	Donazione	1028 sett., Amiterno	DODO, iudex et notarius
ADF	20	Donazione	1028 ott., Fermo	LAMBERTO, notarius
RF	562	Donazione	1028 nov., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	557	Donazione	1028 dic., Rieti	AZO, iudex et notarius
ADF	21	Precaria	1029 lu., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
ADF	22	Permuta	1030 febb., Fermo	ACTO, notarius
ADF	23	Vendita	1030 febb., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
RF	569	Donazione	1030 sett.	FRANCO, iudex et notarius
ADF	24	Vendita	[1030?] sett., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
ADF	25	Vendita	1030 ott., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
RF	728	Permuta	1030 nov., Amiterno	DODO, iudex et notarius
RF	576	Donazione	1031 febb., Rieti	IOHANNES, iudex
RF	732	Permuta	1031 ag., Amiterno	GUALBERTUS, iudex et notarius
RF	733	Permuta	1031 ag., Amiterno	GUALBERTUS, iudex et notarius
RF	679	Donazione	1031 nov.	FRANCO, dativus

RF	734	Permuta	1031-32(?) genn., Amiterno	GUALBERTUS, iudex et notarius
RF	680	Donazione	1032 apr., Rieti	BENEDETTO, iudex et notarius
CHR. CAS.	994	Donazione	1032 apr., Chieti	RAINERIVS, iudex et notarius
RF	573	Donazione	1032 giu.	BENEDETTO, iudex
RF	685	Donazione	1033 apr.	FRANCO, dativus
RF	574	Donazione	1033 giu., Noveri	BERARDO, iudex et notarius
RF	575	Donazione	1033 ag., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	684	Donazione	1033 dic., Rieti	
RF	735	Permuta	1034 mar., Forcone	GUALBERTUS, iudex et notarius
RF	737	Permuta	1034 nov.	IOHANNES, notarius
RF	736	Permuta	1035 febb., Amiterno	GUALBERTUS, iudex et notarius
CHR. VULT.	188	Donazione	1035 mar. 9	IOHANNES, iudex et notarius
CASCS	3	Vendita	1035 apr., Foligno	ACTIO, notarius
AMC	135-136	Donazione	1035 lu., Penne	EMMO, notarius
RF	691	Donazione	1035 ag.	FRANCO, iudex et notarius
RF	692	Donazione	1035 ag.	FRANCO, dativus
RF	696	Donazione	1035 ott., Rieti	FRANCO, iudex et notarius
RF	566	Donazione	1036 febb., Rieti	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	564	Donazione	1036 giu.	IOHANNES, iudex et notarius
RF	567	Donazione	1036 ag.	FRANCO, iudex et notarius
RF	568	Donazione	1036 sett.	IOHANNES, iudex et notarius
RF	565	Donazione	1036	IOHANNES, iudex et notarius
RF	720	Permuta	1037 genn., Amiterno	DODO, iudex et notarius
RF	995	Donazione	1037 mag.	ADELBERTUS, iudex
AMC	139-140	Vendita	1037 ag.	ARDEMARI, notarius
RF	570	Donazione	1038 giu.	FRANCO, iudex et notarius
RF	996	Vendita	1038 lu., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	571	Donazione	1038 dic.	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	993	Donazione	[1038-1044?] dic., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius

RF	994	Donazione	[1038-1045?] dic., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	738	Donazione	1039 mag.	SIEFREDUS, notarius
RF	739	Donazione	1039 mag., Ascoli/Fermo	ARDINGO, iudex et notarius
RF	740	Donazione	1039 mag., Ascoli	ARDINGO, iudex et notarius
RF	741	Donazione	1039 mag., Fermo	ARDINGO, iudex et notarius
RF	742	Convenientia	1039 mag., Fermo	ARDINGO, iudex et notarius
RF	743	Donazione	1039 mag., Ascoli	ARDINGO, iudex et notarius
RF	744	Donazione	1039 ag., Fermo	IOHANNES, iudex et notarius
RF	748	Donazione	1039 nov., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	749	Donazione	1039 nov.	SIEFREDUS, iudex et notarius
RF	757	Donazione	1039, Moza	ALKERIUS, iudex
RF	798	Donazione	1040 sett., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	796	Donazione	1040 dic., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	792	Donazione	1040, Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	794	Donazione	1040-1042, Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	795	Donazione	1040-1042, Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	793	Donazione	1041 febb., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	772	Donazione	1042 mag.	RUSTICUS, notarius
RF	773	Donazione	1042 ott., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	799	Donazione	1043 dic., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	801	Donazione	1043 dic., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	800	Donazione	1044 febb., Rieti	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	776	Donazione	1044 ag.	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	802	Donazione	1044 ag., Rieti	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	1273	Donazione	1044 nov.	GISO, notarius
RF	766	Donazione	1045 genn., Interamne	ADAMO, iudex et notarius
RF	786	Permuta	1045 mag.	GERARDUS, iudex et notarius

RF	787	Memoratorio	1045 mag.	GERARDUS, iudex et notarius
RPD	146	Donazione	1045 giu., Ascoli	IOHANNES, iudex et notarius
RPD	145-146	Donazione	1045 lu.	TEOFANIO, clericus et notarius
RF	805	Donazione	1046 febb., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	797	Donazione	1046 lu., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	780	Donazione	1046 ag., Spoleto	RAINERIUS, iudex et notarius
CHR. CAS.	995	Donazione	1046 sett., Aprutio	GISO, iudex et notarius
CHR. CAS.	999	Donazione	1049 apr., Penne	PETRUS, notarius
RF	912	Donazione	1049, Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RPD	146-147	Donazione	1050 mar., Aprutio	[ATTO?/IOHANNES?, iudex et notarius]
RF	820	Donazione	1050 nov., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	826	Donazione	1051 mar., Ponte	SENIORECTUS, iudex et notarius
RF	848	Permuta	1054 mag.	CORBO, scabinus et notarius
AMC	153-154	Donazione	1055 ott., Penne	TRUDEMANNO, iudex et notarius
RPD	154-155	Donazione	1055 ott., Chieti	TETMARI, iudex et notarius
CACF	3	Donazione	1056 genn., Camerino	SIKERAMNUS, iudex et notarius
RF	858	Donazione	1056 febb., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RPD	155-156	Donazione	1056 ott., Penne	TETMARI, iudex et notarius
RF	864	Donazione	1057 mar.	TEUTO, iudex et notarius
RF	862	Donazione	1057 nov., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	873	Donazione	1058 lu., Ponte	ADELBERTUS, iudex
RF	866	Donazione	1058 ott., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	867	Donazione	1058 ott., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	870	Donazione	1058 nov., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	898	Donazione	1059 mag., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	899	Donazione	1059 giu., Ponte	SENIORECTUS, iudex et notarius
CACF	4	Donazione	1060 genn. 2, Camerino	BARONCELLUS, notarius
RF	919	Donazione	1061 ott., Marsi	MILO, notarius
RF	925	Donazione	1062 febb., Carsoli	RAINALDUS, iudex et notarius

RF	927	Donazione	1062 giu., Rieti	BENEDETTO, iudex et notarius
RF	938	Donazione	1062 ag., Carsoli	RAINALDUS, iudex et notarius
RF	1002	Donazione	1062 ott., Carsoli	RAINALDUS, iudex et notarius
CHR. VULT.	193	Donazione	1064 mag., Valva	IOHANNES, iudex et notarius
CSCS	1	Donazione	1064 giu., Spoleto	SPOLETTINO, iudex
RF	936	Donazione	1064 ott., Valva	ANGELERIUS, iudex
CHR. VULT.	180	Livello	1065 (ott.?), Valva	IOHANNES, iudex et notarius
CSCS	5	Vendita	1065 dic., Foligno	SENIORECTO, iudex et notarius
RPD	179-180	Donazione	1067 apr., [Valva]	IOHANNES, iudex et notarius
RF	981	Donazione	1067 mag., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
CSCS	6	Vendita	1067 ag., Foligno	RAINERIUS (I), notariu.
RF	984	Permuta	1068 febb.	RUSTICUS, iudex et notarius
RF	985	Donazione	1068 mar., Ascoli	BOZO, notarius
CHR. CAS.	1001	Donazione	1068 nov., Penne	ATTO, iudex et notarius
RF	987	Vendita	1069 febb., Forcone	RAINERIUS, iudex et notarius
AMC	177-178	Donazione	1069 febb., S. Liberato	ATTO, iudex
RF	988	Donazione	1069 mag., Carsoli	RAINALDUS, iudex et notarius
RF	1003	Donazione	1072 apr., Interamne	ADAMO, iudex et notarius
RPD	180	Donazione	1072 dic., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1008	Donazione	1073 mar., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1004	Donazione	1073 mag. 31	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1010	Donazione	1073 lu., Marsi	LIDINO, iudex et notarius
RF	1011	Donazione	1073 ag., Rieti	BENEDETTO, iudex
CSCS	7	Vendita	1073 sett., Foligno	NERO, iudex
AMC	178-179	Oblazione	1073 (?) sett., Chieti	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1007	Donazione	1073 dic., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1015	Donazione-Vendita	1074 febb., Rieti	DODO, iudex et notarius
RF	1025	Donazione	[1074?] mag., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius et subdiaconus

RF	1024	Donazione	1074 sett., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius
CSCS	8	Vendita	1074 dic., Bevagna	PETRUS (I), notarius
RF	1016	Vendita	1075 febb., Rieti	BENEDETTO, iudex
RF	1018	Donazione	1075 ag., Valva	BERNARDUS, iudex et notarius
RF	1028	Donazione	1076 febb., Valva	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1030	Donazione	1077 giu., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
CSCS	9	Donazione	1077 ag.	RODULFUS, notarius
CSCS	10	Vendita	1077 dic.	RAINIERUS (II), iudex et notarius
CSCS	11	Vendita	1078 lu., Bevagna	PETRUS (I), notarius
RF	1045	Donazione	1078 lu., Rieti	TRANSMUNDUS, iudex et notarius
CHR. CAS.	1002	Livello	1078 ag., Aprutio	GISO, iudex et notarius
CSCS	14	Vendita	1079 sett.	RAINERIUS (II), iudex et notarius
CSCS	15	Vendita	1079 ott.	NERO, iudex
RF	1041	Donazione	1079 nov., Marsi	LIDINO, iudex et notarius
RF	1050	Donazione	1080 genn.	BERARDUS, iudex et notarius
RF	1052	Donazione	1080 febb., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
CSCS	16	Donazione	1080 febb.	RAINERIUS (III), notarius
RF	1053	Donazione	1080 mar., Ascoli	LETO, iudex et notarius
RF	1054-1056	Donazione	1080 mar., Ascoli	LETO, iudex et notarius
RF	1243	Donazione	1080 mar.	ALBERTUS, notarius
RF	1207	Donazione	1080 mar.	ALBERTUS, notarius
RF	1046	Donazione	1080 ott., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
RF	1048	Donazione	1080 ott., Amiterno	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1058	Donazione	1081 febb., Marsi	IOHANNES, iudex et notarius
RF	1060	Donazione	1081 mar., Equo	ADELBERTUS, iudex et notarius
RF	1242	Donazione	1081 ott.	TEUTO, iudex
RF	1063	Donazione	1081 nov., Equo-Terande	ADELBERTUS, iudex et notarius
CSCS	17	Donazione	1082 febb.	RAINERIUS (II), iudex
CSCS	18	Donazione	1082 giu.	RAINERIUS (III), notarius
CSCS	19	Donazione	1082 giu.	RAINERIUS (III), notarius
CSCS	20	Donazione	1082 giu.	RAINERIUS (III), notarius
RF	1069	Donazione	1082 lu., Ponte	MARRO, iudex et notarius

RF	1070	Donazione	1082 lu., Valva	ATTO, iudex et notarius
CASCS	21	Vendita	1082 nov.	BERNARDUS, notarius
RF	1071	Permuta	1083 genn., Valva	IOHANNES, iudex et notarius
CASCS	22	Donazione	1083 apr.	RAINERIUS (II), iudex
CASCS	23	Donazione	1083 mag.	RAINERIUS (II), iudex
RF	1208	Donazione	1083 giu.	ALBERTUS, notarius
RF	1082	Donazione	1083 lu., Rieti	BENEDETTO, iudex
CASCS	24	Donazione	1083 ag.	RAINERIUS (III), iudex
RF	1083	Donazione	1083 sett., Rieti	IOHANNES, iudex et notarius
CASCS	110	Memoratorio	[1083-1096] sett.	
CASCS	111	Donazione	[1083-1096] sett.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	112	Donazione	[1083-1096] sett.	BERARDUS, notarius
CASCS	113	Testamento	[1083-1096] sett.	
CASCS	114	Permuta	[1083-1096] sett.	RAINERIUS (V), legis doctor et scriptor sacri palacii
CASCS	25	Vendita	1083 nov.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	26	Vendita	1083 dic.	BERNARDUS, notarius
RF	1090	Donazione	1084 mag., Valva	IOHANNES, iudex et notarius
CASCS	27	Donazione	1084 mag.	BERARDUS, notarius
RF	1244	Donazione	1084 giu.	ALBERTUS, notarius
CASCS	30	Donazione	1085 genn.	RAINERIUS (II), iudex
CASCS	31	Vendita	1085 genn.	GUARINUS, iudex et notarius
CASCS	32	Vendita	1085 febb.	RODOLFUS, notarius
CASCS	33	Donazione	1085 febb.	ALDO, iudex et notarius
CASCS	34	Vendita	1085 mar.	SERE, notarius
CASCS	35	Vendita	1085 mar.	PETRUS (I), notarius
CASCS	36	Vendita	1085 mar.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	38	Donazione	1085 mag.	SERE, notarius
CASCS	39	Donazione	1085 mag.	BERNARDUS, notarius
CASCS	40	Donazione-Vendita	1085 (?) mag.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	41	Donazione	1085 giu.	BERARDUS, notarius
RF	1109	Donazione	1085 giu., Rieti	IOHANNES, notarius
RF	1108	Donazione	1085 lu.	AZOLINO, notarius
CASCS	42	Donazione	1085 lu.	BERARDUS, notarius
CASCS	43	Donazione	1085 lu.	RODOLFUS, notarius

CASCS	44	Donazione-Vendita	1085 ag.	RODOLFUS, notarius
CASCS	45	Vendita	1085 sett.	SERE, notarius
RF	1091	Donazione	1085 ott., Penne	GISO, iudex et notarius
RF	1092	Donazione	1085 dic., Valva	IOHANNES, iudex et notarius
CASCS	46	Donazione	1085 dic.	SERE, notarius
CASCS	48	Vendita	1086 febb.	RODOLFUS, notarius
CASCS	49	Vendita	1086 febb.	SERE, notarius
CASCS	50	Donazione	1086 mar.	BERARDUS, notarius
CASCS	51	Donazione	1086 apr.	SERE, notarius
CASCS	52	Donazione	1086 mag.	SERE, notarius
CASCS	53	Vendita	1086 mag.	RAINERIUS (III), notarius
CHR. CAS.	1002	Permuta	1086 lu., Chieti	PETRUS, iudex et notarius
RF	1101	Donazione	1086 ag., Ponte	ADAMO, iudex et notarius
CASCS	54	Vendita	1086 ag.	RUSTICUS, iudex
CASCS	55	Vendita	1086 sett.	RAINERIUS (III), notarius
RF	1114	Donazione	1086 sett.	BERNARDUS, iudex et notarius
CASCS	56	Convenientia	1086 dic.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	57	Vendita	1087 genn., Spoleto	FRANCONE, iudex
CASCS	58	Donazione	1087 febb.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	59	Donazione	1087 mar.	NERO, iudex
CASCS	60	Vendita	1087 mag. 14, Valle	RAINERIUS (V), legis doctor et scriptor sacri palacii
CASCS	61	Donazione	1087 lu., Spoleto	SPOLETINO, iudex (et notarius)
CASCS	62	Donazione	1087 lu.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	63	Vendita	1087 ott.	SERE, notarius
CASCS	64	Vendita	1087 ott.	SERE, notarius
CASCS	65	Donazione	1087 ott., Spoleto	SERE, notarius
CASCS	66	Donazione	1088 febb.	SERE, notarius
CASCS	67	Donazione	1088 mar.	RAINERIUS (III), notarius
CASCS	68	Donazione	1088 apr., Spoleto	SPOLETINO, iudex (et notarius)
CASCS	69	Donazione	1088 giu.	BERARDUS, iudex et notarius
CASCS	70	Vendita	1088 dic., Foligno	RAINERIUS (V), legis doctor et scriptor sacri palacii
CASCS	71	Donazione	1088 dic.	BERNARDUS, notarius

CASCS	72	Donazione- Vendita	1089 febb.	[SERE, notarius]
CASCS	73	Vendita	1089 febb., Curtis	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	74	Donazione	1089 apr.	RAINERIUS (IV), legis doctor sacri palacii
CASCS	76	Donazione	1089 nov.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	77	Vendita	1089 nov.	SERE, notarius
CASCS	78	Vendita	1090 apr., Via Cupa	RAINERIUS (V)
RF	1122	Donazione	1090 apr., Interamne	TEUTO, iudex
CASCS	79	Donazione	1090 sett., Nibbiano	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	80	Vendita	1090 dic.	RAINERIUS (IV), notarius sacri palacii
CASCS	81	Vendita	1091 mag.	SERE, notarius
CASCS	82	Vendita	1091 giu.	PETRUS (I), notarius
CASCS	83	Donazione	1091 lu.	SERE, notarius
CASCS	84	Donazione	1091 ag.	ALDO, iudex et notarius
CASCS	85	Permuta	1091 nov.	RAINERIUS (IV), legis doctor sacri palacii
CASCS	86	Donazione	1091 nov.	RAINERIUS (IV), legis doctor sacri palacii
CASCS	87	Permuta	1092 ag.	SERE, notarius
CASCS	88	Vendita	1092 (?), Foligno	GUARINUS, iudex
CASCS	89	Permuta	1093 genn.	PETRUS (I), notarius
CASCS	91	Donazione	1093 mar.	RAINERIUS (V)
CASCS	92	Vendita	1093 nov.	RAINERIUS (IV), notarius sacri palacii
CASCS	94	Vendita	1094 febb.	GUARINUS, iudex
CASCS	95	Vendita	1094 apr.	PETRUS (I), notarius
CASCS	96	Donazione	1094 apr.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	97	Vendita	1094 giu.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	98	Donazione	1094 giu.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	100	Donazione	1095 genn.	ALDO, iudex
CASCS	101	Donazione	1095 febb.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	102	Donazione	1095 febb.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	103	Vendita	1095 apr.	ALDO, iudex et notarius
RF	1142	Donazione	1095 ott.	TEUTO, iudex et notarius

CASCS	104	Vendita	1095 nov.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	106	Donazione	1096 genn.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CASCS	107	Permuta	1096 genn.	ALDO, iudex
CASCS	108	Donazione	1096 giu.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	109	Vendita	1096 ag.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	115	Donazione	1096 sett.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	116	Vendita	1096 dic. 3, Spoleto	ACTO, notarius
RF	1148	Donazione	1097 genn.	VULGARO, iudex et notarius
CASCS	117	Donazione	1097 sett.	GUARINUS, iudex
CASCS	118	Vendita	1097 nov.	BERNARDUS, notarius sacri palacii
CASCS	119	Vendita	1098 febb.	[RAINERIUS (V), iudex scriptor sacri palacii]
CASCS	120	Vendita	1098 febb.	[RAINERIUS (V), iudex scriptor sacri palacii]
CASCS	121	Oblazione- Testamento- Donazione	1098 mag.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	122	Oblazione- Donazione	1098 ott.	[RAINERIUS (V)]
SECOLO XII				
CASCS	123	Donazione	1100 genn.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	124	Donazione	1100 febb.	RAINERIUS (V), iudex
RF	1158	Donazione	1100 mar.	BERARDUS, iudex
CASCS	125	Donazione	1100 mag.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	126	Donazione	1100 ag. 30, Spoleto	PAGANUS, notarius
CASCS	127	Permuta	1100 ag.	RAINERIUS (V), iudex
RPD	220-221	Donazione	1100 ag., Montecassino	GUALTERUS, notarius
CASCS	128	Permuta	1100 sett.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	129	Vendita	1100 sett.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	130	Donazione	1100 ott.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	131	Donazione	1100 ott.	PETRUS (I), notarius
CASCS	133	Donazione	1101 genn.	PETRUS (I), notarius
CASCS	134	Prestaria	1101 febb. [26]	BERNARDUS, iudex
CASCS	136	Vendita	1101 apr.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	137	Vendita	1101 mag.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
CAFA	92	Vendita	1101 ott., Pesone	IOHANNES, notarius

CASCS	140	Donazione	1102 genn.	LETUS, notarius
CASCS	141	Vendita	1102 genn.	RODOLFUS, notarius
RPD	219-220	Donazione	1102 mag., Spoleto	SPOLETINO, iudex
RF	1267	Donazione	1102 giu.	BRUNO, notarius
CASCS	142	Vendita	1102 lu.	RAINERIUS (V), iudex
RF	1166	Donazione	1102 nov.	BRUNO, notarius
CASCS	144	Permuta	1103 febb., Spoleto	BERARDUS, iudex
CASCS	145	Donazione- Permuta	1103 mar.	BINELLUS, iudex
CASCS	147	Vendita	1103 mar.	NERO, iudex
CASCS	148	Donazione	[110]3 mar.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	149	Vendita	1103 apr.	BINELLUS, iudex
CASCS	150	Donazione	1103 sett.	NERO, iudex
CASCS	151	Vendita	1103 sett.	[RAINERIUS (V)]
CASCS	152	Vendita	1103 ott., Camerino	RAINERIUS (V), iudex scriptor sacri palacii
CASCS	153	Vendita	1103 nov.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	154	Donazione	1103	BINELLUS, iudex
RPD	220	Donazione	[1103?] nov., Spoleto	GRIMOALDUS, iudex
CASCS	155	Vendita	1104 apr.	RAINERIUS (V), scriptor sacri palacii
AMC	221	Donazione	1104 ott., Chieti	IOHANNES, notarius
CASCS	156	Donazione	1104 dic.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	157	Donazione	1104 dic.	BINELLUS, iudex
CASCS	161	Donazione	1105 apr.	ALDO, iudex
CASCS	162	Donazione	1105 lu.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	163	Livello	1105 lu.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	164	Vendita	1105 sett.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	165	Donazione- Permuta	1105 nov.	BINELLUS, notarius
CASCS	166	Donazione	1105 dic.	BINELLUS, notarius
RF	1204	Donazione	1106 genn.	RUSTICUS, iudex
CAFA	98	Vendita	1106 mar., Fermo	ENRICUS, notarius
CASCS	167	Donazione	1106 apr.	NERO, iudex
CASCS	168	Vendita	1106 dic.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	169	Donazione	1107 apr.	ALDO, iudex
CASCS	170	Prestaria	1107 ott., Spoleto	GRIMOALDUS, iudex
CASCS	171	Vendita	1108 mag.	SERE, iudex
CASCS	172	Donazione	1108 sett.	PETRUS (II), notarius
CASCS	173	Permuta	1108 sett.	RAINERIUS (IV), iudex sacri palacii
RF	1203	Donazione	[1109?] genn.	ADAMO, iudex

CASCS	175	Permuta	1109 febb.	NERO, iudex
CACF	10	Donazione	1109 febb.	ACTONE, notarius
CASCS	176	Donazione	1109 apr. 26	RAINERIUS (V), iudex scriptor sacri palacii
CASCS	177	Donazione	1109 mag.	BINELLUS, iudex
CASCS	178	Vendita	1109 lu.	NERO, iudex
CASCS	179	Permuta	1109 ott.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	182	Permuta	1110 febb.	SERE
CASCS	183	Permuta	1110 febb.	SERE
CASCS	185	Permuta	1110 ag.	BINELLUS, iudex
CASCS	186	Permuta	[1110 ag.]	BINELLUS, iudex
CASCS	188	Donazione	1110 nov.	BENEDICTUS, notarius
CASCS	190	Testamento	Dopo il 1110	
CASCS	191	Donazione	1111 genn.	BINELLUS, iudex
CASCS	192	Vendita	1111 genn.	BINELLUS, iudex
CASCS	193	Donazione	1111 mag.	BINELLUS, iudex
CASCS	194	Vendita	1111 mag.	BINELLUS, iudex
RF	1209	Permuta	1111 giu.	
CAFA	116	Vendita	1111 lu., Fermo	IOHANNES, notarius
CASCS	197	Permuta	1112 mar.	BINELLUS, iudex
CASCS	198	Permuta	1112 giu.	BINELLUS, iudex
CASCS	199	Donazione	1112 giu.	BINELLUS, iudex
CASCS	200	Donazione	1112 lu.	BINELLUS, iudex
CASCS	203	Donazione	1113 mag. 31	BENEDICTUS, notarius
CASCS	205	Vendita- Permuta	1113 lu. 8	RAINERIUS, iudex
CASCS	204	Vendita	1113 ag.	BINELLUS, iudex
CASCS	207	Donazione	1113 ott.	PETRUS (II)
CASCS	208	Donazione	1114 mar.	BINELLUS, iudex
CASCS	209	Vendita	1114 mar.	ALBERTUS, notarius
CASCS	210	Permuta	1114 lu.	SERE, iudex
CASCS	213	Donazione	1114	RAINERIUS, iudex
CASCS	215	Permuta	1115 genn.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	216	Permuta	1115 febb. 28	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	217	Vendita	1115 febb.	BINELLUS, iudex
CASCS	218	Permuta	1115 febb.	BINELLUS, iudex
CASCS	219	Permuta	1115 febb.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	220	Donazione	1115 mar. 7	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	221	Permuta- Vendita	1115 apr.	RAINERIUS (V), iudex
CASCS	222	Donazione	1115 mag. 1	RAINERIUS, iudex

CASCS	223	Donazione- Testamento	1115 mag.	BINELLUS, iudex
CACF	11	Permuta	1115 mag., Fermo	PETRUS, notarius
CASCS	225	Donazione	1115 giu.	SERE, iudex
CASCS	226	Vendita	[1115] lu.	BINELLUS, iudex
CASCS	227	Donazione	[1115] lu.	SERE, iudex
CASCS	228	Permuta	1115	RAINERIUS (V), iudex
CACF	12	Donazione	1115	MORICUS, notarius

2. TAVOLA RIEPILOGATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE EDITA

TIPO DI NEGOZIO	SEC. VIII		SEC. IX		SEC. X		SEC. XI			SEC. XII			TOTALI
	Parte occid.	Parte orien.	Parte occid.	Parte orien.	Parte occid.	Parte orien.	Parte occid.	Parte orien.	Foli-gnate	Parte occid.	Parte orien.	Foli-gnate	
Donazione	50	—	34	3	3	2	125	45	54	9	2	37	364
Testamento	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	10
Oblazione	13	1	2	1	1	—	—	1	2	—	—	—	21
Permuta	17	—	13	3	9	24	12	14	5	2	—	22	121
Vendita	12	2	25	6	1	1	11	2	51	3	—	23	137
Convenientia ...	3	—	1	1	1	—	3	—	1	—	—	—	10
Precaria	—	—	7	2	3	1	8	—	—	—	—	2	23
Livello	1	—	—	1	1	17	—	2	—	—	—	1	23
Memoratorio ...	—	—	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	8
	102	3	88	17	19	45	160	64	116	14	2	87	717
TOTALI ...	105		105		64		340			103			717

3. ROGATARI SPOLETINI (690-1115)

Actio, notarius	1077 giugno, Ponte RF 1030
1019 novembre, Fermo ADF 10	1080 febbraio, Ponte RF 1052
1024 marzo, Fermo ADF 15	1080 ottobre, Ponte RF 1046
	1086 agosto, Ponte RF 1101
Actio, notarius	Adamo, iudex, notarius
1035 aprile, Foligno CASCs 3	1072 aprile, Interamne RF 1003
Acto, notarius	Adamo, iudex
1022 [Fermo], ADF 13	[1109?] gennaio, RF 1203
1030 febbraio, Fermo ADF 22	
Acto, notarius	Adelardus, notarius
1096 dicembre 3, Spoleto CASCs 116	928 marzo 12, Foligno RF 341
Actone, notarius	Adelbertus, notarius
1109 febbraio, CACF 10	1017 ottobre, Penne CHR. CAS. 986
Adamo, notarius	Adelbertus, iudex
996 ottobre, Fermo ADF 3	1037 maggio, RF 995
998 agosto, Fermo ADF 4	
Adamo, iudex, notarius	Adelbertus, iudex
1023 luglio, Fermo ADF 14	1058 luglio, Ponte RF 873
[1028?] gennaio, Fermo ADF 18	
Adamo, iudex, notarius	Adelbertus, iudex, notarius
1028 gennaio, Interamne RF 559	1081 marzo, Equo RF 1060
1045 gennaio, Interamne RF 766	1081 novembre, Equo-Terande RF 1063
Adamo, iudex, notarius	Adelpertus, notarius
1056 febbraio, Ponte RF 858	873 novembre, Valva CHR. CAS. 941
1057 novembre, Ponte RF 862	
1058 ottobre, Ponte RF 866	Adeodato, clericus, notarius
1058 ottobre, Ponte RF 867	988 novembre, Marsi CHR. VULT. 175
1058 novembre, Ponte RF 870	
1059 maggio, Ponte RF 898	Aderis, notarius
1067 maggio, Ponte RF 981	780 giugno, Spoleto RF 129

Aduinus, notarius, presbiter	Andreas, iudex, notarius
785 maggio, Rieti RF 138	998 ottobre, Forcone RF 725
787 novembre, Rieti RF 149	
Aifredo, iudex	Andreas, iudex, notarius
982 dicembre, Penne CHR. VULT. 162	1012 luglio, RF 660
	1018 settembre, RF 462
Albertus, notarius	1018 settembre, Ascoli RF 463
926, CHR. VULT. 90	1018 dicembre, Ascoli RF 457
	1024 ottobre, RF 553
	1025 luglio, RF 549
Albertus, notarius	Angelerius, iudex
1028 agosto, Moza RF 554	1064 ottobre, Valva RF 936
Albertus, notarius	Ansarius, notarius
1080 marzo, RF 1207	998 giugno, Marsi CHR. VULT. 178
1080 marzo, RF 1243	998 luglio, Marsi CHR. VULT. 179
1083 giugno, RF 1208	
1084 giugno, RF 1244	Anscausus, notarius
	761 gennaio, Marsi RF 43
Albertus, notarius	Anselmo, notarius
1114 marzo, CASCs 209	1028 marzo, Fermo ADF 19
Aldo, notarius	Ardemannus, iudex, notarius
953 agosto, Rieti RF 360	[1005?] luglio, Ascoli RF 480
962 giugno, Rieti RF 370	1012 luglio, Ascoli RF 622
	1025 luglio, Ascoli RF 548
Aldo, iudex, notarius	Ardemari, notarius
1085 febbraio, CASCs 33	1037 agosto, Penne AMC 139-140
1091 agosto, CASCs 84	
1095 gennaio, CASCs 100	Ardengo/Ardingo, iudex, notarius
1095 aprile, CASCs 103	1026 ottobre, Fermo ADF 16
1096 gennaio, CASCs 107	1039 maggio, Ascoli-Fermo RF 739-743
1105 aprile, CASCs 161	
1107 aprile, CASCs 169	Arichis, notarius
Alkerius, iudex, notarius	690 novembre, Rieti RF 4
1013 febbraio, Cesone RF 663	703 dicembre, Germaniciano RF 3
1019 dicembre, Moza RF 461	
1039, Moza RF 757	Arseramus, notarius
	873 febbraio 6, Amiterno RF 309
Andreas, scriptor	Ato, notarius
770 maggio, Rieti RF 85	782 luglio, S. Pietro in Trita CHR. VULT. 24
Andreas, notarius	[Atto?] ¹
960 maggio, Ascoli RF 367	1050 marzo, Aprutio RPD 146-147

¹ Incerta è l'identificazione del rogatario, che forse fu Iohannes iudex et notarius (cfr. p. 127).

- Atto, iudex, notarius
1068 novembre, Penne CHR. CAS. 1001
1069 febbraio, S. Liberato AMC 177-178
1082 luglio, Valva RF 1070
- Attone, notarius
1023 giugno, Foligno CASC 1
- Audualdus, notarius
873 marzo, Penne CHR. CAS. 936
873 marzo, Vico CHR. CAS.* c. 80v
873 aprile 20, Casaurea CHR. CAS.* c. 83r
873 aprile, Casaurea CHR. CAS.* c. 82r
- Autelmus, notarius
827 luglio 28, Rieti RF 263
833 marzo 14, Rieti RF 278
- Azo, notarius
1010 (?) gennaio, Fermo ADF 7
- Azo, iudex, notarius
1015 aprile, Rieti RF 579
1023 giugno, Rieti RF 702
1028 gennaio, Rieti RF 558
1028 dicembre, Rieti RF 557
- Azo, notarius
1016 giugno, Amiterno RF 729
1023 giugno, RF 723
- Azolino, notarius
1085 luglio, RF 1108
- Baroncellus, notarius
1060 gennaio 2, Camerino CACF 4
- Baroncius, notarius
739 dicembre, Rieti RF 1220
- Barosus, monachus
763, Farfa RF 52
- Benedetto, iudex, notarius
1020, Rieti RF 572
- 1032 aprile, RF 680
1032 giugno, RF 573
1036 febbraio, Rieti RF 566
1038 dicembre, RF 571
1044 febbraio, Rieti RF 800
1044 agosto, RF 776
1044 agosto, Rieti RF 802
- Benedetto, iudex, notarius
1023 gennaio, Chieti CHR. VULT. 195
- Benedetto, iudex
1062 giugno, Rieti RF 927
1073 agosto, Rieti RF 1011
1075 febbraio, Rieti RF 1016
1083 luglio, Rieti RF 1082
- Benedictus, notarius
1110 novembre, CASC 188
1113 maggio 31, CASC 203
- Beraldo
894 maggio, Marsi CHR. VULT. 75
- Berardo, iudex, notarius
1033 giugno, Noveri RF 574
- Berardus, iudex, notarius
1080 gennaio, RF 1050
- Berardus, iudex, notarius
[1083-1096] settembre, CASC 112
1084 maggio, CASC 27
1085 giugno, CASC 41
1085 luglio, CASC 42
1086 marzo, CASC 50
1088 giugno, CASC 69
- Berardus, iudex
1100 marzo, RF 1158
- Berardus, iudex
1103 febbraio, Spoleto CASC 144
- Bernardus, iudex, notarius
1075 agosto, Valva RF 1018
1086 settembre, RF 1114

- Bernardus, notarius, notarius sacri palatii
1082 novembre, CASC 21
1083 dicembre, CASC 26
1085 maggio, CASC 39
1088 dicembre, CASC 71
1097 novembre, CASC 118
- Bernardus, iudex
1101 febbraio [26], CASC 134
- Binellus, iudex
1103 marzo, CASC 145
1103 aprile, CASC 149
1103, CASC 154
1104 dicembre, CASC 157
1105 novembre, CASC 165
1105 dicembre, CASC 166
1109 maggio, CASC 177
1110 agosto, CASC 185
[1110 agosto], CASC 186
1111 gennaio, CASC 191
1111 gennaio, CASC 192
1111 maggio, CASC 193
1111 maggio, CASC 194
1112 marzo, CASC 197
1112 giugno, CASC 198
1112 giugno, CASC 199
1112 luglio, CASC 200
1113 agosto, CASC 204
1114 marzo, CASC 208
1115 febbraio, CASC 217
1115 febbraio, CASC 218
1115 maggio, CASC 223
[1115] luglio, CASC 226
- Bonito, notarius
1028 settembre, Foligno CASC 2
- Bozo, notarius
1068 marzo, Ascoli RF 985
- Brunellus, iudex, notarius
1026 novembre, Noveri RF 561
- Bruno, notarius
1102 giugno, RF 1267
1102 novembre, RF 1166
- Constantinus, notarius
786 luglio, Rieti RF 141
791 maggio, Rieti RF 1227
792 febbraio, Rieti RF 151
792 febbraio, Rieti RF 153
792 maggio, Rieti RF 152
799 ottobre, Rieti RF 164
804 febbraio 18, Rieti RF 175
815 gennaio 17, Rieti RF 214
816 dicembre, Rieti RF 275
824-829, Amiterno RF 260-262
831 novembre 28, Rieti RF 276
- Corbo, notarius, scabinus
1026 dicembre, RF 542
1027 ottobre, RF 552
1054 maggio, RF 848
- Dagarius, notarius
763 agosto, Rieti RF 54
- Deodato, notarius
976 giugno, Amiterno RF 396
- Dodo, iudex, notarius
996 giugno, Marsi CHR. VULT. 174
- Dodo, iudex, notarius
1028 settembre, Amiterno RF 731
1030 novembre, Amiterno RF 728
1037 gennaio, Amiterno RF 720
- Dodo, iudex, notarius
1074 febbraio, Rieti RF 1015
- Dominicus, notarius
948 dicembre 7, Forcone RF 355
- Donatus, notarius
746 febbraio, Rieti RF 26
- Emmo, notarius
956 marzo, Ascoli RF 361
- Emmo, notarius
1035 luglio, Penne AMC 135-136

- Enricus, notarius
1106 marzo, Fermo CAFA 98
- Francesido, iudex, notarius
1025 luglio, Amiterno RF 550
- Franco, iudex, notarius
1000 febbraio, Carsoli RPD 101
- Franco, iudex, notarius
1012 luglio, Rieti RF 450
1030 settembre, RF 569
1035 agosto, RF 691
1035 ottobre, Rieti RF 696
1036 agosto, RF 567
1038 giugno, RF 570
- Franco, dativus, notarius
1023 maggio, RF 538
1023 giugno, RF 543
1026 marzo, RF 556
1031 novembre, RF 679
1033 aprile, RF 685
1035 agosto, RF 692
- Francone, iudex
1087 gennaio, Spoleto CASCs 57
- Gaidemannus, notarius
876 marzo, Massa Nautona RF 317
- Gaidemarius, notarius
855 febbraio 14, Tore RF 294
856 gennaio 21, Tore RF 296
857 gennaio 23, Tore RF 299
872 gennaio, Tore RF 306
877 luglio, Eiculis RF 325
880 dicembre, Massa Torana RF 328
- Gaidersisus, notarius
873 maggio, Rieti RF 310
873 luglio, Nautona RF 311
874 aprile, Rieti RF 312
874 aprile, Rieti RF 313
875 settembre, Rieti RF 316
876 maggio, Rieti RF 320
877 ottobre 4, Rieti RF 321
878 novembre 1, Rieti RF 326
- 879 luglio, Rieti RF 327
884 febbraio, Tore RF 333
888 agosto 12, Rieti RF 336.
888 settembre 22, Rieti RF 335
890 febbraio, Rieti RF 337
- Gerardus, iudex, notarius
1045 maggio, RF 786
1045 maggio, RF 787
- Gezzo, iudex
998 giugno, CHR. VULT. 157
- Giso/Gizo, iudex, notarius
980 agosto 28, Penne CHR. CAS. 971
983 gennaio 23, Penne CHR. CAS. 975
984 ottobre, Capua CHR. VULT. 173
993 agosto, Chieti CHR. CAS. 984
994 maggio, Penne CHR. VULT. 194
- Giso, notarius
1021 marzo [1-24], Fermo ADF 12
1027 settembre, Fermo ADF 17
- Giso, iudex, notarius
1021 novembre, Aprutio RPD 109
- Giso, iudex
1025 febbraio, RF 582
- Giso, notarius
1044 novembre, RF 12
- Giso, iudex, notarius
1046 settembre, Aprutio CHR. CAS. 995
- Giso, iudex, notarius
1078 agosto, Aprutio CHR. CAS. 1002
1085 ottobre, Penne RF 1091
- Godipertus (I), notarius
744 aprile, Rieti RF 29
745 novembre, Rieti RF 8
749 luglio, Rieti RF 21
749 novembre, Rieti RF 23
749 novembre, Rieti RF 24
751 novembre, Rieti RF 31

- 752 novembre, Rieti RF 33
753 aprile, Rieti RF 35
756 ottobre, Rieti RF 1222
757 marzo, Rieti RF 38
757 settembre, Rieti RF 1224
761 luglio, Rieti RF 49
764 settembre, Rieti RF 63
- Godipertus (II), notarius
767 dicembre, Farfa RF 72
778 aprile, Rieti RF 114
778 maggio, Farfa RF 117
778 giugno, Rieti RF 120
779 aprile, Rieti RF 124
786 dicembre, Rieti RF 142
786 dicembre, Rieti RF 143
786 dicembre, Rieti RF 1226
791 giugno, Rieti RF 150
- Gregorius, iudex, notarius
1007 dicembre, Fermo ADF 5
- Grifus, notarius
836 giugno 2, Rieti RF 280
856, Rieti RF 298
- Grimoaldus, iudex
1103 (?) novembre, Spoleto RPD 220
1107 ottobre, Spoleto CASCs 170
- Gualbertus, iudex, notarius
1031 agosto, Amiterno RF 732
1031 agosto, Amiterno RF 733
1031-1032 (?) gennaio, Amiterno RF 734
1034 marzo, Forcone RF 735
1035 febbraio, Amiterno RF 736
- Gualterius, notarius
1100 agosto, Monte Cassino RPD 220-221
- Guarinus, iudex, notarius
1085 gennaio, CASCs 31
1092 (?), Foligno CASCs 88
1094 febbraio, CASCs 94
1097 settembre, CASCs 117
- Gudeprandus, notarius
884 aprile 7, RF 334
- Guideradus diaconus, notarius
765 dicembre, Mutella RF 64
773 febbraio, Farfa RF 87
775 dicembre, Farfa RF 130
- Idolfus, notarius
821 settembre 1, Camertula RF 254
- Ildebaldus, notarius
834 maggio 3, Camertula RF 279
- Ildericus, notarius
814 maggio 18, Rieti RF 210
- Ildericus, notarius
872 dicembre 1, Interocro RF 305
- Ilpericus, notarius
920 gennaio 19, Rieti RF 342
936 ottobre 3, Rieti RF 350
- Ilpericus, diaconus, notarius
930 aprile 9, Amiterno RF 344
943 aprile, Amiterno RF 353
- Ilperinus, notarius
883 marzo 12, Amiterno RF 331
- Ingelbertus, notarius
1014 maggio, RF 472
- Iohannes, subdiaconus
794 agosto, Farfa RF 160
- Iohannes, notarius
875 gennaio 23, Rieti RF 314
- Iohannes, notarius
876 gennaio 20, Forcone RF 319
884 novembre, Forcone RF 332
- Iohannes, notarius
897 giugno 9, Amiterno RF 339
- Iohannes, notarius, scabinus
957 giugno, Chieti (?) CHR. CAS. 952
968 giugno, RF 394

- Iohannes, notarius
986 novembre, Amiterno RF 403
- Iohannes, notarius
998 ottobre, Forcone RF 726
1012 agosto, Forcone RF 730
1022 luglio, Forcone RF 721
1034 novembre, RF 737
- Iohannes, iudex, notarius
1009 luglio, Fermo ADF 6
1020 luglio, Fermo ADF 11
1029 luglio, Fermo ADF 21
1030 febbraio, Fermo ADF 23
[1030?] settembre, Fermo ADF 24
1030 ottobre, Fermo ADF 25
- Iohannes, iudex, notarius
1016 luglio, Rieti RF 580
[1021-1022 ?] marzo, Rieti RF 534
1024 gennaio, RF 537
1025 marzo, Rieti RF 683
1026 gennaio, RF 555
1028 novembre, Rieti RF 562
1031 febbraio, Rieti RF 576
1033 agosto, Rieti RF 575
1036 giugno, RF 564
1036 settembre, RF 568
1036, RF 565
1038 luglio, Rieti RF 996
[1038-1044(?)] dicembre, Rieti RF 993
[1038-1045] dicembre, Rieti RF 994
1039 novembre, Rieti RF 748
1040 settembre, Rieti RF 798
1040 dicembre, Rieti RF 796
1040, Rieti RF 792
1040-1042, Rieti RF 794
1040-1042, Rieti RF 795
1041 febbraio, Rieti RF 793
1042 ottobre, Rieti RF 773
1043 dicembre, Rieti RF 799
1043 dicembre, Rieti RF 801
1046 febbraio, Rieti RF 805
1046 luglio, Rieti RF 797
1049, Rieti RF 912
1050 novembre, Rieti RF 820
- Iohannes, notarius
1021 novembre, Aprutium RPD 108
- Iohannes, iudex, notarius
1035 marzo 9, CHR. VULT. 188
- Iohannes, iudex, notarius
1039 agosto, Fermo RF 744
1045 giugno, Ascoli RPD 146
- Iohannes, iudex, notarius
1050 marzo, Aprutium RPD 146-147¹
1064 maggio, Valva CHR. VULT. 193
1065 ottobre (?), Valva CHR. VULT. 180
1067 aprile, [Valva] RPD 179-180
1072 dicembre, Marsi RPD 180
- Iohannes, iudex, notarius, subdiaconus
1073 marzo, Marsi RF 1008
1073 maggio 31, RF 1004
1073 (?) settembre, Chieti AMC 178-179
1073 dicembre, Marsi RF 1007
[1074(?)] maggio, Marsi RF 1025
1074 settembre, Marsi RF 1024
1076 febbraio, Valva RF 1028
1080 ottobre, Amiterno RF 1048
1081 febbraio, Marsi RF 1058
1083 gennaio, Valva RF 1071
1084 maggio, Valva RF 1090
1085 dicembre, Valva RF 1092
- Iohannes, iudex, notarius
1083 settembre, Rieti RF 1083
1085 giugno, Rieti RF 1109
- Iohannes, notarius
1101 ottobre, Pesone CAFA 92
1111 luglio, Fermo CAFA 116
- Iohannes, notarius
1104 ottobre, Chieti AMC 221
- Isemundus, notarius
789 ottobre, Rieti RF 147
808 gennaio 8, Rieti RF 187

¹ (Cfr. nota a pag. 139).

- 808 gennaio 19, RF 186
813 ottobre 28, Tribula RF 200
814 marzo, RF 211
814 novembre 8, Rieti RF 213
816 giugno 23, Rieti RF 220
816 novembre 18, Rieti RF 234
820 giugno 5, Rieti RF 245
- Iustulfus, diaconus
777 gennaio, Farfa RF 99
777 gennaio, Farfa RF 100
777 marzo, Farfa RF 101
- Lamberto, notarius
1028 ottobre, Fermo ADF 20
- Lampertus, notarius
821 maggio, Copesseta RF 252
- Landemarius, notarius
748 dicembre, Spoleto RF 20
- Leo, notarius
982 dicembre 25, Penne CHR. VULT. 153
- Leo, notarius
1011 marzo, Fermo ADF 8
- Leto, iudex, notarius
1080 marzo, Ascoli RF 1053
1080 marzo, Ascoli RF 1054-1056
- Letus, notarius
1102 gennaio, CASCAS 140
- Lidino, iudex, notarius
1073 luglio, Marsi RF 1010
1079 novembre, Marsi RF 1041
- Lippo, notarius
1011 novembre, Fermo ADF 9
- Liutardus, diaconus, notarius
856 giugno, Penne CHR. CAS. 926
- Loterio, iudex, notarius
998 settembre, Valva CHR. VULT. 182
- Lupo, iudex, notarius
936 febbraio 15, Penne RF 349
- Lupo, iudex, notarius
982 novembre, Penne CHR. VULT. 161
983 agosto 20, Penne CHR. CAS. 979
- Lupinus, notarius
947 novembre, [Ascoli] RF 354
- Lupinus, notarius
977 gennaio, Fermo ADF 1
- Madelpertus, notarius
853 aprile 16, Penne CHR. CAS. 925
- Madelpertus/Midelbertus, notarius, scabinus
932 febbraio 8, Amiterno RF 345
933 agosto 1, Forcone RF 346
938 gennaio, Amiterno RF 351
- Mainardus, iudex, notarius
1004 ottobre, Chieti CHR. VULT. 154
- Maior, notarius
957 maggio, Amiterno RF 362
- Manfredus, iudex, notarius
975 dicembre, Camerino CAFA 1
- Marchambertus, notarius
763 maggio, Farfa RF 55
- Marro, iudex, notarius
1082 luglio, Ponte RF 1069
- Mellitus, clericus, diaconus
747 maggio, RF 19
755 novembre, S. Cesario (Sabina) RF 37
- Milo, notarius
1061 ottobre, Marsi RF 919
- Moricus, notarius
1115, CACF 12

Nero, iudex

- 1073 settembre, Foligno CASCs 7
 1079 ottobre, CASCs 15
 1087 marzo, CASCs 59
 1103 marzo, CASCs 147
 1103 settembre, CASCs 150
 1106 aprile, CASCs 167
 1109 febbraio, CASCs 175
 1109 luglio, CASCs 178

Opteramus, notarius

- 785 dicembre, Rieti RF 140
 793 giugno, Rieti RF 155
 793 giugno, Rieti RF 156
 801 ottobre 20, Rieti RF 167
 801 novembre 12, Rieti RF 168
 802 agosto 12, Rieti RF 157
 804 maggio 27, Rieti RF 176
 806 marzo 14, Rieti RF 180
 806 aprile 1, Rieti RF 182
 806 aprile, Rieti RF 181
 808 marzo 30, Rieti RF 188
 808 giugno 17, Rieti RF 189
 809 marzo 17, Farfa RF 194
 809 marzo 17, Farfa RF 195
 809 aprile 17, Rieti RF 196
 811 maggio 24, Rieti RF 198
 813 luglio 10, Rieti RF 201
 813 luglio 14, Rieti RF 202
 813 luglio 18, RF 203
 816 dicembre 7, Rieti RF 235
 817 gennaio 29, Rieti RF 230
 817 marzo 29, Rieti RF 233
 818 settembre 19, Rieti RF 241
 819 maggio 2, Rieti RF 239
 821 giugno 7, Rieti RF 249
 822 febbraio 15, Rieti RF 255
 822 agosto 15, Rieti RF 256

Paganus, notarius

- 1100 agosto 30, Spoleto CASCs 126

Palumbus, diaconus, monachus, notarius

- 745 febbraio, Farfa RF 1223
 757 maggio, Farfa RF 39
 757 ottobre 16, Germaniciano RF 40

Pardus, presbiter

- 747 maggio, S. Giacinto (Sabina) RF 27

Paulus, notarius

- 984 aprile, Valva CHR. VULT. 156

Pertus, notarius

- 934 aprile 2, Amiterno RF 348

Petrus, notarius

- 949 novembre 1, Amiterno RF 356
 951 febbraio, Amiterno RF 357
 952 novembre, Amiterno RF 358
 953 giugno, Amiterno RF 359
 957 maggio, Amiterno RF 363
 959 febbraio, Amiterno RF 366

Petrus, notarius

- 957 settembre, Rieti RF 364

Petrus, iudex, notarius

- 997 luglio, Valva CHR. VULT. 155

Petrus, notarius

- 1049 aprile, Penne CHR. CAS. 999

Petrus (I), notarius

- 1074 dicembre, Bevagna CASCs 8
 1078 luglio, Bevagna CASCs 11
 1085 marzo, CASCs 35
 1091 giugno, CASCs 82
 1093 gennaio, CASCs 89
 1094 aprile, CASCs 95
 1100 ottobre, CASCs 131
 1101 gennaio, CASCs 133

Petrus, iudex, notarius

- 1086 luglio, Chieti CHR. CAS. 1002

Petrus (II), notarius

- 1108 settembre, CASCs 172
 1113 ottobre, CASCs 207

Petrus, notarius

- 1115 maggio, Fermo CACF 11

Raganfredus, monachus

- 761 marzo 25, Veneria RF 47
 761 marzo, Malliano RF 44
 762 ottobre, Vallis Tybe RF 50

763 dicembre, Farfa RF 59

765 marzo, Farfa RF 61

765 marzo, Farfa RF 62

767 agosto, Farfa RF 70

Ragichisius, notarius

855 giugno 23, Rieti RF 295

856 maggio 4, Rieti RF 297

Ragisius, notarius

847 aprile 17, Rieti RF 288

Rainaldus, iudex, notarius

1001 luglio, Penne RPD 102-103

Rainaldus, iudex, notarius

1062 febbraio, Carsoli RF 925

1062 agosto, Carsoli RF 938

1062 ottobre, Carsoli RF 1002

1069 maggio, Carsoli RF 988

Rainerius, notarius

998 dicembre, Amiterno RF 727

Rainerius, iudex, notarius

1032 aprile, Chieti CHR. CAS. 994

Rainerius, iudex, notarius

1046 agosto, Spoleto RF 780

Rainerius (I), notarius

1067 agosto, Foligno CASCs 6

Rainerius, iudex, notarius

1069 febbraio, Forcone RF 987

Rainerius (II), iudex, notarius

1077 dicembre, CASCs 10

1079 settembre, CASCs 14

1082 febbraio, CASCs 17

1083 aprile, CASCs 22

1083 maggio, CASCs 23

1085 gennaio, CASCs 30

Rainerius (III), notarius

1080 febbraio, CASCs 16

1082 giugno, CASCs 18

1082 giugno, CASCs 19

1082 giugno, CASCs 20

1083 agosto, CASCs 24

1083 novembre, CASCs 25

1085 marzo, CASCs 36

1085 (?) maggio, CASCs 40

1086 maggio, CASCs 53

1086 settembre, CASCs 55

1086 dicembre, CASCs 56

1087 febbraio, CASCs 58

1087 luglio, CASCs 62

1088 marzo, CASCs 67

Rainerius (V), iudex, legis doctor,
scriptor sacri palatii

[1083-1096] settembre, CASCs 111

[1083-1096] settembre, CASCs 114

1087 maggio 14, Valle CASCs 60

1088 dicembre, Foligno CASCs 70

1089 febbraio, Curtis CASCs 73

1089 novembre, CASCs 76

1090 aprile, Via Cupa CASCs 78

1090 settembre, Nibbiano CASCs 79

1093 marzo, CASCs 91

1094 aprile, CASCs 96

1094 giugno, CASCs 97

1094 giugno, CASCs 98

1095 febbraio, CASCs 101

1095 febbraio, CASCs 102

1095 novembre, CASCs 104

1096 gennaio, CASCs 106

1096 giugno, CASCs 108

1096 agosto, CASCs 109

1096 settembre, CASCs 115

1098 febbraio, CASCs 119

1098 febbraio, CASCs 120

1098 maggio, CASCs 121

1098 ottobre, CASCs 122

1100 gennaio, CASCs 123

1100 febbraio, CASCs 124

1100 maggio, CASCs 125

1100 agosto, CASCs 127

1100 settembre, CASCs 128

1100 settembre, CASCs 129

1100 ottobre, CASCs 130

1101 aprile, CASCs 136

1101 maggio, CASCs 137

1102 luglio, CASCs 142

[1103] marzo, CASCs 148

1103 settembre, CASCs 151

- 1103 ottobre, Camerino CASCs 152
 1103 novembre, CASCs 153
 1104 aprile, CASCs 155
 1104 dicembre, CASCs 156
 1105 luglio, CASCs 162
 1105 luglio, CASCs 163
 1105 settembre, CASCs 164
 1106 dicembre, CASCs 168
 1109 aprile 26, CASCs 176
 1109 ottobre, CASCs 179
 1115 gennaio, CASCs 215
 1115 febbraio 28, CASCs 216
 1115 febbraio, CASCs 219
 1115 marzo 7, CASCs 220
 1115 aprile, CASCs 221
 1115, CASCs 228
- Rainerius (IV), iudex sacri palatii, legis doctor sacri palatii, notarius sacri palatii
 1089 aprile, CASCs 74
 1090 dicembre, CASCs 80
 1091 novembre, CASCs 85
 1091 novembre, CASCs 86
 1093 novembre, CASCs 92
 1108 settembre, CASCs 173
- Rainerius, iudex
 1113 luglio 8, CASCs 205
 1114, CASCs 213
- Ratichisius, notarius
 843 agosto 12, Rieti RF 285
 852 maggio 15, Rieti RF 289
 854 aprile 4, Rieti RF 291
 854 maggio 6, Rieti RF 293
 854, RF 292
- Rimolfus, notarius
 753 febbraio, Spoleto RF 32
- Rodulfus, notarius
 933 settembre 1, RF 347
- Rodulfus, notarius
 1077 agosto, CASCs 9
 1085 febbraio, CASCs 32
 1085 luglio, CASCs 43
- 1085 agosto, CASCs 44
 1086 febbraio, CASCs 48
 1102 gennaio, CASCs 141
- Romualdus, notarius, scabinus
 969 ottobre, Penne CHR. CAS. 959
- Rozo, iudex, notarius
 1004, Forcone RF 701
- Rusticus, notarius
 1042 maggio, RF 772
- Rusticus, iudex, notarius
 1068 febbraio, RF 984
- Rusticus, iudex
 1086 agosto, CASCs 54
 1106 gennaio, RF 1204
- Scampertus, notarius
 877 ottobre, Spoleto RF 322
- Seniorectus, iudex, notarius
 1051 marzo, Ponte RF 826
 1059 giugno, Ponte RF 899
- Seniorectus, iudex, notarius
 1065 dicembre, Foligno CASCs 5
- Sere, iudex, notarius
 1085 marzo, CASCs 34
 1085 maggio, CASCs 38
 1085 settembre, CASCs 45
 1085 dicembre, CASCs 46
 1086 febbraio, CASCs 49
 1086 aprile, CASCs 51
 1086 maggio, CASCs 52
 1087 ottobre, CASCs 63
 1087 ottobre, CASCs 64
 1087 ottobre, Spoleto CASCs 65
 1088 febbraio, CASCs 66
 1089 febbraio, CASCs 72
 1089 novembre, CASCs 77
 1091 maggio, CASCs 81
 1091 luglio, CASCs 83
 1092 agosto, CASCs 87

- 1108 maggio, CASCs 171
 1110 febbraio, CASCs 182
 1110 febbraio, CASCs 183
 1114 luglio, CASCs 210
 1115 giugno, CASCs 225
 [1115] luglio, CASCs 227
- Siefredus, notarius
 1039 maggio, RF 738
 1039 novembre, RF 749
- Sienolfus, notarius, scabinus
 985 dicembre, RF 393
- Sikeramnus, iudex, notarius
 1056 gennaio, Camerino CACF 3
- Spoletino, iudex, notarius
 1064 giugno, Spoleto CASCs 1
 1087 luglio, Spoleto CASCs 61
 1088 aprile, Spoleto CASCs 68
 1102 maggio, Spoleto RPD 219-220
- Stagno, clericus, notarius et scabinus
 989 agosto, Capua CHR. VULT. 177
- Stefanus, notarius
 764 maggio, Farfa RF 57
 766 gennaio, Rieti RF 65
 768 marzo, S. Vito RF 73
 769 febbraio, Rieti RF 77
 770 marzo, Rieti RF 79
 771 marzo, Rieti RF 82
 771 maggio, Rieti RF 86
 772 marzo, Rieti RF 81
 [773] agosto, Rieti RF 89
 776 marzo, Rieti RF 131
 776 aprile, Rieti RF 132
 776 aprile, Rieti RF 133
 776 dicembre, Rieti RF 111
 777 febbraio, Rieti RF 107
 777 giugno, Rieti RF 106
 777 ottobre, Rieti RF 108
 777 novembre, Rieti RF 109
 778 marzo, Farfa RF 110
 778 aprile, Rieti RF 112
 778 giugno, Rieti RF 118
 778 giugno, Rieti RF 119
 778 giugno, Rieti RF 121
- 778 settembre, Rieti RF 126
 778 novembre, Rieti RF 123
 779 agosto, Rieti RF 125
 781 giugno, Rieti RF 136
- Stefanus, notarius
 898 aprile, RF 340
- Tacipertus, notarius
 764 marzo, Rieti RF 56
 764 dicembre, Rieti RF 60
 768 aprile, Farfa RF 71
- Teobaldus, notarius
 1015 marzo, Rieti RF 578
- Teoderacius, notarius
 770 febbraio, Rieti RF 78
- Teodurus, notarius
 837 luglio, RF 281
- Teofanio, clericus, notarius
 1045 luglio, RPD 145-146
- Tetmari, iudex, notarius
 1055 ottobre, Chieti RPD 154-155
 1056 ottobre, Penne RPD 155-156
- Teudelapius, notarius
 773 marzo, Rieti RF 83
- Teuto, iudex, notarius
 1057 marzo, RF 864
 1090 aprile, Interamne RF 1122
 1095 ottobre, RF 1142
- Teuto, iudex
 1081 ottobre, RF 1242
- Teuzo, iudex, notarius
 1024 aprile 11, RF 577
- Theoferius, monachus, presbiter
 773 settembre, Rieti RF 88
 777 settembre, Farfa RF 98

778 maggio, Farfa RF 115	Trudemanno, iudex, notarius
778 agosto, Rieti RF 122	1055 ottobre, Penne AMC 153-154
Theuserius, presbiter	Urso, notarius
768 maggio, Rieti RF 75	873 settembre, Forcone CHR. CAS. 940
Tiberius, diaconus	Vulgaro, iudex, notarius
760 aprile, Setteponzio RF 42	1097 gennaio, RF 1148
Transmundus, iudex, notarius	Walepertus, notarius
1078 luglio, Rieti RF 1045	872 giugno 6, Penne CHR. CAS. 935

Le pubblicazioni degli Archivi di Stato italiani

« RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO »

Rivista quadrimestrale dell'Amministrazione degli Archivi di Stato. Nata nel 1941 come « Notizie degli Archivi di Stato », ha assunto l'attuale denominazione nel 1955.

PUBBLICAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO

- I. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico del Principato. Inventario sommario*, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. xxxvi, 290, L. 5.000.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, I, Roma 1951 (ristampa xerografica 1966), pp. xxx, 414, L. 5.000.
- III. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *R. Cancelleria di Sicilia. Inventario sommario (secc. XIII-XIX)*, Roma 1950, pp. LXXXIV, 76, tavv. 2 (esaurito).
- IV. ARCHIVIO DI STATO DI TRENTO, *Archivio del Principato vescovile. Inventario*, Roma 1951, pp. xxxii, 244 (esaurito).
- V. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1951, pp. xxiv, 308, tavv. 5 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1951, pp. 298, tavv. 3 (esaurito).
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Registro della Cancelleria aragonese di Napoli*, a cura di JOLE MAZZOLENI, Napoli 1951, pp. xxii, 344 (esaurito).
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI MASSA, *Inventario sommario dell'Archivio di Stato*, Roma 1952, pp. xii, 132 (esaurito).
- IX. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Consiglio generale del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxiv, 156 (esaurito).
- X. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio del Concistoro del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1952, pp. xxviii, 526, tav. 1 (esaurito).
- XI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, 2ª ed., Roma 1967, pp. L, 304 (esaurito).
- XII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio della Biccherna del Comune di Siena. Inventario*, Roma 1953, pp. xxxii, 234, tav. 1 (esaurito).
- XIII. ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, *Archivio segreto estense. Sezione « Casa e Stato »*, *Inventario*, Roma 1953, pp. lii, 318, tavv. genealogiche 7 (esaurito).
- XIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, II, 2ª ed., Roma 1967, pp. xii, 292, L. 4.000.



Inv. n.

4181

- XV. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo. I. I Procuratori del Comune - Difensori dell'Avere - Tesoreria e Contrallatore di tesoreria. Inventario*, Roma 1954, pp. XLVIII, 202 (esaurito).
- XVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Catalogo-Inventario*, Roma 1954, pp. xxiv, 328, tavv. 16 (esaurito).
- XVII. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, I, Roma 1954, pp. xviii, 578 (esaurito).
- XVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, II, Roma 1955, pp. 548 (esaurito).
- XIX. ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. xxxii, 322, L. 2.200.
- XX. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Roma 1956, pp. clxxvi, 472 (esaurito).
- XXI. ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA, *Archivio storico del Comune di Perugia. Inventario*, Roma 1956, pp. xlii, 474, tavv. 20, L. 4.000.
- XXII. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte I, Roma 1956, pp. xxiv, 252 (esaurito).
- XXIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Le sale della mostra e il museo delle tavolette dipinte. Catalogo*, Roma 1956, pp. xviii, 164, tavv. 42, L. 4.000.
- XXIV. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Vita mercantile italiana. Rassegna di documenti degli Archivi di Stato d'Italia (in occasione del III Congresso internazionale degli archivi: Firenze 25-29 settembre 1956)*, Roma 1956, pp. xx, 118, tavv. 32 (esaurito).
- XXV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., I (secc. X-XII), Roma 1956, pp. 352, tavv. 11, L. 4.000.
- XXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio di Balìa. Inventario*, Roma 1957, pp. lxxxvi, 472, tav. 1 (esaurito).
- XXVII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., II (1200-1249), Roma 1957, pp. 298, tavv. 10, L. 4.000.
- XXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, III, Roma 1957, pp. 558 (esaurito).
- XXIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., III (1250-1299), Roma 1957, pp. 300, tavv. 15, L. 4.000.
- XXX. SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi dell'Umbria*, Roma 1957, pp. 202, tav. 27, L. 2.500.
- XXXI. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Dispacci degli Ambasciatori al Senato. Indice*, Roma 1959, pp. xiv, 410 (esaurito).
- XXXII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., IV (sec. XIV), Roma 1958, pp. 608, tavv. 24, L. 5.000.
- XXXIII. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., V (secc. XV-XVI), Roma 1958, pp. 618, tavv. 24, L. 5.000.

- XXXIV. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VI (secc. XVII-XX), Roma 1958, pp. 440, tavv. 19, L. 5.000.
- XXXV. JOSEPH ALEXANDER VON HÜBNER, *La Monarchia austriaca dopo Villafrauca (Résumé de l'an 1859 dal Journal, XIV)*, a cura di MARIA CESSI DRUDI, Roma 1959, pp. viii, 184 (esaurito).
- XXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Le Insignia degli Anziani del Comune dal 1530 al 1796. Appendice araldica*, Roma 1960, pp. xii, 282 (esaurito).
- XXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, I, Roma 1960, pp. lxxxvi, 320, tavv. 3 (esaurito).
- XXXVIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivio dell'Ospedale di Santa Maria della Scala. Inventario*, II, Roma 1962, pp. xii, 200, tavv. 3, L. 5.000.
- XXXIX. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato*, I, Roma 1961, pp. xxviii, 284, L. 3.000.
- XL. ARCHIVIO DI STATO DI TORINO, *Serie di Nizza e della Savoia. Inventario*, II, Roma 1962, pp. c, 510 (esaurito).
- XLI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (1-149). Inventario*, I, parte II, Roma 1961, pp. 254 (esaurito).
- XLII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 26° (1257, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1961, pp. l, 232 (esaurito).
- XLIII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, I, Roma 1961, pp. lvi, 304, tavv. 22, L. 5.000.
- XLIV. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio Borbone. Inventario sommario*, II, a cura di AMELIA GENTILE, Roma 1972, pp. xiv, 378, tavv. 21 (esaurito).
- XLV. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, I, Lombardia, Province parmensi, Province modenesi. Inventario*, Roma 1961, pp. xxviii, 390, L. 4.000.
- XLVI. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, II, Romagna, Province dell'Emilia. Inventario*, Roma 1961, pp. xiv, 378, L. 4.000.
- XLVII. *Gli archivi dei Governi provvisori e straordinari, 1859-1861, III, Toscana, Umbria, Marche. Inventario*, Roma 1962, pp. xii, 482, L. 4.000.
- XLVIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Riformagioni e provvigioni del Comune di Bologna dal 1248 al 1400. Inventario*, Roma 1961, pp. xlvi, 384, L. 5.000.
- XLIX. ABBAZIA DI MONTEVERGINE, *Regesto delle pergamene*, a cura di GIOVANNI MONGELLI O.S.B., VII, *Indice generale*, Roma 1962, pp. 388, tavv. 12, L. 5.000.
- L. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio medico avanti il Principato. Inventario*, IV, Roma 1963, pp. 498 (esaurito).
- LI. ARCHIVIO DI STATO DI LIVORNO, *Guida inventario dell'Archivio di Stato*, II, Roma 1963, pp. 186 (esaurito).

- LII. ARCHIVIO DI STATO DI LUCCA, *Regesto del carteggio privato dei principi Elisa e Felice Baciocchi (1803-1814)*, a cura di DOMENICO CORSI, Roma 1963, pp. XLII, 302, tav. 1 (esaurito).
- LIII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 27° (1258, primo semestre)*, a cura di UBALDO MORANDI, Roma 1963, pp. XLVIII, 238, L. 4.000.
- LIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, I (aula III: capsule I-VII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1964, pp. LXX, 312, tavv. 12 (esaurito).
- LV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Aspetti della Riforma cattolica e del Concilio di Trento. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1964, pp. VIII, 278, tavv. 32, L. 2.000.
- LVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, II (aula III: capsule VIII-XXIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1965, pp. LXIV, 352, tavv. 10 (esaurito).
- LVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 28° (1258, secondo semestre)*, a cura di SANDRO DE' COLLI, Roma 1965, pp. XLIV, 180 (esaurito).
- LVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, III (aula II: capsule I-VII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte I: secc. XI-XV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1966, pp. xx, 454, tavv. 10 (esaurito).
- LIX. ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA, *Copialettere e corrispondenza Gonzaghesca da Mantova e Paesi (28 novembre 1340-24 dicembre 1401). Indice*, Roma 1969, pp. 344, L. 5.000.
- LX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, IV (aula II: capsule VIII-XII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte II: sec. XVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1968, pp. VIII, 382, tavv. 8 (esaurito).
- LXI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Ragguagli borrominiani. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1968 (ristampa 1980), pp. 386, tavv. 48 (esaurito).
- LXII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, I, Inventari*, Roma 1968, pp. xxiv, 406, L. 5.000.
- LXIII. *Gli archivi dei regi commissari nelle province del Veneto e di Mantova, 1866, II, Documenti*, Roma 1968, pp. 436, L. 5.000.
- LXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, V (aula II: capsule XIII-XVII). Fondo di S. Spirito del Morrone (parte III: secc. XVII-XVIII - Schede di professione: secc. XV-XVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1969, pp. 404, tavv. 12 (esaurito).
- LXV. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA-ROMAGNA, *L'archivio storico del comune di Santarcangelo di Romagna. Inventario*, a cura di GIUSEPPE RABOTTI, Roma 1969, pp. 266, L. 3.000.
- LXVI. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Regia Camera della Sommaria. I conti delle Università (1524-1807). Inventario*, a cura di DORA MUSTO, Roma 1969, pp. 248, tavv. 4, L. 3.000.
- LXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Reg. 29° (1259, primo semestre)*, a cura di SONIA FINESCHI, Roma 1969, pp. xxxviii, 144, L. 4.000.

- LXVIII. Archivi di "Giustizia e Libertà" (1915-1945). *Inventario*, a cura di COSTANZO CASUCCI, Roma 1969, pp. xx, 260, tavv. 7 (esaurito).
- LXIX. RICCARDO FILANGIERI, *Scritti di paleografia e diplomatica, di archivistica e di erudizione*, Roma 1970, pp. xxviii, 458, tavv. 16 (esaurito).
- LXX. *L'archivio arcivescovile di Siena. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1970, pp. xxviii, 392, tavv. 4, L. 5.000.
- LXXI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Gli archivi del IV corpo d'esercito e di Roma Capitale. Inventario*, a cura di RAOUL GUÉZE e ANTONIO PAPA, Roma 1970 pp. xxiv, 278 (esaurito).
- LXXII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Gli archivi delle giunte provvisorie di governo e della luogotenenza generale del re per Roma e le province romane. Inventario*, a cura di CARLA LODOLINI TUPPUTI, Roma 1972, pp. xviii, 426, L. 4.000.
- LXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, I*, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1970, pp. 670, tavv. 4, L. 5.400.
- LXXIV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, VI (aula II: capsule XVIII-XXVII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1971, pp. LX, 394, tavv. 10, L. 4.000.
- LXXV. FAUSTO NICOLINI, *Scritti di archivistica e di ricerca storica*, raccolti da BENEDETTO NICOLINI, Roma 1971, pp. xx, 382, L. 3.000.
- LXXVI. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Archivi del governo francese nel dipartimento dell'Ombrone. Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1971, pp. 218, tav. 1, L. 1.500.
- LXXVII. ARNALDO D'ADDARIO, *Aspetti della Controriforma a Firenze*, Roma 1972, pp. XII, 670, tavv. 25 (esaurito).
- LXXVIII. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, VII (aula II: capsule XXVIII-XLI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1972, pp. xxvi, 492, tavv. 12, L. 3.500.
- LXXIX. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, VIII (aula II: capsule XLII-LVI)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI, Roma 1973, pp. lxxxviii, 380, tavv. 10, L. 3.700.
- LXXX. *L'archivio di Aldobrando Medici Tornaquinci, conservato presso l'Istituto storico della Resistenza in Toscana. Inventario*, a cura di ROSALIA MANNO, Roma 1973, pp. xxxvi, 182, L. 2.500.
- LXXXI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, IX (aula II: capsule LVII-LXVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1974, pp. xxxii, 600, tavv. 12, L. 8.150.
- LXXXII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, II*, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 696, tavv. 7, L. 15.450.
- LXXXIII. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, III*, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1975, pp. 562, tavv. 4, L. 12.950.
- LXXXIV. GIAN GIACOMO MUSSO, *Navigazione e commercio genovese con il Levante nei documenti dell'Archivio di Stato di Genova (secc. XIV-XV)*, con appendice documentaria a cura di MARIA SILVIA JACOPINO, Roma 1975, pp. 292, L. 7.250.

- LXXXV. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Fonti per la storia artistica romana al tempo di Clemente VIII*, a cura di ANNA MARIA CORBO, Roma 1975, pp. 270, L. 6.100.
- LXXXVI. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, X (aula II: capsule LXIX-LXXXV)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1975, pp. LXXII, 364, tavv. 12 (esaurito).
- LXXXVII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *L'archivio notarile (1221-1862). Inventario*, a cura di GIULIANO CATONI e SONIA FINESCHI, Roma 1975, pp. 436, L. 9.050.
- LXXXVIII. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Guida delle fonti per la storia dell'America latina esistenti in Italia, I*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1976, pp. xvi, 406, L. 7.650.
- LXXXIX-XC. *Radio Londra, 1940-1945. Inventario delle trasmissioni per l'Italia*, a cura di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1976, tomi 2, pp. CXXXVI, 852, L. 26.500.
- XCI. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Lettere a Giuseppe Pelli Bencivenni, 1747-1808. Inventario e documenti*, a cura di MARIA AUGUSTA TIMPANARO MORELLI, Roma 1976, pp. xiv, 760, tavv. 9, L. 17.500.
- XCII. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Guida-inventario dell'Archivio di Stato, III*, Roma 1977, pp. viii, 168, L. 4.850.
- XCIII. ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *L'archivio dei visitatori generali di Sicilia*, a cura di PIETRO BURGARELLA e GRAZIA FALLICO, Roma 1977, pp. 292, L. 9.000.
- XCIV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Filippo Brunelleschi, l'uomo e l'artista. Mostra documentaria. Catalogo* a cura di PAOLA BENIGNI, Firenze 1977, pp. 120, tavv. 8 (esaurito).
- XCV. ABBAZIA DI MONTECASSINO, *I registi dell'archivio, XI (aula II: capsule LXXVI-LXXXVIII)*, a cura di TOMMASO LECCISOTTI e FAUSTINO AVAGLIANO, Roma 1977, pp. LXXII, 614, tavv. 4 (esaurito).
- XCVI. *Il cartulario di Arnaldo Cumano e Giovanni di Donato (Savona, 1178-1188)*, a cura di LAURA BALLETO, GIORGIO CENCETTI, GIANFRANCO ORLANDELLI, BIANCA MARIA PISONI AGNOLI, Roma 1978, I, pp. cxx, 190, II, pp. xii, 588 (voll. 2 in uno), L. 17.800.
- XCVII. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivio privato Tocco di Montemiletto. Inventario*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1978, pp. 474, L. 7.000.
- XCVIII. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, Roma 1983, tomi 3, pp. xvi, 988, L. 25.500.

STRUMENTI

- IC. *Guida agli Archivi della Resistenza*, a cura della Commissione Archivi-Biblioteca dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, coordinatore GAETANO GRASSI, Roma 1983, pp. xvi, 974, L. 39.100.
- C. ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA, *L'archivio del Tavoliere di Puglia. Inventario, IV*, a cura di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO, Roma 1984, pp. 542, L. 27.000.

- CI. ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO, *Fonti per la storia del sistema fiscale urbano (1384-1533). Inventari*, a cura di PAOLA BENIGNI, LAURETTA CARBONE e CLAUDIO SAVIOTTI, Roma 1985, pp. 246, tavv. 7, L. 16.500.
- CII. *Guida agli Archivi lauretani, I*, a cura di FLORIANO GRIMALDI, Roma 1985, pp. xx, 870; II, a cura di ALESSANDRO MORDENTI, Roma 1986, pp. 871-1118, L. 26.000.
- CIII. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *La società dei notai di Bologna. Saggio storico e inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1988, pp. 342, L. 27.000.
- CIV. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Notai ignoti. Frammenti notarili medioevali. Inventario*, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1988, pp. 404, L. 26.000.
- CV. ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *Archivio delle Tratte. Introduzione e inventario*, a cura di PAOLO VITI e RAFFAELLA MARIA ZACCARIA, Roma 1989, pp. xxxii, 624, L. 37.000.
- CVI. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Il popolo al confino. La persecuzione fascista in Sicilia*, a cura di SALVATORE CARBONE e LAURA GRIMALDI, prefazione di SANDRO PERTINI, Roma 1989, pp. 840, L. 55.000.
- CVII. *L'archivio storico del monastero di San Silvestro in Montefano di Fabriano. Inventario dei fondi della Congregazione silvestrina*, a cura di UGO PAOLI, Roma 1990, pp. 382, L. 21.000.
- CVIII. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'UMBRIA, *Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Umbria. Profili storici e censimento degli archivi*, a cura di MARIO SQUADRONI, Roma 1990, pp. 630, tavole.
- CIX. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Partito nazionale fascista. Mostra della rivoluzione fascista. Inventario*, a cura di GIGLIOLA FIORAVANTI, Roma 1990, pp. 360, L. 23.000.
- CX. *L'Archivio dell'Università di Siena. Inventario della Sezione storica*, a cura di GIULIANO CATONI, ALESSANDRO LEONCINI e FRANCESCA VANNOZZI, presentazione di LUIGI BERLINGUER, Roma 1990, pp. x, 312.
- CXI. ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Cartolari notarili genovesi (150-299). Inventario, II*, a cura di MARCO BOLOGNA, Roma 1990, pp. 646, L. 47.000.
- CXII. *Archivi di famiglie e di persone. Materiali per una guida, I, Abruzzo-Liguria*, a cura di GIOVANNI PESIRI, MICAELA PROCACCIA, IRMA PAOLA TASCINI, LAURA VALLONE, coordinamento di GABRIELLA DE LONGIS CRISTALDI, Roma, 1991, pp. 280.

SAGGI

1. *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici e della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma, Roma 1983, tomi 3, pp. xvi, 988, L. 25.500.
2. *Italia Judaica. Atti del I convegno internazionale, Bari 18-22 maggio 1981*, Roma 1983, pp. 518 (esaurito).
3. *Antologia di scritti archivistici*, a cura di ROMUALDO GIUFFRIDA, Roma 1985, pp. 848, L. 30.000.
4. *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600. Fonti e problemi. Atti del convegno internazionale, Milano 1-4 dicembre 1983*, Roma 1986, pp. 524, L. 28.500.

5. *Informatica e archivi. Atti del convegno, Torino 17-19 giugno 1985*, Roma 1986, pp. 362, L. 18.500.
6. *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed età barocca. Atti del II convegno internazionale, Genova 10-15 giugno 1984*, Roma 1986, pp. 336, L. 20.000.
7. *Gli archivi per la storia contemporanea. Organizzazione e fruizione. Atti del seminario di studi, Mondovì 23-25 febbraio 1984*, Roma 1986, pp. 322, L. 19.000.
8. *Cartografia e istituzioni in età moderna. Atti del convegno, Genova, Imperia, Albenga, Savona, La Spezia, 3-8 novembre 1986*, tomi 2, Roma 1987, pp. 862, tavv. 134, L. 23.000.
9. *Les documents diplomatiques. Importante source des études balkaniques. Actes de la Conférence scientifique internationale, Tutzing-Munich, 4-6 mai 1986*, Roma 1988, pp. 216, L. 13.000.
10. GUIDO MELIS, *Due modelli di amministrazione tra liberalismo e fascismo. Burocrazie tradizionali e nuovi apparati*, Roma 1988, pp. 306, L. 20.000.
11. *Italia Judaica. Gli ebrei in Italia dalla segregazione alla prima emancipazione. Atti del III convegno internazionale, Tel Aviv 15-20 giugno 1986*, Roma 1989, pp. 230 [testo italiano], pp. 154 [testo ebraico], tavv. 64, L. 29.000.
12. *Esercito e città. Dall'Unità agli anni Trenta. Atti del convegno di studi, Spoleto 11-14 maggio 1988*, Roma 1989, tomi 2, pp. xxxiv, 1276, tavole, L. 71.000.
13. GIORGIO VACCARINO, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, Roma 1989, tomi 2, pp. 960, tavv. 18, L. 57.000.
14. ALBERTO AQUARONE, *Dopo Adua: politica e amministrazione coloniale*, a cura e con un saggio introduttivo di LUDOVICA DE COURTEN, Roma 1989, pp. 422, L. 29.000.
15. *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti del convegno, Torino 11-13 settembre 1989*, Roma 1991, tomi 2, pp. 824, tavv. 33.
16. *Il Lazio meridionale tra Papato e Impero al tempo di Enrico VI. Atti del convegno internazionale, Fiuggi, Guarcino, Montecassino, 7-10 giugno 1986*, Roma 1991, pp. 214.
17. *Dal 1966 al 1986. Interventi di massa e piani di emergenza per la conservazione del patrimonio librario e archivistico. Atti del convegno e catalogo della mostra, Firenze 20-22 novembre 1986*, Roma 1991, pp. 298.

FONTI E SUSSIDI

- I. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *La depositaria del Concilio di Trento, I, Il registro di Antonio Manelli (1545-1549)*, a cura di EDVIGE ALEANDRI BARLETTA, Roma 1970, pp. xii, 436, L. 5.500.
- II. ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Libri dell'entrata e dell'uscita del Comune di Siena detti della Biccherna. Registro 30° (1259, secondo semestre)*, a cura di GIULIANO CATONI, Roma 1970, pp. xl, 160, L. 4.000.
- III. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del regno d'Italia*, Roma, 1973, pp. xiv, 570 (esaurito).
- IV. GUIDO PAMPALONI, *Firenze al tempo di Dante. Documenti sull'urbanistica fiorentina*, premessa di NICCOLÒ RODOLICO, Roma 1973, pp. xxxviii, 222 (esaurito).

- V. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Il primo Liber curiae della Procurazione reale di Sardegna (1413-1425)*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1974, pp. xii, 258 (esaurito).
- VI. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Il primo registro della Tesoreria di Ascoli (20 agosto 1426-30 aprile 1427)*, a cura di MARIA CRISTOFARI MANCIA, Roma 1974, pp. xiv, 192, tavv. 7, L. 5.950.
- VII. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Le Liber Officialium de Martin V*, publié par FRANÇOIS-CHARLES UGINET, Roma 1975, pp. xii, 178, L. 6.400.
- VIII. ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI, *Saggio di fonti dell'Archivio de la Corona de Aragón de Barcellona relative alla Sardegna aragonese (1323-1479)*, I, *Gli anni 1323-1396*, a cura di GABRIELLA OLLA REPETTO, Roma 1975, pp. 186 (esaurito).

FONTI

- IX. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro I*, a cura di DINO PUNCUH e ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, pp. lxiv, 438 (esaurito).
- X. *I registri della Catena del Comune di Savona, registro II*, a cura di MARINA NOCERA, FLAVIA PERASSO, DINO PUNCUH, ANTONELLA ROVERE, Roma 1986, tomi 2, pp. 1078 (esaurito).
- XI. *Carteggio Loria-Graziani (1888-1943)*, a cura di ANTONIO ALLOCATI, Roma 1990, pp. xlviii, 490, L. 46.000.

SUSSIDI

1. *Bibliografia dell'Archivio centrale dello Stato (1953-1978)*, a cura di SANDRO CAROCCI, LIBERIANA PAVONE, NORA SANTARELLI, MAURO TOSI-CROCE, con coordinamento di MAURA PICCIALUTI CAPRIOLI, Roma 1986, pp. xxviii, 458 (esaurito).
2. MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato, alti magistrati e prefetti del regno d'Italia*, Roma 1989, pp. 778, L. 28.000.
3. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES. COMITÉ DE SIGILLOGRAPHIE, *Vocabulaire international de la sigillographie*, Roma 1990, pp. 390, tavv. 12.
4. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI - ECOLE FRANÇAISE DE ROME - FONDAZIONE LELIO E LISLI BASSO, *La rivoluzione francese (1787-1799). Repertorio delle fonti archivistiche e delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano*, Roma 1991, I, *Le fonti archivistiche*, a cura di PAOLA CARUCCI e RAFFAELE SANTORO, tomo 1, pp. 314; II, *Le fonti a stampa*, a cura di ANGELA GROPPÌ, tomi 4, pp. 1520.

QUADERNI DELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

1. *Signoria, Dieci di Balìa, Otto di Pratica: Legazioni e Commissarie, missive e responsive. Inventario sommario*, a cura di MARCELLO DEL PIAZZO, Roma 1960, pp. 84 (esaurito).
2. *L'archivio del dipartimento della Stura nell'Archivio di Stato di Cuneo (1799-1814). Inventario*, a cura di GIOVANNI FORNASERI, Roma 1960, pp. 134 (esaurito).
3. SALVATORE CARBONE, *Gli archivi francesi*, Roma 1960, pp. 128 (esaurito).
4. ARNALDO D'ADDARIO, *L'organizzazione archivistica italiana al 1960*, Roma 1960, pp. 80, L. 500.

5. ELIO CALIFANO, *La fotoriproduzione dei documenti e il servizio microfilm negli Archivi di Stato italiani*, Roma 1960, pp. 80 (esaurito).
6. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, L'UMBRIA E LE MARCHE, *Gli archivi storici dei comuni delle Marche*, a cura di ELIO LODOLINI, Roma 1960, pp. 130 (esaurito).
7. G. COSTAMAGNA - M. MAIRA - L. SAGINATI, *Saggi di manuali e cartolari notarili genovesi (secoli XIII e XIV). (La triplice redazione dell' "instrumentum" genovese)*, Roma 1960, pp. 108 (esaurito).
8. LEONARDO MAZZOLDI, *L'archivio dei Gonzaga di Castiglione delle Stiviere*, Roma 1961, pp. 104 (esaurito).
9. ARMANDO LODOLINI, *Il cinquantenario del regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, per gli Archivi di Stato*, Roma 1961, pp. 82 (esaurito).
10. ANTONINO LOMBARDO, *Guida delle fonti relative alla Sicilia esistenti negli Archivi di Stato per il periodo 1816-1860*, Roma 1961, pp. 54 (esaurito).
11. BRUNO CASINI, *L'archivio del dipartimento del Mediterraneo nell'Archivio di Stato di Livorno*, Roma 1961, pp. 98 (esaurito).
12. BRUNO CASINI, *L'archivio del Governatore ed Auditore di Livorno (1550-1838)*, Roma 1962, pp. 182 (esaurito).
13. VIRGILIO GIORDANO, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel meridione d'Italia*, Roma 1962, pp. 220 (esaurito).
14. CATELLO SALVATI, *L'Azienda e le altre Segreterie di Stato durante il primo periodo borbonico (1734-1806)*, Roma 1962, pp. 126 (esaurito).
15. GIUSEPPE PLESSI, *Lo stemmario Alidosi nell'Archivio di Stato di Bologna. Indice-Inventario*, Roma 1962, pp. 72 (esaurito).
16. GIOVANNI MONGELLI, *L'archivio dell'Abbazia di Montevergine*, Roma 1962, pp. 184, (esaurito).
17. UBALDO MORANDI, *I giudicanti dell'antico Stato senese*, Roma 1962, pp. 78, L. 1.000.
18. RAFFAELE DE FELICE, *Guida per il servizio amministrativo contabile negli Archivi di Stato*, Roma 1962, pp. 106, L. 1.000.
19. BENEDETTO BENEDINI, *Il carteggio della Signoria di Firenze e dei Medici coi Gonzaga*, Roma 1962, pp. 44, L. 1.000.
20. GIUSEPPE RASPINI, *L'archivio vescovile di Fiesole*, Roma 1962, pp. 192, L. 1.000.
21. SALVATORE CARBONE, *Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità della Repubblica di Venezia. Carteggio con i rappresentanti diplomatici e consolari veneti all'estero e con uffici di Sanità esteri corrispondenti. Inventario*, Roma 1962, pp. 92, L. 1.000.
22. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA, *Gli archivi storici dei comuni della Toscana*, a cura di GIULIO PRUNAI, Roma 1963, pp. 390, L. 1.000.
23. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Portovenere. Inventario*, Roma 1962, pp. 42 (esaurito).
24. RENATO PERRELLA, *Bibliografia delle pubblicazioni italiane relative all'archivistica. Rassegna descrittiva e guida*, Roma 1963, pp. 208 (esaurito).
25. FRANCESCO PERICOLI, *Titoli nobiliari pontifici riconosciuti in Italia*, Roma 1963, pp. 76, L. 1.000.
26. FAUSTO MANCINI, *Le carte di Andrea Costa conservate nella biblioteca comunale di Imola*, Roma 1964, pp. 268, L. 1.000.

27. ANNA MARIA CORBO, *L'archivio della Congregazione dell'Oratorio di Roma e l'archivio della Abbazia di S. Giovanni in Venere. Inventario*, Roma 1964, pp. LXXIV, 234, L. 1.000.
28. DORA MUSTO, *La Regia Dogana della mena delle pecore di Puglia*, Roma 1964, pp. 116, tavv. 8, L. 1.000.
29. BRUNO CASINI, *Archivio della Comunità di Livorno*, Roma 1964, pp. 90, L. 1.000.
30. ORAZIO CURCURUTO, *Archivio dell'Intendenza di Catania (1818-1860). Inventario*, Roma 1964, pp. 86, L. 1.000.
31. PIETRO D'ANGIOLINI, *Ministero dell'Interno. Biografie (1861-1869)*, Roma 1964, pp. 250, L. 1.000.
32. PASQUALE DI CICCIO, *Censuazione ed affrancazione del Tavoliere di Puglia (1789-1865)*, Roma 1964, pp. 128, tavv. 8, L. 1.000.
33. CATELLO SALVATI, *L'Archivio notarile di Benevento (1401-1860). (Origini - formazione - consistenza)*, Roma 1964, pp. 138, L. 1.000.
34. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il carteggio "Medici-Este" dal sec. XV al 1531. Regesti delle lettere conservate negli Archivi di Stato di Firenze e Modena*, Roma 1964, pp. 156, L. 1.000.
35. DANILO VENERUSO, *L'archivio storico del comune di Monterosso a Mare*, Roma 1967, pp. 80, L. 1.500.
36. ELIO LODOLINI, *Problemi e soluzioni per la creazione di un Archivio di Stato (Ancona)*, Roma 1968, pp. 152, tavv. 9, L. 2.000.
37. ARNALDO D'ADDARIO, *Gli archivi del Regno dei Paesi Bassi*, Roma 1968, pp. 132, tavv. 4, L. 2.000.
38. ETTORE FALCONI, *Documenti di interesse italiano nella Repubblica popolare polacca. Premessa per una ricerca e un censimento archivistici*, Roma 1969, pp. 140, L. 2.000.
39. MARCELLO DEL PIAZZO, *Il protocollo del carteggio della Signoria di Firenze (1459-1468)*, Roma 1969, pp. 274, L. 2.000.
40. GIOVANNI ZARRILLI, *La serie "Napoles" delle "Secretarias provinciales" nell'archivio di Simancas. Documenti miscelanei*, Roma 1969, pp. 168, L. 2.000.
41. RAOUL GUËZE, *Note sugli Archivi di Stato della Grecia*, Roma 1970, pp. 96, L. 2.700.
42. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA, *Atti del convegno per i primi trent'anni della Sovrintendenza (Positano, 5 gennaio 1970)*, Roma 1973, pp. 108, L. 1.500.
43. SALVATORE CARBONE, *Note introduttive ai dispacci al Senato dei rappresentanti diplomatici veneti. Serie: Costantinopoli. Firenze, Inghilterra, Pietroburgo*, Roma 1974, pp. 94, L. 1.490.
44. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *L'archivio del Commissariato generale per le ferrovie pontificie*, a cura di PIETRO NEGRI, Roma 1976, pp. 86, L. 2.185.
45. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Collegio dei X poi XX Savi del corpo del Senato. Inventario*, a cura di GIORGIO TAMBA, Roma 1977, pp. 78, L. 2.300.
46. LUCIO LUME, *L'archivio storico di Dubrovnik. Con repertorio di documenti sulle relazioni della repubblica di Ragusa con le città marchigiane*, Roma 1977, pp. 182 (esaurito).
47. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Una fonte per lo studio della popolazione del Regno di Napoli: la numerazione dei fuochi del 1732*, a cura di MARIA ROSARIA BARBAGALLO DE DIVITIIS, Roma 1977, pp. 94, L. 2.950.

48. PETER RÜCK, *L'ordinamento degli archivi ducali di Savoia sotto Amedeo VIII (1398-1451)*, traduzione di SANDRO D'ANDREAMATTEO, prefazione di ISIDORO SOF- FIETTI, Roma 1977, pp. 156, L. 5.500.
49. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Inventario dell'archivio privato della famiglia Caracciolo di Torchiarolo*, a cura di DOMENICA MASSAFRA PORCARO, Roma 1978, pp. XXII, 182, L. 4.500.
50. ELVIRA GENGARELLI, *Gli archivi italiani durante la seconda guerra mondiale*, Roma 1979, pp. VIII, 240, L. 8.000.
51. GIAMPAOLO TOGNETTI, *Criteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani*, Roma 1982, pp. 66, L. 1.600.
52. ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *L'archivio dell'amministrazione Torlonia. Inven- tario*, a cura di ANNA MARIA GIRALDI, Roma 1984, pp. XXXIV, 178, L. 9.500.
53. *L'intervista, strumento di documentazione: giornalismo, antropologia, storia orale. Atti del convegno, Roma 5-7 maggio 1986*, Roma 1987, pp. 176, L. 11.000.
54. SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, *Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio*, a cura di MARIA GUERCIO, Roma 1987, pp. 132, L. 7.000.
55. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Mandati della Reverenda Camera Apostolica (1418-1802). Inventario*, a cura di PAOLO CHERUBINI, Roma 1988, pp. 164, tavv. 8, L. 14.000.
56. CENTRO DI FOTORIPRODUZIONE, LEGATORIA E RESTAURO, *Le scienze applicate nella salvaguardia e nella riproduzione degli archivi*, Roma 1989, pp. 204, L. 12.000.
57. ROSALIA MANNO TOLU, *Scolari italiani nello Studio di Parigi. Il « Collège des Lombards » dal XIV al XVI secolo ed i suoi ospiti pistoiesi*, Roma 1989, pp. 168, tavv. 17, L. 21.000.
58. *Fonti giudiziarie e militari austriache per la storia della Venezia Giulia. Oberste Justizstelle e Innerösterreichischer Hofkriegsrat*, a cura di UGO COVA, Roma 1989, pp. 174, L. 12.000.
59. *Fonti per la storia della popolazione. 1. Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio vicariale*, Roma 1990, pp. 114, L. 12.000.
60. *Correspondance politique et diplomatique du Ministère des affaires étrangères. Séries Lucques. Inventario*, a cura GIORGIO TORI (in corso di stampa).
61. ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA, *Guida degli Archivi diocesani d'Italia, I*, a cura di VINCENZO MONACHINO, EMANUELE BOAGA, LUCIANO OSBAT, SALVATORE PALESE, Roma 1990, pp. 300, L. 12.000.
62. *Carte Stringher. Inventario*, a cura di FRANCO BONELLI e BONALDO STRINGHER JR., Roma 1990, pp. 148.

ALTRE PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

- MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DELLA AMMINISTRAZIONE CIVILE. UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI DI STATO. *Gli Archivi di Stato al 1952*, 2ª ed., Roma 1954, pp. VIII, 750 (esaurito).
- MINISTERO DELL'INTERNO. DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *La legge sugli Archivi*, Roma 1963, pp. 426 (esaurito).
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI, *Inventario Archivio di Stato in Lucca*, VII, *Archivi gentilizi*, a cura di GIORGIO TORI, ARNALDO D'ADDARIO, ANTONIO ROMITI. Prefazione di VITO TIRELLI, Lucca 1980, pp. xx, 748, L. 29.500.

- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI, *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, I (A-E), Roma 1981, pp. XVIII, 1042, L. 12.500; II (F-M), Roma 1983, pp. XVI, 1088, L. 29.200; III (N-R), Roma 1986, pp. XIV, 1302, L. 43.100.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI, *Garibaldi nella documentazione degli Archivi di Stato e delle Biblioteche statali. Mostra storico-documentaria*, a cura dell'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, Roma 1982, pp. XXXII, 286, L. 12.000.
- GIACOMO C. BASCAPÈ, MARCELLO DEL PIAZZO, con la cooperazione di LUIGI BORGIA, *Insegne e simboli - Araldica pubblica e privata, medievale e moderna*, Roma 1983, pp. XVI, 1064, L. 81.000.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI, *Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII- XVIII)*, a cura di LUIGI BORGIA, ENZO CARLI, MARIA ASSUNTA CEPPARI, UBALDO MORANDI, PATRIZIA SINIBALDI, CARLA ZARRILLI, Roma 1984, pp. VIII, 390, L. 56.400.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI, *La legge sugli Archivi. Aggiornamenti (1965-1986)*, Roma 1987, pp. 434, L. 14.000.
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI. ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA, *Exempla Studii Bononiensis*, Roma 1988, tavv. 16 (esaurito).
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHI- VISTICI, *Le pubblicazioni degli Archivi di Stato*, Catalogo della mostra a cura di MARIA TERESA PIANO MORTARI e ISOTTA SCANDALATO CICIANI, Roma 1989, pp. XVIII, 56 (esaurito).
- ARCHIVIO DI STATO DI GENOVA, *Inventario dell'Archivio del Banco di S. Giorgio (1407-1805)*, sotto la direzione e a cura di GIUSEPPE FELLONI, IV, *Debito pub- blico*, tomo 1, pp. 450, tomo 2, pp. 436, Roma 1989, L. 26.000; III, *Banchi e tesoreria*, tomo 1, pp. 406, Roma 1990, tomo 2, pp. 382, tomo 3, pp. 382, Roma 1991.
- ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE, *La Toscana dei Lorena nelle mappe dell'Archivio di Stato di Praga. Memorie ed immagini di un Granducato. Catalogo e mostra documentaria. Firenze 31 maggio-31 luglio 1991*, Roma 1991, pp. 430, tavv. 161.
- Pane e potere. Istituzioni e società in Italia dal medioevo all'età moderna. Catalogo*, a cura di VINCENZO FRANCO, ANGELA LANCONELLI e MARIA ANTONIETTA QUESADA, Roma 1991, pp. 266.